Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Venerdì, 26 marzo** — **Numero 72.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.35 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 125 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della R. guardia di finanza, modificata ai termini della legge 12 luglio 1908, n. 427;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento di servizio per la R. guardia di finanza, approvato con R. decreto del 6 giugno 1901, n. 268, è sostituito quello qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO
di servizio per il Corpo della R. guardia di finanza.

TITOLO I.
Ordinamento ed esecuzione del servizio.

CAPO I.
Ordinamento del servizio

Generalità.

Art. 1.

I doveri di servizio della guardia di finanza si esplicano, in via principale, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle dogane, sulle privative, sulle tasse di fabbricazione e sui dazi di consumo, in quanto si riscuotono direttamente dallo Stato, e, in via secondaria, secondo le altre disposizioni legislative e regolamentari dalle quali sia o possa essere richiesta la sua azione.

Nel concorrere con gli altri agenti della forza pubblica al mantenimento della sicurezza e dell'ordine, la guardia si attiene alle di-

sposizioni della legge e del regolamento di pubblica sicurezza, delle leggi penali generali, e delle altre leggi generali e speciali che agli agenti della pubblica forza conferiscono facoltà o attribuiscono doveri.

Art. 2.

Le guardie di finanza, siano o no comandate, si considerano sempre in servizio permanente, per la tutela delle leggi indicate nell'articolo precedente, delle quali debbono in ogni tempo impedire le violazioni.

Art. 3.

Rispetto agli obblighi di servizio militare, la guardia osserva le disposizioni concordate fra i Comandi del R. esercito o della R. Marina e quelli del Corpo, in conformità delle norme generali contenute nel capo II del regolamento d'istituzione e di disciplina, approvato col R. decreto 5 gennaio 1908, n. 27.

Art. 4.

La vigilanza demandata alla guardia di finanza per garentire la osservanza delle leggi, di cui è affidata ad essa la tutela si estende a tutto il territorio del Regno ed al mare territoriale (1); ma si esercita principalmente, ininterrotta, lungo la linea doganale, nelle zone di vigilanza doganale e delle saline, sulle coltivazioni dei tabacchi, presso le fabbriche ed i depositi di generi soggetti a tassa di fabbricazione e presso gli stabilimenti e depositi soggetti a speciali vincoli, agli effetti delle leggi doganali e sulle privative.

Distinzione del servizio.

Art. 5.

Il servizio si distingue in ordinario ed eventuale.

Servizio ordinario è quello che viene eseguito costantemente dalle guardie con norme di carattere permanente.

Servizio eventuale è quello concernente gl'incarichi sussidiari, che alle guardie possono affidarsi per la loro qualità di agenti della forza pubblica o di pubblica sicurezza, e gl'incarichi che, pur mirando alla tutela di leggi finanziarie, siano normalmente demandati ad altri agenti dell'Amministrazione.

Art. 6.

I servizi ordinari debbono avere la precedenza su quelli eventuali, salvo i casi di assoluta urgenza negl'incarichi d'indole militare o di pubblica sicurezza, o in altri improrogabili servizi finanziari per conto dello Stato.

Circoscrizione di servizio.

Art. 7.

Per la vigilanza che deve esercitarvi la guardia di finanza, il territorio del Regno è diviso in legioni, che si ripartiscono in circoli, in compagnie, in tenenze, in sezioni e in brigate.

Nelle località più importanti per la vigilanza, le brigate aventi circoscrizione vasta possono suddividersi in distaccamenti e corpi di guardia, i quali prestano servizio alla dipendenza delle brigate medesime.

Art. 8.

A ciascuno dei reparti indicati nell'articolo precedente è assegnato un determinato territorio od un tratto di linea di confine da vigilare.

Il personale assegnato al reparto non può, in servizio di vigilanza oltrepassare la propria circoscrizione, senza ordine od autorizzazione superiore; salvo che si tratti di perseguitare un contrabbando o d'inseguire persone colpevoli di altre infrazioni alle leggi finanziarie o generali, oppure di portar soccorso al reparto limitrofo.

(1) Dicesi mare territoriale la zona di acqua che, partendo dal lido, si estende verso il mare per la larghezza di dieci chilometri.

Art. 9.

Qualora le guardie debbano compiere servizio in un reparto diverso da quello a cui appartengono, l'autorizzazione di oltrepassare la circoscrizione è data:

dal comandante di tenenza o di sezione, se si tratta di recarsi da una ad altra brigata della stessa tenenza o sezione;

dal comandante di compagnia, se da una ad altra tenenza o sezione della medesima compagnia;

dal comandante di circolo, se da una ad altra delle dipendenti compagnie;

dal comandante di legione, se da uno ad altro dei circoli della legione;

dal comandante generale, se da una ad altra legione.

Art. 10.

Anche fuori dei casi indicati nell'ultimo comma dell'art. 8, quando si tratti di compiere servizi che non comportino indugio, per prevenire o impedire frodi delle quali sia venuto a cognizione, il personale di un reparto può recarsi nel territorio assegnato ad un altro reparto. In tal caso però, se nella località in cui devesi eseguire il servizio trovasi stanziato personale del Corpo, colui che dirige l'operazione devesi presentare a chi comanda questo personale, per procedere di concerto. Se la località non è sede di alcun nucleo di forza, l'operazione può essere eseguita, ma chi la dirige ne deve riferire immediatamente, per la via gerarchica, al proprio comandante di circolo, al quale spetta di informare poi il comandante del reparto, nella cui circoscrizione il servizio ha avuto luogo.

Art. 11.

Gli agenti che trovinsi fuori della propria circoscrizione, per licenza o per altri motivi, debbono astenersi da qualsiasi atto esecutivo di servizio, pel quale non abbiano ricevuto ordine espresso.

Ove vengano a conoscere che, nella località in cui si trovano, sianvi irregolarità da reprimere, si limitano ad informarne il comandante del reparto che vi ha giurisdizione, tranne quando si tratti di contravvenzioni flagranti o siavi pericolo nell'indugio, nel qual caso provvedono subito a reprimere le constatate violazioni di legge, informandone poi il capo dell'anzidetto reparto.

Direzione e controllo del servizio.

Art. 12.

Il comandante di legione esercita l'alta direzione ed il controllo sul servizio, che si svolge nei dipendenti circoli.

Il servizio in ogni circolo è diretto dal rispettivo comandante, il quale lo ripartisce fra le dipendenti brigate, mediante ordini permanenti, che determinano la circoscrizione ed i compiti ordinari di ciascuna brigata.

Gli ordini permanenti debbono riportare la preventiva approvazione del comandante di legione.

Ogni comandante di legione rimetterà al comando generale una copia degli ordini permanenti approvati.

Le disposizioni di servizio contenute negli ordini permanenti non dispensano però il comandante di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione dall'obbligo di ordinare tutti gli altri provvedimenti che siano necessari per assicurare il più efficace funzionamento della vigilanza e per reprimere gli eventuali tentativi di violazione delle leggi affidate alla tutela del Corpo.

Art. 13.

I comandanti di reparto, che hanno la responsabilità di fare eseguire il servizio, debbono curare l'esatta osservanza degli ordini permanenti, ma, nei casi imprevisti ed urgenti, possono temporaneamente modificare le relative disposizioni informandone subito il superiore immediato.

Parimente, quando, per deficienza di personale o per altre cause

transitorie, gli ordini permanenti non possano aver esecuzione integrale, i comandanti di reparto debbono provvedere perchè siano egualmente raggiunti gli scopi della vigilanza modificando la distribuzione degli incarichi fra gli agenti a cui sono affidati.

Anche di tali modificazioni temporanee sarà data notizia al superiore immediato.

Art. 14.

Nel formulare gli ordini permanenti di servizio per le dipendenti brigate, il comandante di circolo deve mirare ad assicurare che la vigilanza di prima linea sia sempre continua e collegata, e che la sorveglianza ed i riscontri demandati alle brigate di seconda linea ed interne siano esercitati con la massima frequenza e nel modo più efficace, tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi.

Particolare cura deve porsi nel tenere sorvegliati i punti di confine tra i varî reparti, ed a tal uopo gli ordini permanenti di servizio, per le brigate situate nei punti estremi della circoscrizione dei circoli, debbono concordarsi tra i comandanti dei circoli limitrofi.

Distinzione delle brigate.

Art. 15.

Rispetto alle loro attribuzioni, le brigate si distinguono in stanziali; volanti di linea; volanti interne; di porto, di lago o di laguna; costiere, di mare.

Nelle località in cui una sola brigata è sufficiente per eseguire varie specie di servizio si possono costituire brigate miste.

Attribuzioni delle brigate.

Art. 16.

Le brigate stanziali sono incaricate del servizio di sorveglianza di prima linea, e sono collocate, di regola, lungo la frontiera di terra ed il litorale, ed in prossimità delle saline, di stabilimenti e territori sottoposti a vigilanza finanziaria.

Nei tratti di frontiera, in cui la vigilanza presenta speciali difficoltà o disagio, il servizio di prima linea è eseguito dalle brigate volanti di linea; e lungo i tratti di litorale, che non possono essere vigilati senza imbarcazioni, è eseguito dalle brigate costiere.

Art. 17.

Le brigate volanti interne eseguono la vigilanza in seconda linea e nell'interno del Regno, per controllare ed appoggiare il servizio di prima linea, arrestare il contrabbando a questo sfuggito, e sorvegliare le fabbriche, i depositi e gli esercizi, in cui deve esercitarsi vigilanza finanziaria, saltuaria o permanente.

Laddove lo consentano le esigenze del servizio e la circoscrizione sia poco estesa, questo còmpito può essere affidato anche a brigate volanti di linea.

Art. 18.

Le brigate di porto, di lago o di laguna vigilano con imbarcazioni gli spazi acquei costituenti la rispettiva circoscrizione.

Le brigate di mare sorvegliano la navigazione entro il mare territoriale, ed appoggiano e controllano, da mare, la vigilanza litoranea esercitata dalle brigate stanziali e costiere.

I galleggianti assegnati alle predette brigate non possono adoperarsi che per soli scopi di servizio, e non debbono essere allontanati dai posti di vigilanza cui sono destinati, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

CAPO II.

Esecuzione del servizio

Modo di esecuzione del servizio.

Art. 19.

Il servizio di vigilanza si compie col mezzo di:

a) sentinelle, vedette e piantoni;
b) perlustrazioni ed esplorazioni;
c) appostamenti;
d) visite, riscontri e indagini di polizia finanziaria;
e) perquisizioni.

Alle guardie di finanza spetta inoltre di eseguire:

1° l'accompagnamento delle merci;

2° la scorta dei generi e dei corpi di reato da esse sequestrati e degli individui arrestati;

3° il trasporto della corrispondenza d'ufficio, nei casi d'urgenza e quando non possa provvedersi con i mezzi ordinari;

4° la scorta dei superiori e, quand'occorra, degli ammalati e dei puniti;

5° tutti gli altri còmpiti ordinari e straordinari indicati nel presente e negli altri regolamenti del Corpo.

Art. 20.

Quando le guardie sono aggregate ad altri reparti di agenti della forza pubblica, si attengono alle norme di servizio dei corpi ai quali sono temporaneamente assegnate.

Servizio di sentinella e di piantone.

Art. 21.

Il servizio di sentinella consiste nella costante vigilanza di un passaggio o di un varco e delle adiacenze immediate, eseguita da una guardia isolata, armata di moschetto con sciabola inastata.

Alle porte delle dogane o di altri uffici esecutivi di finanza, in alcuni varchi doganali, nelle caserme e simili, il servizio di vigilanza può farsi eseguire anche da guardie armate soltanto di sciabola-baionetta, ed in tal caso prende nome di servizio di piantone.

Art. 22.

La sentinella ed il piantone ricevono una consegna speciale, dalla quale non possono assolutamente dipartirsi, e non possono lasciare il posto se non sono stati sostituiti, salvo che abbiano ricevuto ordini diversi.

Essi debbono risolutamente impedire qualunque fatto, che non corrisponda ai termini della consegna ricevuta, o che altrimenti reputino nocivo agl' interessi della finanza od all'ordine pubblico, chiedendo soccorso, quando occorra, anche agli agenti vicini.

La consegna da osservare è data alle sentinelle ed ai piantoni dal capo posto.

Art. 23.

La sentinella non può mettersi a sedere, leggere, scrivere e fumare, nè intrattenersi a discorrere con chicchessia, limitandosi a rispondere brevemente alle domande dei superiori.

Il piantone deve osservare lo stesso divieto; ma gli è permesso di sedere, quando lo consenta il servizio che presta.

Servizio di vedetta.

Art. 24.

Il servizio di vedetta si esegue di giorno, da agenti isolati, i quali, in punti da cui possa esercitarsi un'estesa vigilanza su luoghi aperti e piani, sorvegliano tutto quanto avviene nei luoghi stessi.

La guardia in servizio di vedetta è armata della sola sciabola-baionetta inguainata. Quando il servizio debba eseguirsi a molta distanza dalla caserma o dal corpo di guardia, la vedetta deve essere armata anche di rivoltella o di moschetto.

Le disposizioni dell'art. 22 e dell'art. 23, comma 1°, sono applicabili al servizio di vedetta.

Servizio di perlustrazione e di esplorazione.

Art. 25.

Il servizio di perlustrazione ed esplorazione si esegue percorrendo la linea di confine terrestre o marittimo e le varie zone di vigilan-

za, quando non sia necessario o non vi si possa eseguire il servizio di sentinella o di vedetta.

Può essere eseguito per mare a mezzo d'imbarcazioni, oppure per terra da uomini isolati o riuniti in drappelli.

Si esegue da uomini isolati, sui tratti di linea di confine o di litorale piani e di limitata estensione, nei quali sia facile il collegamento del servizio dei vari agenti; si esegue mediante drappelli di due o più uomini negli altri casi.

Art. 26.

Nel servizio di perlustrazione gli agenti sono armati di moschetto e della sciabola-baionetta inguainata. Laddove sia consigliato da circostanze speciali, possono essere armati anche di rivoltella.

Le guardie comandate di giorno in servizio di perlustrazione isolata lungo le banchine dei porti e nei luoghi ordinariamente assegnati per le operazioni doganali, possono essere armate della sola sciabola-baionetta inguainata. Però, se in prossimità dei posti di servizio sonvi corpi di guardia, esse escono dalla caserma armate del moschetto per deporlo nel corpo di guardia.

Gli agenti del ramo mare, che prestano servizio nelle imbarcazioni, portano seco il moschetto, ma sono dispensati dall'obbligo di tenersi armati della sciabola-baionetta.

Servizio d'appostamento.

Art. 27.

Nei tratti di terreno intersecati da burroni o da altre accidentalità, che rendano impossibili o difficili le perlustrazioni continuate, la vigilanza si esercita mediante appostamenti di drappelli, nei luoghi dai quali possano sorvegliarsi i passi più importanti o minacciati di contrabbando.

Art. 28.

Nei servizi d'appostamento i drappelli debbono nascondere le loro mosse a chi può avere interesse di spiarle.

In tali servizi è quindi vietato rigorosamente di fumare, rompere il silenzio o cambiare posto, senza che ne abbia dato ordine il capo drappello.

Negli appostamenti gli agenti debbono essere armati della rivoltella e del moschetto con la sciabola inguainata.

Visite e riscontri.

Art. 29.

Il servizio di visita e di riscontro si esegue presso i depositi doganali; presso gli uffici di vendita e gli esercizi di rivendita dei generi di privativa; presso le fabbriche ed i depositi di generi soggetti a tassa di fabbricazione e presso gli altri stabilimenti ed esercizi sottoposti a vigilanza finanziaria.

Si comprendono in questo servizio anche tutti i riscontri relativi alla circolazione ed al deposito delle merci soggette a speciali vincoli, nella zona di vigilanza e nell'interno del territorio del Regno.

Art. 30.

Il servizio di visita e riscontro si esegue da drappelli di almeno due uomini, uno dei quali, di regola, sottufficiale o guardia scelta, fatta eccezione per le visite eseguite da ufficiali.

I componenti del drappello sono armati della rivoltella e della sciabola inguainata, a meno che non debbano percorrere lunghi tratti di strada fuori dell'abitato, nel qual caso portano seco anche il moschetto.

Art. 31.

Le visite alle rivendite, agli uffici, ai depositi od agli altri esercizi si eseguono entro il periodo di tempo stabilito dai regolamenti speciali o da apposite istruzioni, oppure in base ad ordini impartiti, di volta in volta, dai rispettivi comandanti di reparto.

Le constatazioni fatte in tali visite si fanno risultare da processo verbale firmato da chi esegue la visita, nonchè dal titolare dell'ufficio o suo rappresentante, o dal conducente della rivendita.

Presso ciascun comando di reparto incaricato della vigilanza negli anzidetti esercizi o depositi, devesi tenere in corrente un registro, in cui siano indicati i locali da visitarsi e da sorvegliarsi distinti per specie, nonchè la data e le risultanze degli accertamenti eseguiti.

Servizio di polizia finanziaria.

Art. 32.

Per servizio di polizia finanziaria s'intende il complesso delle indagini tendenti alla scoperta delle eventuali violazioni delle leggi di finanza, alla ricerca dei mezzi per reprimerle ed alla identificazione delle persone che si dedicano a perpetrarle.

Perquisizioni.

Art. 33.

Le perquisizioni si fanno allo scopo di constatare la detenzione di generi di contrabbando o di accertare altre frodi flagranti a danno della finanza.

Possono eseguirsi sulle persone, negli esercizi o nei domicili, osservate le norme specificate negli articoli seguenti e sempre quando sianvi gravi e fondati indizi, che giustifichino i sospetti della frode che si vuol colpire.

Perquisizioni sulle persone.

Art. 34.

Possono essere sottoposti a visita personale gli individui, i quali pel loro contegno o per altre circostanze, facciano fondatamente supporre che nascondano sotto gli abiti generi di contrabbando.

Di tale facoltà si deve però far uso con la massima riserva, astenendosene quando il sospetto non si fondi su indizi palesi e giustificabili, specialmente se l'individuo da visitare non trovisi in prossimità della linea doganale o degli altri posti, in cui sia possibile la frode.

Le perquisizioni personali non debbono essere eseguite in alcun caso sulla pubblica via, ma devesi accompagnare sempre l'individuo da perquisire nel più vicino corpo di guardia, oppure in altro luogo, nel quale la visita possa essere effettuata senza la presenza di estranei, a norma dell'articolo successivo.

Sulle persone che si trovino entro i recinti doganali, ovvero nell'interno dei depositi o degli stabilimenti delle privative, non possono eseguirsi perquisizioni che su richiesta od autorizzazione del capo del servizio relativo.

Art. 35.

Se la persona da perquisire è un uomo, manifestatogli, urbanamente e decorosamente, lo scopo della visita personale, lo si invita a spostare da sè stesso gli abiti per accertare la sussistenza o non del concepito sospetto. In caso di rifiuto, gli si lascia facoltà o di farsi visitare sulla persona o di farsi accompagnare, per una visita regolare, al più vicino ufficio doganale, delle privative o di brigata, oppure presso altra autorità.

Quando debbasi perquisire una donna, la si accompagna al più vicino ufficio doganale, delle privative o di brigata, al quale sia assegnata una visitatrice. Laddove non esistano tali uffici, la donna da perquisire viene accompagnata presso il più vicino ufficio comunale e la visita si fa eseguire da un'altra donna di fiducia. Alle guardie è assolutamente vietato di perquisire le donne, anche quando vi sia il consenso o la richiesta di queste.

Perquisizioni nei locali pubblici.

Art. 36.

Nelle ore di giorno, a' termini dell'art. 142 del Codice di proce-

dura penale (1), si possono eseguire visite e perquisizioni domiciliari senza l'intervento di altre autorità, per accertare contravvenzioni alle leggi di finanza:

a) nei locali di rivendita di generi di privativa, compresi quelli che servono pel deposito dei generi stessi, ma esclusi gli altri destinati a privata abitazione, anche se comunicanti con i locali di vendita o di deposito;

b) nelle fabbriche, depositi e locali in genere sottoposti a vigilanza finanziaria, per effetto delle leggi o dei regolamenti doganali, delle tasse di fabbricazione, delle privative e delle altre leggi di finanza;

c) in tutti gli esercizi dichiarati pubblici a' sensi dell'art. 50 della legge di P. S. (2).

Art. 37.

Anche nelle ore di notte si può accedere nei locali specificati nell'articolo precedente, fin quando siano aperti al pubblico o in corso di lavorazione. Per eseguirvi perquisizioni, occorre però, in dette ore, l'intervento dell'autorità giudiziaria, oppure il suo permesso quando così sia stabilito da leggi speciali. In mancanza dell'autorità giudiziaria, oppure quando essa abbia permesso la perquisizione e quando siavi pericolo nell'indugio, basta l'intervento di un ufficiale del Corpo, di un maresciallo comandante di sezione del Corpo stesso o di un altro degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, nn. 2, 3 e 4, del Codice di procedura penale (3).

La richiesta per l'intervento delle predette autorità deve essere, di regola, fatta per iscritto con indicazione dello scopo della perquisizione e del luogo in cui s'intende eseguirla.

Nei casi d'urgenza la richiesta può essere fatta anche verbalmente, eccetto quando si debba eseguire la perquisizione in abito borghese, nel qual caso occorre sempre la richiesta scritta.

Perquisizioni in domicili e locali privati e presso stabilimenti ed uffici governativi.

Art. 38.

Quando si abbiano gravi indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di generi di monopolio governativo o sottoposti a tassa di fabbricazione, possono eseguirsi visite e perquisizioni anche nei domicili e locali privati; ma, qualunque sia l'ora in cui si eseguono, è sempre indispensabile in tal caso il concorso di una delle autorità indicate nell'articolo precedente o di un ufficiale del Corpo o di un maresciallo comandante di sezione.

Le perquisizioni nei domicili o locali privati debbono sempre farsi di giorno; perciò, quando le guardie abbiano fondati sospetti, che in questi locali esistano generi di contrabbando o si consumino di notte altre frodi alla finanza, debbono limitarsi a tenerli attentamente sorvegliati, attendendo l'ora opportuna per eseguire la perquisizione.

A ciò si può fare eccezione soltanto nel caso in cui la frode non si possa colpire che durante la notte, o quando il ritardo possa dar luogo ad imminenti pericoli facilmente dimostrabili.

Queste circostanze debbono farsi risultare dal verbale.

Art. 39.

Nel caso in cui, per gravissimi sospetti di contrabbando, si debbano eseguire visite o perquisizioni presso RR. stabilimenti militari o marittimi, devesi richiedere prima l'assenso del comandante lo stabilimento, e l'operazione deve essere sempre diretta da un ufficiale del Corpo in uniforme.

Salvo il caso di flagranza di contrabbando, è vietato d'introdursi, per procedere a visite e perquisizioni, negli uffici postali o nelle vetture o scompartimenti dei treni ferroviari, dei piroscafi e delle tramvie destinati al servizio postale, senza preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e telegrafi o senza un'ordinanza dell'autorità giudiziaria.

È assolutamente vietato d'introdursi, per eseguirvi visite o perquisizioni, nelle case degli agenti diplomatici dei Governi esteri, ed in quelle degli altri rappresentanti di tali Governi, i quali godano identiche prerogative.

Norme per l'esecuzione delle perquisizioni.

Art. 40.

Nei casi in cui è prescritto l'intervento dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria per eseguire visite o perquisizioni, le guardie non possono farne a meno, anche se a ciò acconsentisse il proprietario o conducente del locale da perquisire.

L'intervento occorre pure per introdursi nei locali privati o domicili, al solo scopo di eseguirvi arresti o sequestri o per farvi qualsiasi altra constatazione, nè possono le guardie ritenersi dispensate dall'obbligo di richiederlo anche nel caso di flagrante contravvenzione o d'inseguimento continuato di fuggitivi.

Qualora le autorità invitate si rifiutassero d'intervenire alla perquisizione, le guardie si astengono dall'eseguirla, e riferiscono subito il rifiuto ai loro superiori, mediante processo verbale, per le denuncie giudiziarie od i provvedimenti amministrativi che, secondo i casi, siano necessari.

Art. 41.

Le perquisizioni debbono, di regola, eseguirsi alla presenza del proprietario o conducente dei locali da perquisire, o di un suo rappresentante.

In mancanza di essi, si richiede l'intervento di due parenti o vicini, oppure di qualche autorità del luogo. Eccezionalmente la perquisizione può eseguirsi anche senza l'intervento di alcuna di tali persone, quando siavi l'impossibilità di trovarne e siavi pericolo nell'indugio.

Art. 42.

Tutti gli oggetti che occorra di sequestrare nella perquisizione, debbono assicurarsi in pieghi o colli, chiusi e sigillati con contrassegni della forza operante e della persona che ha presenziato l'operazione, quando essa vi acconsenta.

Della eseguita perquisizione, anche se di esito negativo, si fa sempre constare mediante particolareggiato processo verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Se qualcuno degli intervenuti si rifiuta di firmare, se ne fa cenno nel verbale medesimo.

Il verbale deve essere trasmesso ai superiori del Corpo per l'ulteriore corso.

Art. 43.

Di regola non si possono praticare visite domiciliari e perquisizioni nei locali privati, senza il permesso del comandante di sezione o di tenenza o dell'ufficiale di maggior grado avente sede nel luogo in cui l'operazione deve eseguirsi.

Nel caso di assoluta e comprovata urgenza, ed in mancanza di ufficiali sul posto, l'autorizzazione può essere data anche dai comandanti di brigata o di distaccamento.

Se occorre il concorso di altri agenti della forza pubblica, la richiesta d'intervento viene fatta da chi ha autorizzato o deve dirigere la perquisizione, seguendo le norme stabilite dall'art. 37 per le richieste d'intervento dell'autorità giudiziaria.

(1) Sono ore diurne, a' termini del citato articolo del Codice di procedura penale, quelle dalle sette del mattino alle cinque della sera, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, e dalle cinque del mattino alle otto di sera, negli altri mesi.

(2) Sotto la denominazione di esercizi pubblici si comprendono alberghi, locande, trattorie, sale pubbliche per bigliardi, stabilimenti di bagni, osterie, caffè, ed altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori o altre bevande.

(3) Sono ufficiali di polizia giudiziaria, a' termini dell'art. 57, numeri 2, 3 e 4, del Codice di procedura penale: i giudici istruttori, i pretori, gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, i delegati di P. S., i sindaci e chi ne fa le veci.

indipendentemente dall'assistenza dell'autorità giudiziaria, le operazioni di perquisizione debbono esser dirette da un ufficiale del Corpo o da un comandante di sezione, e solo in mancanza dell'uno e dell'altro, dal comandante di brigata che ha giurisdizione nel luogo in cui la perquisizione va eseguita.

È fatta eccezione pel caso di flagranza o di pericolo nell'indugio, nel quale anche le guardie sono autorizzate a richiedere l'intervento dell'autorità competente e ad eseguire con la sua assistenza la perquisizione.

Accompagnamento di generi e di corpi di reato sequestrati.

Art. 44.

I generi ed i corpi di reato sequestrati debbono, di regola, essere scortati, ma non portati dalle guardie, a meno che si tratti di piccoli reperti.

Nel consegnare tali oggetti agli uffici incaricati di custodirli, le guardie debbono ritirarne ricevuta, che trasmettono poi ai superiori.

La scorta anzidetta viene eseguita, in massima, da un drappello di due o più uomini armati di moschetto e di sciabola inguainata.

Art. 45.

Le guardie non debbono ingerirsi nel pagamento delle spese occorrenti pel trasporto dei reperti, dovendo provvedervi gli uffici che li ricevono in consegna. Il comandante del drappello firma però la polizza di spesa che serve di quietanza da parte del trasportatore.

Nel caso che i reperti non possano essere consegnati subito agli uffici contabili e sia necessario licenziare il trasportatore, le guardie possono anticipare le spese di trasporto, ritirandone una regolare ricevuta, firmata dal trasportatore e da due testimoni.

Trasporto della corrispondenza.

Art. 46.

Pel trasporto della corrispondenza fra i vari reparti del Corpo, nei casi di urgenza, e quando non vi si possa provvedere convenientemente a mezzo della posta, si comandano, di regola, agenti isolati armati di rivoltella e di sciabola inguainata.

Le guardie incaricate dell'anzidetto trasporto si cambiano di brigata in brigata, per modo che ciascuna di esse non debba recarsi oltre la sede della brigata limitrofa a quella cui appartiene.

Art. 47.

Il servizio di scorta ai superiori del Corpo viene ordinato su richiesta di questi, e si esegue con le norme stabilite dall'articolo precedente pel servizio di corrispondenza.

È vietato di servirsi della scorta quando non si debbano ispezionare reparti del Corpo od il servizio dei medesimi, e nei viaggi da compiersi esclusivamente sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tramvie fatta eccezione pel caso in cui debbasi provvedere al ritiro od alla consegna delle paghe.

Servizi armati e disarmati.

Art. 48.

Per ogni effetto di ragione e di legge, tutti i servizi specificati negli articoli precedenti del presente capo debbono considerarsi servizi armati, anche quando si eseguono con la sola sciabola.

Si considerano servizi disarmati soltanto quelli eseguiti nell'interno delle caserme, escluso il servizio di picchetto o di piantone alla porta.

Non sono servizi armati i viaggi di tramutamento, anche se compiuti col trasporto materiale dell'arma.

Il servizio comincia quando l'agente esce dalla caserma o distaccamento per eseguirlo, e si ritiene ultimato quando, spirata l'ora di compimento del servizio, l'agente ritorna al punto di partenza, e, se ne è il caso, depone le armi.

Capo III.

Norme comuni alle varie specie di servizio

Contegno da serbarsi nell'esecuzione del servizio.

Art. 49.

Le guardie di finanza, nell'esercizio delle loro funzioni, debbono sempre tener presente che esse sono funzionari della pubblica Amministrazione ed agenti della forza pubblica. Il loro operato deve mirare esclusivamente alla tutela degli interessi dello Stato e dei cittadini.

Il loro contegno dev'essere costantemente improntato a cortesia, ma fermo, dignitoso e scevro da familiarità.

Nei rapporti coi cittadini debbono sempre usare modi urbani e corretti, specialmente quando eseguono servizi delicati come le perquisizioni domiciliari e le visite personali.

Nei rapporti con le autorità debbono mostrarsi deferenti e riguardose, anche quando non abbiano verso le medesime doveri gerarchici diretti, informando in ogni caso la loro azione al concetto di mutua tutela e di reciproco rispetto.

Art. 50.

Sulle operazioni ed istruzioni di servizio e sugli ordini ricevuti, è dovere delle guardie di osservare il più assoluto segreto, anche dopo di averli eseguiti.

Uso delle armi.

Art. 51.

Le guardie debbono mostrarsi prudenti e longanimi in servizio non ricorrendo alla forza od a violenze di qualsiasi specie, ove non sianvi assolutamente costrette; ma hanno anche il dovere di mostrarsi energiche e risolute, affinchè forza rimanga alla legge, quando trattisi di mantenere un'operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Esse possono far uso delle armi, ma soltanto quando non si possano in altro modo evitare pericoli gravi, certi ed imminenti e precisamente nei seguenti casi:

a) per necessaria difesa, e cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate o in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza all'adempimento del proprio mandato, quando siano tornate inutili le formali intimazioni ai resistenti di desistere dalla opposizione.

Le guardie debbono inoltre far uso delle armi nei servizi di pubblica sicurezza, quando ne sia dato ordine dall'autorità o dall'ufficiale, cui spetta il cómpito di assicurare l'esecuzione del servizio.

In ogni caso, ai sottufficiali ed alle guardie, è assolutamente vietato l'uso di armi che non siano quelle fornite dall'Amministrazione.

Le armi da fuoco debbonsi caricare al momento del bisogno, dovendosi normalmente tenere scariche, qualunque sia il servizio cui le guardie siano assegnate.

Art. 52.

Contro le persone che non oppongono violenta resistenza, anche se prendano la fuga per sottrarsi all'arresto o per sottrarre al sequestro le cose che hanno seco, non può farsi uso delle armi.

Se allo scopo anzidetto si adoperassero bestie da tiro o da soma, le guardie possono far uso delle armi per rendere impotenti le bestie, solo quando ciò non esponga a pericolo la vita delle persone; altrimenti debbono limitarsi ad impedire in altro modo il tentativo di frode.

Art. 53.

Nel caso di servizi eseguiti da agenti in drappelli operanti collettivamente, l'ordine di far uso delle armi dev'essere dato esclu-

sivamente dal comandante il drappello, al quale spetta intera la responsabilità dell'ordine stesso.

Travestimenti in abito civile.

Art. 54.

Per servizi speciali inerenti alla polizia finanziaria, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie possono essere autorizzati a vestire l'abito civile a' termini dell'art. 85 del regolamento d'istituzione e di disciplina del Corpo.

L'autorizzazione vien data con uno speciale ordine scritto di travestimento, rilasciato, mediante apposito registro, dal comandante di compagnia per gli ufficiali subalterni e dallo stesso comandante o dai comandanti di tenenza e di sezione pei sottufficiali e per le guardie.

I comandanti di legione, di circolo e di compagnia non hanno bisogno di speciale autorizzazione superiore per vestire l'abito civile, sempre quando per l'esecuzione di speciale servizio n riconoscano indispensabile l'uso per la buona riuscita dell'operazione ad compiersi.

Gli ufficiali subalterni possono, in via d'eccezione, vestire l'abito civile anche senza l'anzidetto ordine, nei casi di assoluta urgenza, che essi sono poi tenuti a giustificare.

In ogni caso, se debbono eseguire perquisizioni o constatare contravvenzioni, gli ufficiali travestiti devono essere muniti di una copia autentica del loro decreto di nomina.

Nei servizi compiuti da drappelli tutti i singoli agenti componenti il drappello devono essere muniti dell'ordine di travestimento.

Art. 55.

Nelle visite e nelle perquisizioni o nell'atto di constatare una contravvenzione, le guardie in borghese debbono rendere ostensibile, anche non richieste, l'ordine di travestimento.

Nei verbali compilati per operazioni di servizio eseguite, o per contravvenzioni accertate in abito borghese, dev'essere indicato sempre il documento che legittima il travestimento.

Art. 56.

L'ordine di travestimento deve essere individuale e limitato esclusivamente alla esecuzione del servizio, pel quale viene rilasciato, e che deve essere menzionato nell'ordine medesimo. Non può essere prorogato; e, appena scaduto, dev'essere ritirato e contrapposto alla matrice del registro da cui fu staccato.

È vietato il rilascio di ordini di travestimento per servizi periodici o non determinati, o che debbano eseguirsi di notte, eccetto che trattisi dei servizi di cui all'art. 32.

È vietato anche il rilascio di ordini di travestimento per servizi da compiersi col concorso di altri agenti della forza pubblica, i quali intervengano all'operazione in uniforme.

Capo IV.

Turni di servizio

Generalità.

Art. 57.

Nel ripartire per turno il servizio fra i componenti le brigate, devesi aver cura che le fatiche vengano equamente divise fra tutti, in modo, cioè, che ognuno concorra in misura eguale all'adempimento dei compiti assegnati a ciascun grado.

I comandanti di brigata devono partecipare ai servizi delle brigate, ma non sono tenuti a seguire il turno coi dipendenti.

In via ordinaria, ogni guardia o sottufficiale non deve prestare più di dieci ore di servizio al giorno; ma, in caso di bisogno, tutti devono concorrere ai servizi straordinari reclamati da speciali esigenze.

Distinzione dei turni di servizio.

Art. 58.

Rispetto alla durata, i turni di servizio si distinguono in:

a) turni pel servizio di sentinella e di vedetta;

b) turni pel servizio di piantone;

c) turni pel servizio di perlustrazioni, esplorazioni ed appostamenti;

d) turni pel servizio di visita o riscontro e di polizia finanziaria.

Pei servizi indicati alla lettera *e*) ed ai numeri seguenti dell'art. 19 non si debbono stabilire turni, dovendo i servizi stessi eseguirsi continuatamente sino al compimento.

Turni per le sentinelle e le vedette e pei piantoni.

Art. 59.

I turni pel servizio di sentinella e di vedetta non debbono avere durata superiore a sei ore di giorno ed a cinque di notte. Quelli pel servizio di piantone hanno durata variabile da cinque a dieci ore, a seconda delle località e dell'importanza dei posti da vigilare.

Quando il servizio di sentinella, vedetta o piantone viene eseguito presso uffici, fabbriche e stabilimenti sottoposti a vigilanza, i turni debbono ripartirsi in guisa da non arrecare incagli al lavoro degli uffici o stabilimenti.

Turni per le perlustrazioni ed appostamenti e pei servizi delle imbarcazioni.

Art. 60.

Per le perlustrazioni ed esplorazioni, eseguite da drappelli o da imbarcazioni, e per gli appostamenti, la durata dei turni varia, a seconda delle località, e può estendersi fino a 72 ore, non compreso il tempo occorrente per recarsi dalla caserma ai posti di servizio. Devesi preferire però la durata più breve, laddove possa adottarsi senza danno del servizio e con minor disagio degli agenti.

Pel servizio di perlustrazione eseguito da uomini isolati, i turni si stabiliscono in conformità di quanto è prescritto dall'articolo precedente per i piantoni, regolandoli in modo che la durata massima del servizio non sia assegnata nelle ore di giorno in estate ed in quelle di notte in inverno. Allo stesso modo si regolano i turni delle imbarcazioni che prestano servizio di porto, lagunare, lacuale e fluviale. Le imbarcazioni, che prestano servizio in sussidio permanente d'incrociatori a vapore o di piroscafi, seguono però il turno di questi.

Turni di visita e di polizia finanziaria.

Art. 61.

La durata dei turni di servizio di cui alla lettera *d*) dell'art. 58, viene regolata secondo le distanze da percorrere ed i servizi da compiere, per modo che i servizi stessi importino in complesso la minore spesa possibile per indennità di viaggio e di pernottazione.

Art. 62.

Agli effetti dell'ultimo comma del precedente art. 57, il servizio effettivo del personale comandato in turni di lunga durata, dopo le prime 24 ore, si computa per metà.

Turni di riposo.

Art. 63.

I comandanti di brigata stabiliscono nella caserma l'orario del riposo per il personale non comandato in servizio, e si assicurano che venga osservato effettivamente, per evitare che il personale si presenti stanco al nuovo turno di servizio.

TITOLO II.

Compiti di servizio nei riguardi doganali

CAPO I.

Vigilanza al confine di terra, lacuale e fluviale

Compito fondamentale di vigilanza.

Art. 64.

Nella vigilanza al confine di terra, lacuale e fluviale, precipuo dovere è quello d'impedire che venga attraversata la linea doganale per introdurre nello Stato merci in contrabbando.

I comandanti dei vari reparti del Corpo, istituiti per la vigilanza di confine, debbono procurarsi a tal uopo esatta conoscenza dei punti compresi nella rispettiva circoscrizione, pei quali il contrabbando può essere effettuato, e debbono regolare l'azione della forza, in guisa che questi punti siano continuamente vigilati dal personale di prima linea, controllato e sussidiato da quello operante in seconda linea.

Nei laghi e fiumi promiscui si deve inoltre impedire che i galleggianti bordeggino o si mettano in comunicazione con la terra, per evitare la possibilità che si carichino o scarichino merci dove non sono uffici doganali.

Divieto di oltrepassare la frontiera.

Art. 65.

Le guardie di finanza non possono, in servizio, oltrepassare la frontiera, nemmeno per legittima difesa o per inseguimento di contrabbandieri, eccettuati i casi in cui sianvi autorizzate da accordi intervenuti con gli Stati limitrofi.

Salvo i servizi presso le dogane internazionali, qualunque operazione di servizio eseguita su territorio estero è nulla, e chi la compie, oltre ad incorrere nelle sanzioni delle leggi penali generali e del regolamento di disciplina del Corpo, è anche personalmente responsabile dei danni eventuali.

Art. 66.

Quando accada eccezionalmente che, per ordine superiore, debbano recarsi in territorio estero, le guardie vi si recano completamente disarmate. È fatta eccezione pel servizio ordinario e straordinario presso le dogane internazionali o sui piroscafi dei laghi di confine, e per le scorte dei treni ferroviari internazionali.

Nel servizio sui piroscafi e sui treni, l'armamento deve però consistere nella sola sciabola.

Importazione di merci nello Stato.

Art. 67.

Le guardie incaricate della vigilanza al confine debbono curare che anche le merci, che s'intende introdurre legalmente nello Stato, vengano trasportate secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale.

Esse debbono a tal uopo curare che le merci anzidette vengano trasportate per le vie permesse, e far osservare il divieto che attraversino la linea doganale durante le notte, a meno che non trattisi di generi trasportati sulle ferrovie o dai corrieri, di oggetti appartenenti a viaggiatori, oppure di trasporti speciali autorizzati dall'Amministrazione.

Comunque arrivino le merci, le guardie debbono assicurarsi che vengano presentate alla più vicina dogana di confine, accompagnandovele quando sia necessario.

Servizio ai posti di osservazione.

Art. 68.

Ove le merci da importarsi nel Regno, prima di arrivare alla dogana, debbano essere presentate ad un posto di osservazione, le guardie che vi si trovano di servizio ritirano dal conduttore i documenti riguardanti le merci stesse, e, alla sua presenza, li chiudono in piego suggellato.

Con la bolletta di accompagnamento scortano quindi il carico fino alla dogana, alla quale lo consegnano unitamente a tutti i documenti relativi.

La scorta si esegue, secondo i casi, da uno o più uomini, i quali rimangono presso la dogana per tenere sorvegliate le merci, fin quando non siano licenziati dal capo dell'ufficio.

Art. 69.

Se la dogana non fosse autorizzata allo sdaziamento delle merci od alla spedizione ad altro ufficio con bolletta di cauzione, le guardie le scortano ad altra dogana vicina che abbia tale facoltà, purchè non disti più di dieci chilometri: altrimenti riconducono il carico al confine ed appongono sulla bolletta d'accompagnamento il « visto uscire dallo Stato ».

Scarico delle merci in dogana.

Art. 70.

Quando non sia diversamente disposto dal capo della dogana, le guardie debbono vigilare lo scarico delle merci arrivate alle dogane apponendo l'attestazione sui documenti che le accompagnano, e tenuto presente che lo scarico non può avvenire che col permesso del capo della dogana e nell'orario da lui stabilito.

Arrivi di merci per strade ferrate.

Art. 71.

Quando le merci provenienti dall'estero siano trasportate su strade ferrate, le guardie debbono vigilare il tratto di territorio nazionale che il treno debba eventualmente percorrere prima di giungere alla stazione in cui trovasi la dogana, allo scopo d'impedire che dal treno stesso vengano scaricate o gettate merci.

Se prima di giungere alla dogana vi fosse altra stazione nazionale dove trovinsi guardie per scortare il treno, l'agente incaricato della scorta ritira dal conduttore il plico dei documenti relativi alle merci e accompagna il treno fino alla dogana, al capo della quale consegna i documenti ricevuti.

Le guardie presenziano poi la verificazione dei carri e lo scarico dei bagagli.

Se l'arrivo dei treni ha luogo presso stazioni estere, nelle quali trovansi dogane italiane, le guardie non s'ingeriscono che delle merci destinate ad essere introdotte nel Regno, assicurandosi che siano accompagnate dai documenti doganali occorrenti, quando le merci stesse trovinsi sui treni in partenza diretti nello Stato.

Servizio nelle stazioni ferroviarie di confine.

Art. 72.

Nella stazione ferroviaria nazionale in cui trovasi la dogana, compito delle guardie è di impedire che escano merci o bagagli di viaggiatori, non presentati alla visita doganale.

A tal uopo, appena giunto il convoglio ferroviario, le uscite della stazione vengono chiuse, e vigilate da guardie, e contemporaneamente si collocano agenti alla testa ed alla coda del treno, per non perdere di vista i due lati.

Una o più guardie salgono sulla locomotiva per assicurarsi che non sianvi riposte merci soggette a dazio, e visitano quindi allo stesso scopo le carrozze dei viaggiatori man mano che questi ne discendono.

Visita dei bagagli dei viaggiatori.

Art. 73.

Per assicurare che tutti i bagagli dei viaggiatori vengano presentati alla dogana, salvo i provvedimenti speciali di vigilanza da adottarsi a seconda dei luoghi e quando la visita dei bagagli non av-

venga, durante la corsa dei treni ferroviari, nel treno, si destinano guardie in numero sufficiente:

alla porta della sala delle visite, con incarico di farvi entrare tutti i viaggiatori che portino seco bagaglio;

alla porta della sala dei bagagli, per curare che tutti i colli di bagaglio scaricati dal treno vengano presentati alla visita;

alla porta d'uscita dalla sala delle visite doganali, per impedire che i viaggiatori la oltrepassino senza aver presentato alla dogana tutto ciò che portano seco.

Durante le operazioni di visita dei bagagli, le guardie debbono curare il mantenimento dell'ordine, e far sì che nulla venga sottratto alla visita doganale.

Avendo occasione di rilevare irregolarità o tentativi di frode, manifestano i loro sospetti all'impiegato dirigente il servizio, astenendosi da qualsiasi atto che non sia ordinato dall'impiegato medesimo.

Art. 74.

Quando, per necessità di servizio, le guardie siano comandate ad eseguire la visita dei bagagli, tanto sui treni quanto nelle sale all'uopo destinate, devono attenersi agli ordini ed alle istruzioni degli ufficiali doganali, cui soltanto spetta la direzione del servizio e la conseguente responsabilità.

Visita dei bagagli e delle vetture dei detenuti.

Art. 75.

Le vetture ed i bagagli dei detenuti provenienti dall'estero vengono dalle guardie accompagnate al più vicino luogo di fermata, indicato dagli agenti della forza pubblica che li scortano, per quivi eseguire la visita doganale.

Pei colli contenenti corpi di reato, la visita deve limitarsi alla constatazione della incolumità dei suggelli apposti dall'autorità politica o giudiziaria.

Esenzione dalla visita doganale.

Art. 76.

Le guardie si astengono da qualunque visita:

alla corrispondenza che i corrieri diplomatici portano seco, in pieghi o colli suggellati dal Ministero degli affari esteri dello Stato che li spedisce;

ai pieghi di corrispondenza trasportati dai corrieri e dagli appaltatori postali e descritti nel foglio di via, nonchè ai colli in cui tali pieghi sono contenuti.

Nel caso però di fondato sospetto di infrazioni alle leggi finanziarie, le guardie hanno facoltà di accompagnare i corrieri, appaltatori postali o procacci fino all'ufficio di posta, per assistere all'apertura dei predetti colli, la quale non può essere fatta che dagli impiegati postali.

Arrivi di merci per via di lago.

Art. 77.

Vigilanza analoga a quella stabilita per gli arrivi da terra, le guardie esercitano anche rispetto alle merci provenienti dall'estero per via di lago.

Esse curano che queste merci vengano presentate ad una delle dogane estreme al momento di entrare nel Regno, se gli uffici doganali sono posti sulle sponde nazionali, oppure all'atto della spedizione nello Stato per via di lago, se gli uffici anzidetti sono posti sulle sponde estere.

Per le merci che arrivino da laghi promiscui si seguono le stesse norme stabilite per gli arrivi da terra.

Servizio doganale sui piroscafi lacuali.

Art. 78.

Quando sui piroscafi che percorrono i laghi di confine sia istituito un apposito servizio doganale di bordo, alle guardie che vi sono destinate spetta:

assicurarsi che tutte le merci e le provviste di bordo estere, esistenti sui piroscafi e sulle barche eventualmente condotte a rimorchio, siano inscritte in un elenco generale e negli elenchi parziali corrispondenti alle varie dogane di destinazione, i quali debbono essere presentati dai capitani dei piroscafi, appena giunti nelle acque dello Stato;

piombare i singoli colli delle merci stesse, oppure le reti o i copertoni, nei quali i colli fossero racchiusi, od anche i boccaporti quando le merci fossero riposte nella stiva dei galleggianti;

quando non siavi a bordo un funzionario doganale che vi provveda, emettere una bolletta d'accompagnamento per ogni dogana di destinazione delle merci, indicandovi il numero complessivo dei colli con riferimento al corrispondente elenco parziale ed a quello generale, nel quale ultimo prendono nota della bolletta emessa;

consegnare a ciascuna dogana, all'arrivo, l'elenco rispettivo e tutti gli altri documenti relativi alle merci che si sbarcano;

assistere alla visita dei bagagli dei viaggiatori, tenute presenti le disposizioni del precedente art. 74. Debbono però astenersi da qualunque atto che si riferisca a tale visita durante il percorso dei piroscafi sulle acque estere, osservate in ogni caso le Convenzioni internazionali che regolano l'azione dell'ufficio doganale di bordo nelle acque dello Stato finitimo.

Uscita delle merci dal confine.

Art. 79.

Le guardie di finanza in servizio al confine di terra, lacuale o fluviale, vigilano perchè anche le merci nazionali destinate alla esportazione dallo Stato, e quelle estere che si riesportino o che abbiano transitato per il territorio nazionale, percorrano all'uscita le vie permesse, e siano presentate alle dogane per l'adempimento delle prescritte formalità o per il pagamento del dazio, quando ne sia il caso.

Qualora siano tenute ad attestare l'uscita delle merci sui documenti doganali relativi, appongono il visto sui medesimi al momento in cui le merci attraversano la linea doganale, e di tali visti prendono nota in apposito registro.

Nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, ed in genere nelle operazioni di uscita per le quali siano prescritte bollette doganali munite di riscontrino, le guardie appongono le attestazioni ad esse demandate tanto sulla bolletta che sul riscontrino.

Disposizioni speciali per l'esportazione per ferrovia o per via di lago.

Art. 80.

Nella esportazione di merci per ferrovia, se la dogana che compie l'operazione si trova in territorio nazionale, le guardie, per attestare l'uscita, scortano i treni fino al passaggio della linea doganale; se la dogana si trova in territorio estero, concorrono al riscontro delle merci sui carri o nei magazzini ferroviari, e attestano l'uscita dopo di essersi assicurate che la relativa operazione doganale sia stata compiuta.

Nelle esportazioni per via di lago, l'uscita s'intende legalmente compiuta:

a) all'atto dell'imbarco, sul lago di Lugano;

b) all'entrata nelle acque dello Stato finitimo, sul lago Maggiore;

c) all'atto dello sbarco in territorio estero, sul lago di Garda.

CAPO II.

Vigilanza lungo la linea marittima nei porti e nelle rade

Vigilanza lungo la linea marittima.

Art. 81.

I cómpiti e gli scopi del servizio di vigilanza delle guardie d

finanza lungo il lido del mare, non differiscono sostanzialmente da quelli riguardanti la sorveglianza al confine di terra.

Precipuo dovere delle guardie in questo servizio è quello di impedire che qualsiasi galleggiante carico di merci rasenti il lido, si àncori od approdi nei luoghi in cui non siano dogane, ed in quelli non permessi a' termini delle leggi e dei regolamenti doganali e sulle privative.

In qualunque luogo ed in qualunque tempo le guardie debbono inoltre impedire qualsiasi operazione di sbarco o d'imbarco non autorizzata a' termini degli articoli seguenti.

Vigilanza nel mare territoriale.

Art. 82.

In sussidio della vigilanza litoranea, le guardie eseguono, con apposite imbarcazioni di crociera, servizi speciali per sorvegliare i movimenti dei galleggianti, che navigano entro il mare territoriale, e per impedire che compiano abusivi trasbordi od altre operazioni non permesse dalla dogana.

Art. 83.

Per eseguire le investigazioni opportune, nel mare territoriale le guardie salgono a bordo delle navi di portata non superiore a cento tonnellate, e si fanno presentare il manifesto e gli altri documenti relativi al carico; avvertendo però che non hanno obbligo di tenere il manifesto i bastimenti diretti all'estero, i quali giungano nel mare territoriale di rilascio forzato.

Ove constatino la mancanza del manifesto in un bastimento diretto ad un porto nazionale od accertino altre contravvenzioni, oppure trovino ostacolo all'adempimento del loro mandato, le guardie scortano il bastimento alla più vicina dogana per l'ulteriore procedimento.

Se i bastimenti sono di portata superiore a cento tonnellate, le guardie si limitano a sorvegliarne i movimenti; ma nel caso di tentativo di scarico o trasbordo di merci, richiedono al capitano i documenti di bordo ed accompagnano i legni alla dogana più vicina.

Art. 84.

A bordo di bastimenti esteri appartenenti a paesi con i quali si hanno speciali Convenzioni, le guardie possono recarsi a chiedere conto sommario del carico e dei documenti relativi, con le norme stabilite per i bastimenti nazionali; ma è ad esse vietato di procedere ad ulteriori investigazioni, ad accertamenti di contrabbando o ad atti di sequestro, senza l'intervento della competente autorità consolare.

Per compiere queste operazioni, quando siano necessarie, le guardie debbono invitare formalmente il capitano ad approdare nel più vicino porto, ed ivi richiedono l'intervento del console della nazione cui il bastimento appartiene.

Ove il capitano si rifiuti di accondiscendere all'invito od il console non intervenga entro il termine fissato nella richiesta, le guardie sono autorizzate ad eseguire senz'altro i cômpiti di loro istituto.

Art. 85.

Nel mare territoriale sono vietate assolutamente le visite a bordo di navi da guerra o di bastimenti da diporto (*yacht*) di qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi.

Le guardie debbono tuttavia vigilare acciocchè non vengano eseguite da questi bastimenti abusive operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.

Vigilanza nei porti e nelle rade.

Art. 86.

Nei porti e nelle rade le guardie, oltre ad esercitare i cômpiti di vigilanza ad esse assegnati nel mare territoriale, sorvegliano perchè i bastimenti, ai quali è permesso l'approdo, si àncorino nei luoghi stabiliti e non compiano operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco che col permesso della dogana, e nelle ore all'uopo determinate.

Pei piroscafi, però, ai quali è consentito di eseguire le dette operazioni in qualunque ora ed anche senza il preventivo permesso della dogana, le guardie si limitano ad assicurarsi:

a) che le merci vengano sbarcate tutte sotto la loro vigilanza e non siano poi rimosse dai luoghi o dai galleggiati in cui vengono deposte, senza il permesso della dogana;

b) che le merci da imbarcarsi siano soltanto quelle per le quali furono in precedenza emessi i regolari documenti doganali e che trovinsi depositate nei siti appositamente stabiliti.

Bastimenti in arrivo.

Art. 87.

Quando i bastimenti arrivati nei porti o nelle rade sono ammessi a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, le guardie vi si recano immediatamente a bordo, per prendere visione del manifesto e verificare sommariamente lo stato del carico, comprese le paccotiglie.

Riscontrano inoltre le provviste di bordo, delle quali pongono sotto suggello i generi di privativa e coloniali, gli spiriti, le polveri piriche e tutti gli altri generi che per disposizione ministeriale sono sottoposti all'obbligo del suggellamento, dopo di averne prelevate le piccole quantità concesse all'equipaggio ed ai passeggieri pel consumo nelle prime ore di permanenza in porto. Delle provviste suggellate e rilasciate fanno constare mediante l'emissione di apposita bolletta.

Le provviste che non possano essere conservate a bordo in luogo sicuro, vengono dalle guardie scortate fino ai magazzini doganali.

Quelle appartenenti a piroscafi che si fermano poco nei porti e per le quali il capo della dogana abbia permesso l'esonero dalla suggellazione, debbono esser vigilate dalle guardie fino al momento della partenza dei piroscafi stessi.

Nel caso in cui, per concessione del capo della dogana, debbano farsi prelevamenti dalle provviste, spetta alle guardie presenziarne il suggellamento e risuggellamento, facendone annotazione nella bolletta già rilasciata al capitano.

La procedura stabilita per le provviste di bordo si segue dalle guardie anche per le paccotiglie, quando queste non siano indicate specificatamente nel manifesto con le altre merci, per la difficoltà di farne una esatta descrizione.

Art. 88.

Le prescrizioni dell'articolo precedente non si osservano dalle guardie pei bastimenti indicati nell'art. 85, i quali sono esenti dall'obbligo del manifesto e dalla visita sommaria.

Vidimazione dei manifesti.

Art. 89.

In prova dei riscontri eseguiti a bordo dei bastimenti arrivati, le guardie vidimano il manifesto presentato dai capitani, avvertendo che questo manifesto dev'essere:

a) pei bastimenti provenienti dall'estero, quello rilasciato dall'autorità doganale o portuaria del luogo di partenza, se in questo si rilasciano manifesti di partenza; oppure quello compilato dagli stessi capitani, vistato o no dall'autorità consolare italiana, a seconda delle disposizioni all'uopo emanate dal Ministero delle finanze, in applicazione dell'art. 25 della legge doganale;

b) pei bastimenti provenienti da altro porto del Regno, quello di partenza ad essi rilasciato dalla dogana od il lasciapassare che ne tiene luogo.

Pei piroscafi delle Società di navigazione i manifesti possono essere consegnati alle guardie della dogana, cui sono stati presentati anticipatamente all'arrivo del piroscafo. In tal caso, per le provviste di bordo non descritte nel manifesto, questo dev'essere inte-

grato da un'apposita nota che le guardie debbono richiedere al capitano, quando si recano a bordo per la visita sommaria.

In ogni caso, nel vidimare il manifesto, le guardie che hanno eseguito la visita sommaria devono indicare l'ora dell'approdo e quella della visita e descrivere per qualità e quantità le provviste di bordo poste sotto suggello o verificate per la consegna alla dogana.

Inoltre, se il manifesto è costituito di più fogli, debbono firmare ciascun foglio ed indicare nella vidimazione il numero dei fogli di cui esso si compone.

Art. 90.

Quando riscontrino irregolarità in confronto del manifesto, le guardie ne fanno annotazione esatta nel medesimo. Nel manifesto riportano in tal caso anche le dichiarazioni fatte dal capitano, al quale esse debbono chiedere spiegazioni, invitandolo poi a sottoscrivere l'osservazione.

Qualora però riscontrino differenze fra le merci descritte nel manifesto e quelle esistenti a bordo, ritirano dal capitano tutti i documenti relativi al carico, compreso il manifesto, e li consegnano alla dogana.

Dev'essere inoltre cura delle guardie di annullare tutti gli spazi in bianco esistenti nel manifesto; convalidare con la firma del capo drappello le annotazioni che eventualmente vi riscontrino, e ripetere, firmandole, tutte le indicazioni non chiare o corrette.

Adempiuti tali còmpiti, le guardie riconsegnano il manifesto al capitano, al quale spetta di presentarlo alla dogana.

Perquisizioni a bordo dei bastimenti.

Art. 91.

Nei casi di sospetto di contravvenzione, le guardie possono eseguire sui bastimenti anche perquisizioni.

Pei bastimenti esteri appartenenti a paesi, coi quali esistano speciali convenzioni, debbono però osservare, in tal caso, le disposizioni dell'art. 84. Inoltre, le perquisizioni su questi bastimenti non possono eseguirsi senza l'autorizzazione espressa dell'ufficiale di maggior grado residente nel luogo o, in mancanza di un ufficiale, del capo della dogana.

L'ufficiale o il funzionario che autorizza la visita deve firmare anche la richiesta d'intervento alla competente autorità consolare.

Art. 92.

Qualora per gravi indizi di frode occorra di dover eseguire perquisizioni su RR. navi, le guardie procedono con le norme stabilite dal primo comma dell'art. 39 per le perquisizioni negli stabilimenti militari e marittimi.

Bastimenti che non presentano il manifesto.

Art. 93.

Le guardie sorvegliano continuamente, dal momento dell'arrivo fino a quello della partenza, i bastimenti che sono esonerati dall'obbligo della presentazione del manifesto, perchè approdati per forza maggiore o perchè si fermano nel porto per non più di 24 ore senza compiervi operazioni di commercio.

Uguale sorveglianza esercitano sui bastimenti giunti senza manifesto, impedendo che essi eseguano operazioni non autorizzate espressamente dalla dogana.

Bastimenti carichi di sale e tabacco.

Art. 94.

Qualora approdino bastimenti con carico di sale e tabacchi in un porto non compreso fra quelli autorizzati all'approdo, le guardie debbono impedire che essi compiano qualsiasi operazione di carico o scarico, sottoponendoli a speciale vigilanza permanente a bordo, a spese dei rispettivi capitani.

Bastimenti provveduti di speciali lasciapassare.

Art. 95.

Le guardie hanno l'obbligo di riscontrare anche i lasciapassare per manifesto, che si rilasciano per più viaggi e per un tempo non maggiore di tre mesi, alle barche ed ai rimorchiatori di portata non maggiore di 20 tonnellate, viaggianti senza merci o soltanto con merci nazionali non soggette al vincolo della bolletta di cauzione.

Se i predetti documenti sono scaduti di validità, o se per altra ragione non possono più servire, le guardie li ritirano e li consegnano alla dogana.

Sbarco delle merci.

Art. 96.

Le guardie debbono assicurarsi che le operazioni di sbarco effettuate quelle indicate nel 2° comma dell'art. 86, siano sempre autorizzate dalla dogana, la quale dà di regola il permesso relativo sulla copia del manifesto o sulle dichiarazioni presentatele dai destinatari delle merci.

Le merci sbarcate vengono da esse sorvegliate fin quando non siano sdoganate o introdotte nei magazzini doganali, avvertendo che le merci debbono essere presentate alla dogana nella stessa condizione in cui vengono estratte dalla stiva del bastimento.

La stessa vigilanza le guardie debbono esercitare sulle merci nazionali arrivate in cabotaggio, impedendo che vengano depositate insieme alle merci estere, fintantochè non vengano reintrodotte nello Stato o rispedite altrove, oppure riposte in appositi magazzini indicati dalla dogana.

Art. 97.

Spetta alle guardie di scortare le merci sbarcate, che si debbano eventualmente trasportare da una ad altra sezione doganale, sia per via di terra che per via di mare, quando la scorta venga ordinata dal capo della dogana.

Parimente, le guardie scortano le merci che rimangono sui bastimenti i quali provengano da mare e debbano per fiumi o canali, recarsi nell'interno del Regno, quando la visita delle merci stesse debba aver luogo, per autorizzazione del capo della dogana, nel luogo di destinazione dei bastimenti.

Trasbordo delle merci.

Art. 98.

Salvo che non sia disposto diversamente dal capo della dogana, le guardie debbono sempre presenziare le operazioni di trasbordo nei luoghi e nel tempo determinati dalla dogana che le autorizza, tanto se le operazioni stesse si fanno direttamente da bordo a bordo o per mezzo di barche d'alleggio, quanto se si fanno con breve sosta delle merci sulle banchine o nei magazzini doganali

Scopo dell'assistenza è quello di stabilire la identità dei colli e delle merci alla rinfusa che si trasbordano in confronto dei documenti doganali consegnati alle guardie col permesso di trasbordo.

Il riscontro deve essere fatto all'atto dell'imbarco sul bastimento che riceve le merci, man mano che queste vengono trasbordate dall'altro bastimento o dalle barche di alleggio; oppure sulle banchine al momento dell'imbarco, se le merci furono sbarcate in attesa di trasbordo.

Imbarco delle merci.

Art. 99.

Rispetto all'imbarco delle merci, le guardie debbono vigilare perchè, salva l'eccezione di cui all'art. 86, le operazioni si compiano nelle ore permesse ed in conformità delle autorizzazioni date dalla dogana e dei documenti doganali relativi alle merci stesse.

Esse curano, inoltre, che a bordo dei bastimenti non si imbarchino merci, fin quando non siano ultimate le operazioni di sbarco

o di trasbordo, salvo che siavi uno speciale permesso del capo della dogana.

Art. 100.

Nel caso d'imbarco di merci estere non accompagnate da bollette di cauzione o di merci che si esportano con restituzione di diritti, spetta alle guardie di scortarle fino a bordo, a meno che, per disposizioni permanenti o date di volta in volta dal capo della dogana, non sia stabilito che si prescinda dalla scorta.

Art. 101.

Ove, per qualsiasi motivo, non possa effettuarsi l'imbarco già permesso dalla dogana di merci nazionali che abbiano pagato dazio per la esportazione, le guardie debbono tenere sotto vigilanza continua tali merci, fin quando la dogana non abbia provveduto pel compimento dell'operazione.

Disposizioni comuni all'imbarco, allo sbarco ed al trasbordo.

Art. 102.

Le guardie destinate ad assistere alle operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco, debbono assicurarsi della corrispondenza delle merci coi documenti doganali ed attestare su questi l'avvenuta operazione, indicando le eventuali differenze riscontrate.

Nelle operazioni di sbarco dei bagagli dei passeggieri provenienti da scali esteri o nazionali, le guardie debbono attenersi strettamente alle norme tracciate dai precedenti articoli 73 e 74.

Quando si tratti d'imbarco delle merci menzionate nell'art. 100, l'attestazione deve comprovare non soltanto l'eseguito imbarco, ma anche l'esistenza delle merci sul bastimento in partenza. A tal uopo se la bolletta doganale è munita di contro-bolletta e di riscontrino l'attestazione dev'essere apposta anche su questi ultimi.

Art. 103.

Alle operazioni di sbarco e trasbordo di sale e tabacchi, le guardie debbono assistere continuamente. Ultimata l'operazione si recano poi a bordo del bastimento, per constatare se vi si trovino altri generi di privativa, e fanno di ciò speciale annotazione nel manifesto presentato alla dogana.

Art. 104.

Per le merci che si imbarcano a riprese con l'emissione di buoni in dipendenza della bolletta doganale, l'attestazione si appone anche sui singoli buoni.

Dei visti apposti per attestare l'imbarco e lo sbarco di merci, le guardie prendono nota in apposito registro, nel quale riportano il numero, la data e la qualità del documento doganale su cui hanno apposto l'attestazione.

Art. 105.

Quando lo sbarco, l'imbarco od il trasbordo delle merci avvengano soltanto per una parte delle merci indicate nei rispettivi documenti doganali, le guardie attestano su questi documenti la parziale operazione, consegnandoli poi alla dogana.

Se, per l'immediata partenza del bastimento, non potessero trattenersi i documenti relativi all'imbarco od al trasbordo, le guardie appongono l'attestazione, e ne informano la dogana per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 106.

Per le operazioni di sbarco, trasbordo ed imbarco compiute, tanto di giorno quanto di notte, dalle navi da guerra nazionali, od anche estere per gli Stati coi quali siavi reciprocità di trattamento, le guardie si limitano a sorvegliare le merci da mare. Quando però le merci destinate all'imbarco od al trasbordo sulle dette navi siano estere, le guardie le scortano fin sotto la nave e ritirano, sui documenti doganali riferentisi alle merci, un'attestazione di ricevuta, scritta dal comandante o da chi per esso.

Allo stesso modo le guardie si regolano per i bastimenti da diporto (*yachts*), avvertendo che i soli *yachts* di bandiera estera possono imbarcare merci estere per provvista o dotazione di bordo, quando appartengono ad uno Stato che accordi eguale trattamento ai *yachts* italiani, che approdano nei suoi porti.

Disposizioni speciali per il cabotaggio.

Art. 107.

Nelle operazioni d'imbarco, sbarco e trasbordo di merci in cabotaggio, oltre all'adempimento degl'incarichi già specificati negli articoli precedenti, spetta alle guardie di finanza:

a) accertare, col concorso degl'impiegati doganali, od anche senza questo concorso, quando così sia disposto dal capo della dogana, l'esistenza a bordo delle merci giunte in cabotaggio ed altrove destinate nel caso di reintroduzione parziale:

b) vigilare l'imbarco e lo sbarco, anche fuori del circuito degli uffici doganali, delle merci che alla rinfusa possono spedirsi in cabotaggio e reintrodursi nello Stato senza documenti doganali, perchè esenti da qualsiasi diritto di confine all'importazione ed all'esportazione e non soggette a vincoli stabiliti da leggi speciali:

c) sorvegliare il movimento delle botti e dei barili vuoti spediti in cabotaggio e reintrodotti nello Stato senza lasciapassare, al fine di accertare che siano muniti del bollo che ne prova la nazionalità:

d) accertare il regolare stato delle stive e dei compartimenti dei piroscafi ammessi al trasporto delle merci in cabotaggio, nei modi stabiliti dall'art. 64 della legge doganale (1):

e) vigilare continuamente le merci che devono essere spedite con la procedura speciale della lista di carico, fintanto che non siano imbarcate e rinchiuse nelle stive, non abbandonando il piroscafo finchè non sia piombato il boccaporto o l'accesso al compartimento:

f) procedere allo spiombamento delle stive all'arrivo dei piroscafi, previo accertamento dell'integrità della chiusura e dei contrassegni apposti dalla dogana di partenza, fare il riscontro sommario dei colli, man mano che vengono estratti dalle stive, in confronto dei lasciapassare-lista di carico e scortarli a terra fino all'introduzione nei magazzini;

g) se debbono rimanere merci a bordo dopo le operazioni di sbarco ed imbarco, sorvegliare continuamente le stive dei piroscafi, fin quando rimangono aperte pel compimento delle operazioni anzidette:

h) scortare da uno ad altro piroscafo le merci spedite con l'anzidetta procedura, nel caso che debbano essere trasbordate.

Bastimenti in partenza.

Art. 108.

Pei bastimenti in partenza le guardie debbono assicurarsi che essi non escano dal porto o dalla rada senza aver ricevuto il permesso dalla dogana. Le guardie debbono anche procurare di accertarsi che le merci portate dai bastimenti in partenza siano regolarmente coperte dai documenti doganali.

Spetta inoltre ad esse di apporre il visto di riscontro all'atto della partenza, sul lasciapassare per manifesto di cui al precedente art. 95, e di sorvegliare anche i galleggianti che partono carichi di merci per le quali è libero l'imbarco e lo sbarco senza recapiti doganali.

(1) *Art. 64 della legge doganale.* — Il trasporto delle merci da un porto all'altro dello Stato in apposita stiva o parte di stiva dei piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate, adattata e chiusa nei modi stabiliti dalle dogane, è sottoposto al solo riscontro esteriore dei colli in confronto delle liste di carico nelle quali saranno descritte le merci secondo le relative polizze di carico.

Disposizioni comuni pel servizio di mare.

Art. 109.

Ogniqualvolta le guardie si mettano in contatto con bastimenti non ancora ammessi a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, debbono porsi a disposizione dell'autorità portuaria, al pari dell'equipaggio dei bastimenti.

I legni di qualsiasi specie addetti al servizio della guardia di finanza sono assimilati, nei rapporti della sanità marittima, a quelli della Regia marina.

Capo III.

Vigilanza presso le dogane e nei depositi doganali

Generalità.

Art. 110.

Le attribuzioni delle guardie di finanza presso le dogane sono di sorveglianza nei locali interni e negli spazi doganali, e di riscontro alla porte ed ai varchi di uscita delle merci dai locali e spazi suddetti.

La sorveglianza ha per iscopo di far osservare le disposizioni date dall'autorità competente per il buon ordine e per la sicurezza dei locali delle dogane, e di impedire che avvengano sottrazioni, manipolazioni, confusioni e sostituzioni di merci.

Il riscontro si esercita nel fine di assicurare che non si asportino merci dalla dogana o dagli altri luoghi, in cui furono verificate, se non sono accompagnate dalla rispettiva bolletta.

Art. 111.

Le guardie che prestano servizio di sorveglianza nei locali interni e negli spazi doganali dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dal capo della dogana e, per esso, dai capi dei reparti dell'ufficio cui sono rispettivamente addette, ed eseguono gli ordini e le istruzioni che ricevono da questi funzionari.

Le guardie incaricate del servizio di riscontro, operano secondo gli ordini dati dai superiori del Corpo d'accordo col capo della dogana.

Uscita delle merci dalla dogana.

Art. 112.

Compito principale delle guardie destinate al servizio di riscontro presso le dogane è quello di accertare sommariamente la corrispondenza delle merci con la bolletta che le accompagna.

Se la bolletta è di data anteriore al giorno dell'uscita delle merci, le guardie si assicurano anche che siano stati pagati i diritti suppletivi di magazzinaggio, promuovendone altrimenti la riscossione.

Delle bollette prendono nota in apposito registro di riscontro, nel quale descrivono anche le merci a cui si riferiscono i documenti; dopo di che, appongono su questi l'attestazione di uscita, per esaurirli ed impedirne il doppio uso.

Art. 113.

Quando l'uscita di una partita di merci dalla dogana avvenga a riprese mediante buoni, le guardie considerano questi buoni come bollette, vi appongono il visto uscire, li annotano in altro speciale registro e li riconsegnano poscia alla dogana.

Nelle dogane in cui è prescritto l'uso di bollette munite di riscontrini le guardie appongono anche su questi le attestazioni apposte sulle bollette, dalle quali li staccano al momento dell'uscita delle merci dalla dogana.

Controvisite.

Art. 114.

In caso di fondato sospetto d'irregolarità o di frode riguardo alle merci che escono dal recinto doganale, le guardie di finanza devono richiedere che esse vengano sottoposte a controvisita.

La richiesta deve farsi o all'impiegato doganale, che fosse destinato dalla dogana al servizio di riscontro permanente delle merci, o al capo del servizio-visite, e, dove l'uno e l'altro manchino, al capo della dogana.

La controvisita si esegue da un impiegato della dogana, all'uopo delegato, o dal capo della dogana stessa, con la presenza del richiedente, il quale prende nota degli elementi distintivi della bolletta relativa alle merci verificate e li trascrive nel registro di riscontro, aggiungendo un breve cenno dei motivi che determinarono la richiesta della controvisita.

Art. 115.

Nelle operazioni di sdoganamento compiute fuori del recinto doganale, la controvisita può essere richiesta anche prima che le merci vengano rimosse dai locali in cui l'operazione ha avuto luogo, purchè la relativa bolletta sia già stata registrata dalla dogana e consegnata alla parte.

Art. 116.

Negli uffici doganali presso le stazioni di confine, dove una seconda visita potrebbe ostacolare il movimento dei treni, non si debbono di regola richiedere controvisite, salvo il caso di assoluta certezza di frode.

Nei predetti uffici, però, le guardie che concorrono alla visita, diretta dagl'impiegati doganali, possono sottoporre a questi i rilievi che reputano opportuni, durante l'operazione.

Vigilanza presso i depositi doganali.

Art. 117.

Nelle operazioni che si compiono presso i depositi doganali posti fuori del recinto delle dogane, spetta alle guardie:

a) assistere all'introduzione delle merci ed apporre corrispondente attestazione sulle dichiarazioni, ad operazione compiuta, avvertendo che se la visita doganale si deve compiere presso i magazzini, le merci debbono essere scortate fino ai magazzini stessi o tenute poi sotto continua vigilanza, fino al momento dell'immissione nel deposito:

b) presenziare l'estrazione delle merci dal deposito ed apporre il visto sui documenti doganali relativi, tenendo sotto continua sorveglianza le merci stesse fino al compimento dell'operazione doganale se, per concessione del capo della dogana, la visita non dovesse eseguirsi nell'interno dei magazzini:

c) sorvegliare e scortare fino all'imbarco le merci che si estraggono dai depositi per essere spedite all'estero o ad altra dogana per via di mare, quando l'operazione non sia fatta con bolletta di cauzione:

d) presenziare ogni operazione di travaso, di scomposizione o ricomposizione di colli o di mutamento di recipienti, accertandosi che le operazioni stesse abbiano luogo nei modi permessi dalla dogana;

e) intervenire alle verificazioni ordinarie e straordinarie eseguite dalla dogana:

f) scortare le merci che vengono eventualmente trasportate dai depositi alla dogana, o da uno ad altro magazzino di deposito, tranne quando si tratti di magazzini privati esenti dall'obbligo della seconda chiave, nel qual caso le guardie si limitano a vigilare l'uscita e l'entrata delle merci, ove ciò sia disposto dalla dogana.

Vigilanza nei magazzini generali.

Art. 118.

Agli effetti della vigilanza, alle guardie di finanza in servizio presso i magazzini generali spettano gli stessi compiti che esse adempiono presso i depositi doganali di proprietà privata. Esse debbono però tenere sorvegliati tutti gli accessi ai magazzini, nelle ore di esercizio, a garanzia dei diritti doganali, e provvedere anche, allo stesso

effetto, per la vigilanza esterna, saltuaria, nelle ore in cui i magazzini sono chiusi.

Vigilanza nei depositi franchi.

Art. 119.

Le guardie destinate al servizio di vigilanza presso i depositi franchi, curano che in questi non vengano introdotte merci senza il permesso della dogana, e non se ne estraggano che per essere presentate all'ufficio doganale.

A tal uopo riscontrano le merci che s'introducono o si estraggono dal deposito in confronto dei relativi documenti doganali, sui quali appongono analogo visto.

Essendo i depositi franchi considerati fuori della linea doganale, le guardie non s'ingeriscono nelle operazioni che vi si compiono all'interno; ma vigilano tuttavia per impedire che vi si detengano merci non ammesse all'introduzione nei depositi stessi, e per assicurarsi che non vi si preparino frodi e vi si osservino le discipline doganali prescritte dai regolamenti speciali.

Capo IV.

Servizio nelle zone di vigilanza

Generalità.

Art. 120.

Nelle zone doganali di vigilanza, stabilite lungo il confine di terra o lacuale e lungo il lido del mare, le guardie adempiono i cómpiti generali di sorveglianza tendenti alla repressione del contrabbando sfuggito alla vigilanza di prima linea. Si assicurano inoltre che vengano osservate le prescrizioni concernenti la circolazione ed il deposito dei generi sottoposti a speciali vincoli, per la detenzione ed il trasporto nelle zone medesime.

Vigilanza sulle merci in circolazione.

Art. 121.

Per l'adempimento del cómpito accennato nell'articolo precedente agli effetti della legge doganale, le guardie possono visitare tutte le merci estere che circolino o siano custodite nelle zone, per accertarne la legittima provenienza.

Per le merci soggette all'obbligo della bolletta di legittimazione richiedono inoltre la presentazione del documento, tenendo presente, che nel caso in cui le merci debbano percorrere un tratto della zona di vigilanza per essere presentate all'ufficio che deve emettere la bolletta, basta a legittimarne il trasporto il permesso dato per iscritto da tale ufficio, sulla richiesta o dichiarazione presentata pel rilascio della bolletta stessa.

Inoltre, ove per l'emissione di tale bolletta, il capo dell'ufficio doganale disponga che la visita e la bollatura delle merci sia fatta presso il proprietario, le guardie debbono eseguire tali operazioni o intervenirvi in concorso degl'impiegati doganali, secondo le disposizioni che ricevono dal predetto funzionario.

Art. 122.

Le guardie riscontrano le merci indicate nell'articolo precedente, accertandone la esatta corrispondenza con le bollette di legittimazione e verificando che queste siano intestate al trasportatore delle merci e non siano scadute di validità. La validità dev'essere esaminata tanto rispetto al termine assegnato pel trasporto, quanto pel documento da cui le bollette traggono origine; avvertendo che non sono valide le bollette di legittimazione derivanti da altre di pagamento, quando queste ultime siano di data anteriore ad un anno.

Constatando qualche irregolarità, considerano nulla la bolletta e non permettono la continuazione del trasporto delle merci, dichiarandole in contravvenzione; se riscontrano invece che tutto è regolare, appongono sulla bolletta un visto, indicante il giorno e l'ora dell'eseguito riscontro, nonchè la direzione che seguono le merci riscontrate.

Art. 123.

Nessuna ingerenza esercitano le guardie nei trasporti delle merci di cui al secondo comma dell'art. 121, nei Comuni situati entro la zona di vigilanza, nei quali, a' termini dell'art. 69 della legge doganale (1), le merci stesse possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta, a meno che non si abbiano indizi che provengano da contrabbando.

A tal effetto, presso le brigate che eseguono il servizio di vigilanza nelle zone doganali, sarà tenuto in corrente un elenco degli anzidetti Comuni, che sono compresi nella rispettiva circoscrizione.

Art. 124.

Per le merci sottoposte al vincolo della bolletta, trasportate per mezzo delle strade ferrate, le guardie debbono astenersi dal richiedere la bolletta, se le merci attraversano, soltanto per una parte del percorso, la zona di vigilanza, ma partono da una stazione o sono destinate ad altra stazione nelle quali la circolazione e la detenzione sono libere da vincoli doganali.

Quando però il trasporto sia fatto con vagoni piombati e sia necessario, a' termini del regolamento doganale, di scortare la merce dalla stazione di arrivo al luogo definitivo di destinazione, spetta alle guardie, su richiesta dell'Amministrazione ferroviaria o del destinatario, di provvedere allo spiombamento ed alla scorta.

Depositi all'ingrosso di generi soggetti a vincolo doganale.

Art. 125.

Le guardie esercitano una continua vigilanza, eseguendovi periodici riscontri, anche nei depositi all'ingrosso di generi, pei quali, nelle zone doganali, siano prescritti il permesso dell'Intendenza di finanza e la bolletta di legittimazione.

Nelle visite presso questi depositi, le guardie, oltre ad assicurarsi della esistenza e della validità dei citati documenti, riscontrano sempre le quantità delle merci in confronto delle bollette di legittimazione, accertandosi che le bollette di pagamento siano intestate al depositante e quelle di legittimazione siano alla di lui destinazione. Nel caso che le merci siano effettivamente in quantità minore di quella risultante dai documenti, discaricano da questi le merci consumate, ritirando le bollette esaurite, per modo che rimangano al proprietario del deposito quelle di data più recente. Se le merci risultano in quantità maggiore, accertano la contravvenzione per le eccedenze non coperte dai documenti di legittimazione.

Capo V.

Vigilanza nell'interno del territorio

Vigilanza speciale nelle stazioni ferroviarie interne.

Art. 126.

In tutto il territorio del Regno le guardie di finanza debbono impedire la circolazione, la detenzione ed il consumo di merci con-

---

(1) *Art. 69 della legge doganale.* — I generi indicati nel precedente articolo possono circolare e detenersi senza obbligo della bolletta e del bollo doganale, anche per quantità maggiori alle sopraindicate, purchè non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei Comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei Comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei Comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'art. 34, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione quanto nei depositi.

trabbandate, e reprimere qualsiasi frode alle leggi ed ai regolamenti di finanza in genere.

A tal uopo esse esercitano, di preferenza, attiva sorveglianza presso le stazioni ferroviarie, tramviarie e simili, e nelle altre località in cui si verifica movimento di merci.

Art. 127.

Per l'adempimento dei còmpiti di cui all'articolo precedente, le guardie hanno facoltà di entrare nelle stazioni ferroviarie, verificare le merci in arrivo, in transito ed in partenza, e richiedere al capo stazione tutte le indicazioni che ritengono opportune, relativamente ai colli che sospettino contenere merci di contrabbando o generi di privativa. Quando siano richieste dai capi delle stazioni ferroviarie, debbono anche prestarsi ad assistere alla apertura dei colli che quelli ritengano sospetti nei riguardi finanziari.

In tali casi, le merci ed i bagagli riconosciuti di contrabbando debbono essere trattenuti nella stazione di partenza od in altra successiva se fossero gia stati spediti, e le guardie li identificano od assicurano, dandoli in consegna al capo della stazione, pel tempo occorrente alla compilazione del processo verbale, cui devesi - di regola - provvedere immediatamente.

Poscia rilasciano al capo stazione copia autentica del verbale e ritirano le merci sequestrate, per consegnarle all'ufficio che deve procedere per la contravvenzione, secondo le disposizioni contenute nel successivo titolo VII.

Qualora i capi stazione si rifiutino di presenziare l'apertura di colli che si sospettino di contrabbando, le guardie, per eseguire le verifiche, debbono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 128.

Agli ufficiali della guardia di finanza è inoltre consentito, per vigilare sul movimento delle merci, di esaminare i registri delle stazioni ferroviarie, riferentisi tanto alle spedizioni in partenza quanto a quelle in arrivo.

Per tali verifiche essi si rivolgono al capo della stazione, e le eseguiscono poi con riguardo alle esigenze del servizio ferroviario, in guisa che questo non abbia ad esserne perturbato. In caso di rifiuto, gli ufficiali ricorrono all'autorità giudiziaria per ottenere l'ordinanza di consegna dei registri per le necessarie operazioni.

Art. 129.

Nel caso di sospetto che fra le merci spedite in vagoni chiusi e piombati dalle ferrovie si nascondano colli di contrabbando, le guardie possono chiedere che siano rimossi i piombi dai vagoni per le opportune verifiche, anche presso una stazione che non sia quella di destinazione delle merci.

Per non incagliare il movimento dei treni, tale operazione deve essere fatta, di regola, in una delle stazioni in cui la fermata stabilita dall'orario sia tale da permettere la verificazione delle merci e il successivo ripiombamento dei carri. A tale effetto le guardie possono prendere posto sul treno, senza pagamento del biglietto per scortarlo fino ad una delle anzidette stazioni.

L'apertura dei vagoni ed il riscontro delle merci deve sempre aver luogo col concorso del capo convoglio e di un impiegato della stazione, e devesi far risultare da un processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Spiombamento e ripiombamento dei vagoni.

Art. 130.

Le guardie debbono aderire alle richieste delle Amministrazioni ferroviarie per presenziare lo spiombamento ed il ripiombamento dei vagoni piombati dalle dogane, quando debbasi eventualmente provvedere, durante il viaggio, al cambiamento del mezzo di trasporto delle merci spedite con bolletta di cauzione in vagoni piombati, e non siavi una dogana od altro ufficio finanziario vicino alla stazione in cui l'operazione deve eseguirsi.

In tal caso le guardie, verificata la incolumità delle chiusure doganali, assistono allo scarico, provvedono all'assicurazione dei nuovi mezzi di trasporto mediante l'apposizione di altri contrassegni, e fanno di tutto ciò speciale menzione nella bolletta di cauzione che accompagna le merci.

Parimente, a richiesta degli agenti delle ferrovie, le guardie debbono prestarsi ad apporre ai vagoni nuovi contrassegni in sostituzione di quelli eventualmente perduti durante il viaggio, avvertendo che l'aggiunta dei contrassegni può esser fatta senza formalità alcuna, quando quelli rimasti siano sufficienti a garantire che non siano state alterate le chiusure doganali; altrimenti si deve provvedere al riscontro del carico in confronto della bolletta doganale e col concorso degli agenti ferroviari. Nel primo caso basta far annotazione dell'operazione compiuta sulla bolletta; nel secondo occorre compilare apposito processo verbale, indicando lo stato dei carri, il risultato del riscontro fatto alle merci ed il numero e la qualità dei nuovi contrassegni apposti. Il verbale viene poi trasmesso alla dogana cui le merci sono destinate.

Vigilanza speciale sui condannati per contrabbando.

Art. 131.

In tutto il territorio del Regno le guardie di finanza concorrono all'esercizio della vigilanza speciale sui condannati per contrabbando, a' termini dell'art. 101 della legge doganale e secondo le determinazioni ad esse comunicate dall'autorità giudiziaria o da quella di pubblica sicurezza.

L'azione delle guardie deve mirare più specialmente ad impedire che il condannato possa consumare nuovi reati di contrabbando, ed a fare osservare le prescrizioni imposte dalle predette autorità ai condannati.

A tale effetto, le guardie procurano di conoscere personalmente gli individui soggetti alla vigilanza speciale, ne seguono quanto più è possibile l'azione, e, quando li sorprendano in contravvenzione alle ricevute prescrizioni, li arrestano e li consegnano all'autorità giudiziaria, oppure ai RR. carabinieri od all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.

Dell'arresto fanno constare mediante processo verbale in due esemplari, dei quali uno si fa tenere all'autorità cui viene consegnato l'arrestato, e l'altro viene trasmesso gerarchicamente al comandante del circolo.

Nel verbale debbono indicarsi in modo preciso i fatti che stabiliscono la trasgressione delle prescrizioni imposte al condannato; e perchè queste risultino con esattezza, quando il verbale non debba essere trasmesso all'autorità di pubblica sicurezza, vi si unisce una copia della carta di permanenza del sorvegliato.

Art. 132.

Le notificazioni riguardanti i condannati per contrabbando sottoposti a vigilanza speciale vengono fatte dall'autorità di pubblica sicurezza ai comandanti di circolo, e questi ne prendono nota in apposito registro. Di tale registro comunicano poi un estratto rispettivamente ai comandanti di compagnia, di tenenza o sezione e di brigata, con le opportune disposizioni di vigilanza.

Indipendentemente dalle notificazioni che ricevono, i comandanti di circolo possono richiedere direttamente all'autorità di pubblica sicurezza le notizie e gli schiarimenti di cui abbisognino, e possono proporle anche i provvedimenti che reputino opportuni per l'efficacia della vigilanza, specialmente per ciò che riguarda le prescrizioni da farsi ai condannati.

I predetti comandanti inoltre prendono nota in altro registro, a scopo di polizia finanziaria, di tutti gli individui nati o domiciliati nella circoscrizione del proprio circolo, i quali, pur non essendo sottoposti a vigilanza speciale, abbiano riportato condanne per fatti notevoli di contrabbando, o vi siano stati implicati quali complici, ricettatori, assicuratori e simili.

Le comunicazioni necessarie per la tenuta di tale registro vengono fatte a cura dei comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gli individui anzidetti vengono scoperti e puniti in via giudiziaria od amministrativa.

TITOLO III.

Compiti di servizio nei riguardi delle privative

Capo I.

Vigilanza per le privative dei sali e tabacchi

Vigilanza sulla produzione del sale

Art. 133.

Per impedire l'abusiva produzione del sale, le guardie di finanza vigilano che non si asportino, senza permesso, acque o terre salifere dalle sorgenti e dalle polle salse, e che non si produca sale servendosi delle acque del mare, o di sostanze vegetali o minerali.

Discoprendo nuove sorgenti o miniere salifere, oppure fosse o conche contenenti concrezioni saline, le guardie debbono provvedere ad impedire l'uso del sale o delle acque salse, riferendone subito ai rispettivi comandanti, che ne informeranno il Ministero delle finanze.

Lungo le rive del mare impediscono che si stabiliscano stagni o fosse senza permesso del Ministero delle finanze e senza le cautele da questo prescritte.

Art. 134.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente le guardie sorvegliano anche e denunciano:

a) i salnitrai che manchino di conseguare all'Amministrazione i sali ricavati dalla produzione del nitro, nonchè gli industriali che estraggono glicerina con procedimento dal quale si ottiene cloruro di sodio, quando essi non distruggano la parte di questo sale che non viene impiegata nella propria industria per la fabbricazione del sapone;

b) i caffettieri che estraggano sale dalle acque madri dei sorbetti

c) coloro che macinino, trasformino, adulterino a in qualsiasi altra guisa manipolino sale per farne oggetto di vendita.

Vigilano inoltre, perchè non sieno commesse frodi, gli stabilimenti, nei quali si estraggono dalle acque minerali saline, sali o miscele saline ad uso igienico e curativo, o dove si fanno, anche quale prodotto secondario, miscele contenenti cloruro di sodio in proporzione superiore al 25 per cento.

Vigilanza nelle saline.

Art. 135.

Nelle saline, la guardia di finanza vigila, con le norme impartite dalla Direzione dello stabilimento, perchè non vengano sottratti nè sale, nè terre salificanti, dai cumuli o dai depositi.

Vigilanza per la produzione del tabacco.

Art. 136.

La guardia di finanza vigila per impedire che si effettuino coltivazioni clandestine di tabacco, e, constatandone l'esistenza, provvede perchè vengano distrutte, osservate le norme all'uopo stabilite dalla legge sulle privative.

Vigilanza sulle coltivazioni autorizzate.

Art. 137.

Agli effetti della vigilanza sulle coltivazioni di tabacco autorizzate, le guardie di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni e nei locali di prosciugamento e governo o di deposito delle foglie, per accertarsi, in base ai documenti della concessione, che il tabacco non venga raccolto od asportato abusivamente, e non circoli in contrabbando fuori dei campi e dei locali di governo indicati nella licenza.

La facoltà suddetta, che ha principio con la concessione della coltivazione, cessa cinque giorni dopo la consegna o la esportazione dei tabacchi dai locali in cui sono conservati, se il concessionario od il suo coltivatore non siano incorsi in verun caso di contravvenzione alla legge sulle privative. Dura invece due mesi dopo la consegna o l'esportazione delle partite, se contro il medesimo, od il suo coltivatore, sia stata pronunziata condanna, o sia in corso procedimento per contravvenzione.

Art. 138.

Nell'esercizio delle attribuzioni, di cui al precedente articolo, le guardie di finanza debbono astenersi da qualsiasi atto che rifletta le operazioni di accertamenti, addebiti e riscontri di competenza del personale delle coltivazioni, ai sensi ed agli effetti del regolamento sulla coltivazione del tabacco, a meno che non ne abbiano speciale incarico per disposizione del Ministero.

Nel caso però di fondati sospetti, di abusi o di frode che rendano necessari riscontri su verificazioni già eseguite, deve essere richiesto l'intervento del capo-reparto della coltivazione, ed in mancanza di questi, del capo della zona di vigilanza.

Art. 139.

Qualora le guardie di finanza accertino contravvenzioni alla legge sulle privative a carico di persone addette alle coltivazioni autorizzate, ne deve essere data notizia all'agenzia dei tabacchi, nella cui circoscrizione trovasi la coltivazione.

Se trattisi di tragressioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, e punibili ai sensi ed agli effetti del regolamento medesimo, il verbale deve essere trasmesso in originale all'agenzia, per i provvedimenti di sua competenza; se ne comunica invece copia, ove si tratti di contravvenzioni alla legge sulle privative.

I reperti di materie appartenenti alla coltivazione devono essere fatti esaminare dall'impiegato delle coltivazioni incaricato della sorveglianza.

Art. 140.

A richiesta del capo dell'ufficio delle coltivazioni, e sotto la direzione dello stesso, le guardie di finanza prestano assistenza per la sorveglianza presso i magazzini di ricevimento all'epoca della consegna dei tabacchi, e, quando le condizioni numeriche del contingente lo consentano, possono essere incaricate della vigilanza dei magazzini generali di deposito per i tabacchi coltivati per esperimento o per l'esportazione, nonchè della vigilanza sulle relative coltivazioni, e delle operazioni di accertamento al campo e nei magazzini stessi.

Vigilanza presso i magazzini di deposito dei sali.

Art. 141.

Presso i magazzini di deposito dei sali, le guardie di finanza esercitano, durante le operazioni, vigilanza permanente alle porte d'entrata e di uscita, per accertare le quantità dei sali che vi si immettono e quelle che se ne estraggono per la somministrazione agli uffici di vendita o per qualsiasi altro motivo.

Vigilano inoltre che dai predetti depositi non vengano estratti sali senza la rispettiva bolletta, sulla quale esse appongono il visto uscire dal deposito, dopo di avere accertata la esatta corrispondenza di essa col genere al quale si riferisce.

Vigilanza presso i magazzini di deposito dei tabacchi.

Art. 142.

Presso i magazzini di deposito dei tabacchi, le guardie esercitano vigilanza saltuaria per accertarsi, quando se ne presenti la opportunità, che i generi che se ne estraggono siano sempre accompagnati da regolare bolletta.

Nel caso però di spedizione di tabacchi da esportarsi a prezzo di eccezione, presso i depositi a ciò autorizzati, assistono all'operazione dal momento della formazione dei colli nel magazzino, per constatare le quantità di tabacchi che in essi vengono compresi, fino alla chiusura od al suggellamento dei colli stessi, che scortano poi per assicurarsi del carico o dell'imbarco.

Le guardie che esercitano vigilanza presso i magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi dipendono, agli effetti del servizio e durante il servizio medesimo, dai capi dei rispettivi uffici.

Vigilanza presso gli uffici di rendita.

Art. 143.

La guardia di finanza esegue visite periodiche di riscontro presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso.

Il periodo minimo entro il quale tali visite debbono essere eseguite sarà stabilito negli ordini permanenti di servizio indicati nell'art. 12, con riguardo alle esigenze di ciascuna località.

Le guardie esercitano inoltre vigilanza saltuaria anche presso detti uffici, per constatare la corrispondenza dei generi che ne vengono estratti con la bolletta relativa, e la regolarità degli strumenti di pesi e misure.

Con ripesature a scandaglio accertano specialmente l'esattezza delle quantità di sali uscenti dai predetti magazzini e spacci, in confronto delle indicazioni della bolletta, richiedendo l'intervento del magazziniere o spacciatore. Se questi si rifiutasse di intervenire all'operazione, le guardie compilano verbale della verifica eseguita, e in esso fanno menzione del rifiuto.

Le guardie esercitano inoltre vigilanza saltuaria per accertare che i generi di privativa prelevati dai magazzini di vendita e dagli spacci all'ingrosso siano introdotti nella rivendita per la quale ne sia stata fatta la richiesta.

Vigilanza presso le rivendite di generi di privativa.

Art. 144.

È obbligo delle guardie di finanza di esercitare una continua vigilanza anche sulle rivendite delle privative, per constatare che vi si osservino tutte le norme di servizio e disciplinari prescritte dal regolamento e dalle istruzioni sulle privative, e specialmente che:

a) il rivenditore sia munito della prescritta licenza;

b) due o più rivendite non siano tenute da una stessa persona, od una seconda rivendita non sia tenuta da persone della stessa famiglia, o con essa conviventi, nello stesso circondario;

c) nelle rivendite non si smercino sigari e spagnolette estere senza una speciale autorizzazione;

d) i generi siano venduti al prezzo e alle condizioni risultanti dalla tariffa, della quale un esemplare deve stare esposto nel locale dello smercio;

e) i generi siano venduti senza alcuna alterazione o mescolanza tra le diverse qualità e siano pesati a netto, cioè senza carta od altro per involgerli;

f) le bilancie e i pesi siano campionati e tenuti in buono stato e non alterati;

g) la provvista dei singoli generi sia sufficiente ai bisogni in base al prospetto delle quantità, vidimato dall'intendenza di finanza, il quale deve tenersi presso ogni rivendita;

h) le provviste siano fatte nel magazzino o spaccio designato, e non siano fatte cessioni di generi da una ad altra rivendita;

i) i titolari attendano personalmente alla rivendita, salvo che abbiano ottenuto l'autorizzazione di farsi surrogare da un commesso, e la esercitino nel locale fissato, che non deve servire a commercio di generi i quali possano alterare i tabacchi;

j) i coadiutori, per i quali non occorre speciale autorizzazione dell'Intendenza, siano persone di buona condotta;

k) le rivendite siano aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali;

l) fuori del locale sia esposta la leggenda: «Sali e tabacchi», col numero d'ordine della rivendita;

m) i rivenditori incaricati dello spaccio di marche da bollo, di carta bollata, di cartoline postali e francobolli, ne siano provvisti in adeguata misura.

A tale effetto le guardie eseguono presso le rivendite ispezioni periodiche, delle quali fanno constare mediante appositi processi verbali.

Le guardie debbono inoltre tenersi informate delle variazioni che avvengono nelle condizioni di viabilità fra le rivendite ed i magazzini o spacci presso i quali queste si provvedono, per segnalarle ai superiori.

Art. 145.

Nelle loro visite alle rivendite, le guardie di finanza devono sempre farsi esibire i generi e le bollette relative, ritirando quelle che hanno servito a legittimare le quantità esaurite, e indicando nelle altre le residue quantità esistenti.

Disposizioni speciali per alcune rivendite.

Art. 146.

Vigilanza analoga a quella loro demandata sulle rivendite ordinarie, le guardie esercitano sulle rivendite speciali istituite per lo smercio dei tabacchi presso le stazioni ferroviarie.

Presso gli stabilimenti balneari, caffè, alberghi ed altri luoghi di pubblico ritrovo autorizzati alla vendita dei sigari e delle spagnolette, le guardie non eseguono visite periodiche, ma si assicurano saltuariamente che i generi che vi si smerciano vengano posti in vendita nelle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall'Amministrazione, e siano stati prelevati dalle rivendite più vicine.

Art. 147.

Quando per ragioni di vigilanza debbano eseguirsi verifiche presso i vivandieri autorizzati allo smercio dei tabacchi negli stabilimenti militari, queste devono essere eseguite sempre da ufficiali in uniforme e previo l'assenso del comandante lo stabilimento militare o di chi ne fa le veci.

Nel caso che i vivandieri esercitino la vendita dei tabacchi al seguito delle truppe nei campi d'istruzione, le verifiche possono essere eseguite anche da sottufficiali, purchè in uniforme.

Vigilanza sulla circolazione e detenzione dei sali e tabacchi.

Art. 148.

Agli effetti della legge sulle privative, nella zona doganale di vigilanza ed in quella stabilita attorno alle saline, le guardie vigilano che non si trasportino e non si detengano sali e tabacchi in quantità superiori a quelle determinate dalla legge stessa senza la bolletta prescritta, e cioè senza la bolletta di spedizione o di vendita pei sali e tabacchi che passano da uno ad altro stabilimento delle privative, oppure di circolazione o di deposito pei sali e tabacchi destinati a privati.

Sui trasporti di sali e tabacchi le guardie eseguono riscontri analoghi a quelli accennati nell'art. 122 per le merci sottoposte a vincoli doganali nella circolazione e detenzione nella zona di vigilanza.

Art. 149.

I comandanti di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione, residenti in località ove non abbiano sede magazzini di vendita o spacci all'ingrosso di privative oppure dogane, possono autorizzare il trasporto dei sali e dei tabacchi da un luogo ad un altro, facendo annotazione sulla bolletta che copre i generi e che deve essere loro presentata.

Art. 150.

Nei luoghi dell'isola di Sicilia, nei quali non esistono dogane e sono prescritti speciali permessi pei depositi di sale, spetta ai co-

mandanti di brigata di tenere un registro di tali permessi e delle quantità di sale per le quali il deposito è autorizzato.

Vigilanza sui sali venduti a prezzo di eccezione.

Art. 151.

Le guardie vigilano che del sale concesso a prezzo d'eccezione non si faccia uso diverso da quello per cui fu concesso, e non se ne faccia cessione. A tal uopo riscontrano le bollette di vendita relative e si fanno rendere conto dell'uso fatto delle quantità consumate.

Spetta inoltre alle guardie:

a) di assicurarsi che il sale concesso per marinare il pesce venga sciolto nell'aceto;

b) di apporre il visto imbarcare sulle bollette del sale, quando la salagione del pesce avvenga in alto mare;

c) di assicurarsi che il sale destinato alla conservazione del pesce salato, quando il metodo di confezione lo consenta, venga sciolto nell'acqua.

A tali effetti dovranno presenziare le operazioni e redigere analogo verbale, comprovante il processo seguito e l'impiego del sale.

Esse presenziano inoltre l'impiego integrale del sale concesso a prezzo d'eccezione per la preparazione in conserva dei legumi ed ortaggi al naturale, e per la salagione degli agrumi, delle noci fresche, delle olive e delle ciliegie destinate all'esportazione, facendone annotazione sulla bolletta relativa.

Vigilanza sui sali importati dalla Sicilia o dalla Sardegna ad uso delle industrie.

Art. 152.

È cómpito altresì della guardia di finanza di vigilare che siano osservate tutte le norme prescritte per l'importazione nel continente dalla Sicilia e dalla Sardegna del sale sofisticato od allo stato puro destinato alle industrie della soda e della riduzione dei minerali.

A tal uopo, all'arrivo del sale a destinazione le guardie di finanza devono intervenire alla rimozione dei piombi doganali apposti ai colli ed attestare sulla bolletta di legittimazione l'immissione del sale nello stebilimento.

Per i sali allo stato puro da impiegarsi previa sofisticazione, le guardie di finanza devono esercitare efficace vigilanza durante le operazioni di sofisticazione da eseguirsi appena il genere sia giunto allo stabilimento. Qualora le operazioni non potessero compiersi nella stessa giornata, il sale deve essere riposto in magazzino chiuso, al quale devono essere apposti i suggelli dalle guardie di finanza, facendone annotazione nella bolletta di accompagnamento.

Dell'eseguita sofisticazione del sale viene redatto verbale da unirsi alla bolletta di legittimazione, sulla quale è fatta annotazione di riferimento.

Le bollette di accompagnamento sulle quali deve del pari essere attestata l'avvenuta sofisticazione sono poi spedite alla dogana cui spetta provvedere all'emissione del certificato di scarico delle bollette di cauzione.

Per i sali da impiegarsi non sofisticati, le guardie di finanza devono del pari vigilare ed accertarne l'arrivo e l'immissione nel magazzino di deposito, apponendo analoga attestazione sulle bollette di accompagnamento, da inviarsi alla dogana competente per lo svincolo della bolletta di cauzione.

Le guardie di finanza esercitano vigilanza permanente sullo stabilimento e presenziano all'estrazione del sale dal magazzino, vidimando le annotazioni sul registro di deposito, ed assistono a tutte le operazioni determinate dal Ministero delle finanze per la trasformazione o denaturazione del sale.

CAPO II.

Vigilanza pel lotto pubblico

Art. 153.

Per la tutela della privativa del lotto pubblico, la guardia di finanza vigila per impedire, ed all'occorrenza per iscoprire e denunciare, l'esercizio del giuoco clandestino del lotto sotto qualunque forma si eserciti, nonchè le lotterie e le tombole non autorizzate, ed in genere tutte le infrazioni alla legge ed al relativo regolamento.

Art. 154.

La guardia di finanza esercita inoltre attiva e diretta sorveglianza sui banchi di lotto, ed accerta mediante visite ed ispezioni che il servizio vi proceda con la regolarità e con le norme prescritte.

Di ogni ispezione si fa constare mediante processo verbale.

Le verifiche ordinarie, specialmente rivolte al riscontro della gestione, si eseguono di regola nei primi giorni della settimana; quelle particolarmente tendenti ad accertare la presenza del titolare nel banco, nei giorni di maggior lavoro.

Art. 155.

Scopo precipuo delle ispezioni è quello di verificare:

a) se il locale del banco sia decente, di facile accesso e a pian terreno, e se vi si trovino a disposizione del pubblico le leggi, i regolamenti e il prontuario delle vincite;

b) se il ricevitore attenda personalmente all'esercizio delle sue funzioni e risieda in luogo, o se il commesso che lo rappresenta sia legalmente autorizzato;

c) se il personale addetto al banco e del quale devono segnalarsi le generalità nel verbale, possegga i prescritti requisiti di età ed idoneità; se mantenga urbanità di modi col pubblico, e se abbia eventualmente rapporti con esercenti clandestini;

d) se la consistenza dei bollettari del giuoco risponda al conto settimanale approvato dalla Direzione, e se la scorta accertata sia sufficiente alle esigenze del servizio;

e) se le giuocate siano scritte con chiarezza tanto nei bollettari quanto nelle copie, e se l'elevazione del loro prezzo minimo si effettui nella misura e nei giorni stabiliti;

f) se le vincite siano integralmente e prontamente pagate senza pretesa di compensi, e se in caso di molte vincite siano a preferenza soddisfatte quelle di minore importo;

g) se il registro delle ricevute delle bollette vincenti sia in regola, segnalando nel verbale gli estremi della matrice cui si riferisce l'ultima ricevuta rilasciata;

h) se le collettorie aggregate al banco siano ben condotte, e se il ricevitore ne tenga in evidenza le riscossioni settimanali;

i) quali siano le cause più attendibili dell'aumento o della diminuzione degl'introiti, investigando e riferendo sugli eventuali spostamenti di giuoco da uno ad altro banco.

Delle irregolarità riscontrate in ogni banco si fa constare nel verbale di visita e se ne tiene nota per accertare, in occasione di visite succesive, se siano state rimosse.

Art. 156.

I banchi del lotto vengono anche ispezionati ogni qualvolta i direttori del lotto ne facciano richiesta, e del risultato dell'ispezione deve farsi constare da verbale, che vien trasmesso alla rispettiva Direzione.

Art. 157.

Ove occorra per qualsiasi causa sollevare o sospendere dalle sue funzioni il gestore del banco, e procedere alla chiusura di questo, chi fa l'ispezione deve:

a) ritirare tutti i bollettari del giuoco, compresi quelli even-

tualmente esistenti presso le dipendenti collettorie, e trasmettere, in pieghi raccomandati, le matrici del giuoco alla Direzione od all'Ufficio succursale, ed i bollettari in bianco o predisposti alla Direzione;

b) ritirare tutti gli altri oggetti di proprietà erariale e depositarli nell'ufficio comunale verso atto di regolare consegna da unirsi al processo verbale;

c) ritirare il denaro esistente nel banco e versarlo in tesoreria direttamente od a mezzo di vaglia postale gratuito, per conto del ricevitore;

d) far constare l'avvenuta chiusura del banco dal processo verbale da trasmettersi in triplice esemplare alla rispettiva Direzione del lotto.

TITOLO IV.

Còmpiti di servizio nei riguardi delle tasse di fabbricazione

Capo I.

Vigilanza rispetto alla produzione

Vigilanza sulle fabbriche di generi soggetti a tassa di fabbricazione e sugli opifici di rettificazione e di trasformazione.

Art. 158.

Rispetto alle tasse di fabbricazione, è còmpito precipuo della guardia di finanza vigilare:

che non s'istituiscano fabbriche, opifici di rettificazione e di trasformazione non denunciati;

che non si portino abusive variazioni agli apparecchi ed ai locali delle fabbriche o degli opifici dopo la verificazione fattane dai rispettivi uffici tecnici di finanza;

che non si effettuino lavorazioni senza la preventiva dichiarazione o fuori dei termini della dichiarazione stessa e, quando sia il caso, senza il pagamento della tassa, a termini delle rispettive leggi e dei regolamenti speciali;

che non si alterino o falsifichino i contrassegni, bolli, sigilli, punzoni e marche di qualsiasi specie, che servono ad assicurare o ad identificare gli apparecchi od il prodotto.

Art. 159.

Per i riscontri di cui all'articolo precedente, le guardie hanno sempre facoltà di richiedere, nelle fabbriche e negli opifici, la denuncia di apertura, il verbale di verificazione redatto dall'Ufficio tecnico di finanza, e, quando le fabbriche o gli opifici siano in lavorazione, anche la dichiarazione di lavoro e la bolletta o quietanza comprovante il pagamento della tassa, nei casi in cui questo è prescritto.

Nelle fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, richiedono, inoltre, la licenza rilasciata dall'autorità politica per l'apertura della fabbrica e la licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Parimente richiedono la licenza d'esercizio rilasciata dall'Intendenza di finanza, nelle fabbriche di fiammiferi, nelle officine di produzione del gas luce e dell'energia elettrica e negli opifici di trasformazione, rettificazione o estrazione di olii minerali, di resina o di catrame, anche se questi non hanno i caratteri di quelli soggetti a tassa.

Nelle fabbriche di generi pei quali sia prescritta la tenuta di registri di carico e scarico, le guardie esaminano anche tali registri per constatarne la regolarità in confronto dei prodotti esistenti nello stabilimento.

Art. 160.

Durante la lavorazione, le guardie debbono assicurarsi che si adoperino soltanto gli apparecchi e le materie dichiarate, che il prodotto non si faccia deviare nel passaggio dagli apparecchi di produzione a quelli di misurazione, e che non si ecceda la quantità di prodotto per la quale la dichiarazione di lavoro è stata fatta, salvo che si tratti di fabbriche per le quali la tassa è pagata in base a convenzione d'abbonamento o con metodi diversi dall'accertamento diretto.

Ultimata la lavorazione, le guardie debbono assicurarsi che siano posti fuori d'uso, mediante suggellazione, tutti gli apparecchi di produzione, e, quando la lavorazione sia avvenuta senza il previo pagamento della tassa, debbono vigilare che non vengano estratti dalle fabbriche e dai depositi di fabbrica i generi prodotti senza che tale pagamento sia comprovato, salvo il caso di fabbriche con cauzione e di estrazioni in base a bolletta di cauzione.

Art. 161.

Nelle fabbriche che pagano la tassa in abbonamento o in base alla produttività giornaliera ed in quelle di fuochi artificiali, le guardie debbono accedere saltuariamente per constatare che la lavorazione proceda in conformità delle condizioni prescritte, con gli apparecchi di produzione descritti nel verbale di verificazione e con le materie prime indicate nella dichiarazione di lavoro.

Art. 162.

Nelle fabbriche in cui l'accertamento del prodotto è delegato alle guardie di finanza, ed in quelle tassate in base alla produttività giornaliera, spetta alle guardie medesime di rimuovere i sigilli dagli apparecchi quando dev'essere iniziata la lavorazione, e di riapporveli a lavorazione compiuta; facendo ciò risultare, a seconda dei casi, nelle dichiarazioni di lavoro o negli avvisi di vigilanza, oppure mediante apposito verbale.

Eguale còmpito spetta ad esse nelle fabbriche convenzionate allo inizio ed al termine del periodo d'abbonamento.

Art. 163.

Nei casi di sospensione di lavoro presso le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, dipendenti da cause di forza maggiore e constatati dalle guardie o ad esse denunciati dai fabbricanti debbono le guardie stesse apporre i suggelli agli apparecchi di produzione e far risultare le constatazioni fatte nelle fabbriche, mediante processo verbale, di cui rilasciano un esemplare al fabbricante, trasmettendone un altro al rispettivo ufficio tecnico di finanza.

Art. 164.

Quando le fabbriche sono inattive, la vigilanza delle guardie deve mirare a garantire che non vengano rimossi o in qualsiasi modo alterati i suggelli o gli altri contrassegni apposti agli apparecchi per assicurarne l'inattività.

Disposizioni speciali per la tassa di fabbricazione sugli spiriti.

Art. 165.

Agli effetti della tassa di fabbricazione sugli spiriti, le guardie sorvegliano, oltre le fabbriche e gli opifici di rettificazione e trasformazione coi locali annessi, anche:

a) i locali nei quali si custodiscono apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione, o parte dei medesimi, qualunque sia il loro uso ed anche se non sieno destinati ad alcuna di tali operazioni, avvertendo che i detentori, costruttori o rivenditori di detti apparecchi o di parte dei medesimi devono darne avviso all'Ufficio tecnico di finanza;

b) i magazzini degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di preparazione del cognac;

c) i depositi di spirito liberi di tassa;

d) le fabbriche di aceto, nelle quali s'impiega spirito a tassa ridotta, l'esercizio delle quali deve essere legittimato dalla denuncia di apertura e dal verbale di verificazione;

e) i locali annessi alle predette fabbriche di aceto;

f) i locali ove si compiano operazioni di adulterazione e quelli per il deposito dello spirito denaturato;

g) gli stabilimenti industriali ove si adoperi spirito denaturato con denaturante generale a scopo diverso da quello di illuminazione, riscaldamento o forza motrice, ovvero denaturato con denaturante speciale;

h) gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare.

Quando la concia non avvenga in questi ultimi stabilimenti, e lo spirito da estrarsi dai medesimi debba trasportarsi altrove senza bolletta di cauzione, spetta alle guardie di scortarlo fino al luogo della concia.

Parimente, spetta alle guardie l'obbligo di scortare lo spirito che si trovi in dogana e sia destinato alla concia dei vini, quando l'operazione debba aver luogo fuori degli spazi doganali, a meno che il trasporto non avvenga con bolletta di cauzione.

Disposizioni relative alla tassa sulla birra.

Art. 166.

Nelle fabbriche di birra, in cui la tassa si riscuote mediante accertamento diretto del prodotto, le guardie debbono assicurarsi che esista presso il fabbricante il saccarometro ufficiale, e debbono servirsi di questo per accertare il grado saccarometrico della birra, dopo di averne rilevata la quantità nel rinfrescatoio, allo scopo di constatare che la lavorazione sia rimasta entro i limiti fissati nella rispettiva dichiarazione.

Alle guardie spetta inoltre d'impedire che la birra prodotta venga dal fabbricante diluita o vi siano aggiunte sostanze zuccherine, dopo che ne fu accertata la quantità ed il grado saccarometrico.

Disposizioni comuni alle varie tasse di fabbricazione.

Art. 167.

Quando le guardie sono destinate a prestare nelle fabbriche servizio di vigilanza diretta, in sostituzione dei verificatori per le tasse di fabbricazione, eseguono le disposizioni di servizio che ricevono dagli uffici tecnici di finanza, pur rimanendo sempre, nei riguardi disciplinari ed amministrativi, alla dipendenza dei superiori del Corpo.

CAPO II.

Vigilanza rispetto alla circolazione ed al deposito

Vigilanza sul trasporto e la detenzione dei prodotti.

Art. 168.

Alle guardie di finanza spetta inoltre il compito, nei riguardi delle tasse di fabbricazione, di vigilare che vengano osservate le discipline stabilite pel trasporto e la detenzione dei generi soggetti a tassa di fabbricazione, anche dopo che sia stata per essi pagata la tassa.

Curano a tal uopo:

a) per gli spiriti, che non si trasportino senza bolletta di legittimazione spiriti o bevande alcooliche, che non siano rispettivamente spiriti denaturati con denaturanti generali o liquori ottenuti con razionali procedimenti di trasformazione, in quantità superiore a 10 litri, avvertendo che per gli spiriti provenienti dall'estero la bolletta di legittimazione può essere sostituita da quella di pagamento dei diritti doganali. Le guardie debbono, in ogni caso, accertarsi che le bollette legittimanti il trasporto non siano scadute di validità rispetto al termine fissato, perchè il genere giunga a destinazione.

Dell'emissione di tali bollette possono essere incaricate le stesse brigate delle guardie di finanza, od anche agenti isolati comandati dall'Intendenza di finanza a recarsi nei luoghi in cui le bollette debbono essere emesse;

b) per le polveri piriche e gli altri prodotti esplodenti, che non si trasportino senza la licenza rilasciata dalla competente autorità politica, in base alla prova della legittima provenienza di essi nei riguardi finanziari, prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo;

c) pei fiammiferi, che non se ne trasportino o non se ne detengano negli esercizi se non in involucri chiusi e muniti della marca di tassa pagata;

d) per la cicoria prerarata, che non si detengano e non si trasportino in genere succedanei al caffè non contenuti in pacchi di peso regolamentare chiusi ed identificati con le apposite fascette, fatta eccezione per gli esercizi di vendita, nei quali si possono tenere pacchi aperti fino al numero di tre, ciascuno di capacità non superiore a 100 grammi.

Vigilanza sui depositi.

Art. 169.

Rispetto al deposito dei generi sottoposti a tassa di fabbricazione, le guardie di finanza, oltre a curare che siano osservate le discipline stabilite dalla legge doganale e dal relativo regolamento pel glucosio solido, per gli zuccheri e per gli olii minerali rettificati, vigilano perchè non s'istituiscano, senza la prescritta autorizzazione, depositi di spiriti, di polveri piriche od altri prodotti esplodenti e di cicoria preparata od altri succedanei al caffè.

A tale effetto esse debbono tener presente:

a) per gli spiriti, che costituisce deposito - tranne nei Comuni chiusi agli effetti del dazio di consumo, ove l'amministrazione daziaria sia incaricata del riscontro del movimento di entrata e di uscita degli spiriti o delle bevande alcooliche soggette a vincolo - il detenere una quantità superiore a 20 litri dei prodotti medesimi. Occorre in tal caso che il depositario ne abbia fatta preventiva denunzia all'ufficio tecnico di finanza, e siasi sottoposto alla tenuta di un registro di carico e scarico, avvertendo che sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro, ma non dall'obbligo della denuncia, i venditori di spirito e di bevande alcooliche, purchè la quantità che detengono in deposito non superi complessivamente 100 litri o sia giustificata da regolare bolletta di legittimazione, e purchè inoltre ne facciano la vendita in quantità non eccedente 2 litri per volta;

b) pei prodotti esplodenti, che il deposito dev'essere legittimato dalla licenza dell'autorità politica e dalla licenza rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Per gli esplodenti diversi dalle polveri piriche o dalle polveri senza fumo è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico;

c) per i fiammiferi, che non se ne detengano negli esercizi di vendita se non in involucri chiusi e muniti della marca valore;

d) per la cicoria preparata, che costituisce deposito il detenere succedanei al caffè allo scopo di fornirli agli esercizi di vendita, ed il depositario deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza e deve tenere un apposito registro di entrata ed uscita.

Vigilanza sulla vendita.

Art. 170.

Relativamente alla vendita dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, è cómpito delle guardie di finanza vigilare:

che non si vendano fiammiferi in condizione diversa da quella indicata alla lettera *c)* dell'art. 168;

che non si espongano in vendita succedanei al caffè non condizionati secondo il disposto della lettera *d)* dello stesso articolo;

che non si eserciti lo smercio di prodotti esplodenti senza la licenza di vendita dell'autorità politica.

Vigilanza preventiva a tutela delle tasse di fabbricazione.

Art. 171.

Le guardie di finanza debbono anche vigilare sugli apparecchi di

produzione e sulle materie prime occorrenti per la fabbricazione di prodotti soggetti a tassa, ed a tale effetto si assicurano:

a) che i detentori, costruttori o venditori di apparecchi ed oggetti in genere, atti alla fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti od a quella dei fiammiferi, ne facciano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, avvertendo che, per tenere in deposito materie che siano atte od appariscano destinate alla fabbricazione di prodotti esplosivi, occorre la licenza dell'autorità politica;

b) che il fosforo, o qualunque altra sostanza che possa a questo sostituirsi per la fabbricazione dei fiammiferi non venga trasportato senza la bolletta di cauzione, se proviene dall'estero ed è destinato ad una fabbrica o deposito già denunciati all'ufficio tecnico di finanza; oppure senza la fattura del negoziante munita della data del nulla osta dell'ufficio tecnico, se proviene da un deposito autorizzato alla vendita con la prescritta licenza dell'Intendenza. Spetta inoltre alle guardie di aderire alle richieste degli importatori di fosforo, per le prescritte verificazioni, quando questo è giunto a destinazione, e di assicurarsi che il movimento del fosforo sia tenuto in evidenza giorno per giorno, in appositi registri, presso gl'importatori ed i negozianti o presso coloro che lo impiegano in quantità superiore a 200 grammi l'anno;

c) che le radici di cicoria o le barbabietole disseccate importate dall'estero siano scortate da bolletta di cauzione fino alle fabbriche di cicoria cui sono destinate;

d) che del pari sia scortato l'orzo estero ammesso in esenzione dal dazio di confine per la fabbricazione della birra, del quale le guardie debbono poi curare la custodia in magazzini a doppia chiave, se non viene adoperato per l'anzidetta fabbricazione immediatamente dopo il rilascio del certificato di scarico alla bolletta di cauzione;

e) che gli olii pesanti o le altre materie soggette a dazio di confine e destinate alla trasformazione, rettificazione od estrazione degli olii minerali, di resina o di catrame, vengano scortate da bolletta di cauzione se, provenendo dall'estero, debbano essere trasportate dalla dogana agli opifici, e siano accompagnate dal certificato di provenienza rilasciato dall'ufficio o dall'agente di vigilanza, se provengono da cave o stabilimenti nazionali.

Del rilascio di tale certificato possono essere incaricate anche le guardie di finanza residenti od appositamente inviate nel luogo di origine delle materie anzidette;

f) che non si rigenerino spiriti;

g) che i melazzi non si impieghino per l'estrazione dello zucchero, fuori delle fabbriche autorizzate, o si impieghino in queste in tempi compresi nella dichiarazione di lavoro, e, fuori delle fabbriche, siano accompagnati da bolletta di cauzione, e, se abbiano meno di 63 di quoziente di purezza, da certificato di legittima provenienza;

h) che siano state denunciate all'ufficio tecnico le officine e i congegni producenti gas-luce ed energia elettrica anche per scopi non soggetti a tassa.

TITOLO V.

Còmpiti di servizio rispetto ad altre leggi di finanza

Capo I.

Vigilanza per le tasse di bollo e le carte da giuoco

Vigilanza sulle tasse di bollo.

Art. 172.

Ogniqualvolta se ne presenti l'occasione, le guardie di finanza debbono impedire qualsiasi infrazione alla legge sulle tasse di bollo, e, a tale effetto, portano specialmente la loro attenzione sulle bollette, quietanze e dichiarazioni emesse negli uffici pubblici e nei locali aperti al pubblico, nonchè sulle polizze di carico e lettere di vettura e sugli stampati o manoscritti affissi al pubblico.

Art. 173.

Allo scopo di accertare che i distributori secondari di valori di bollo ne siano sempre provveduti in adeguata misura, le guardie eseguono saltuari riscontri presso i distributori medesimi, eccezione fatta per quelli aventi la qualità di ufficiali postali, presso i quali esse non possono eseguire alcuna verifica.

Vigilanza per le carte da giuoco.

Art. 174.

Le guardie di finanza esercitano speciale vigilanza allo scopo di impedire la circolazione e l'uso nello Stato di carte da giuoco, nazionali od estere, non bollate o munite di bollo per l'esportazione, sia in mazzi che in fogli sciolti.

Vigilano inoltre perchè non si eserciti la vendita delle carte da giuoco bollate, da chi non ne abbia avuto licenza dall'Intendenza di finanza della Provincia.

A quest'uopo, le guardie hanno facoltà di eseguire le necessarie verifiche presso i magazzini delle fabbriche e delle rivendite di carte da giuoco; ma prima di valersi di tale facoltà debbono richiedere, per la via gerarchica, l'assenso dell'Intendenza di finanza.

Inoltre, nel recarsi a compiere le predette verifiche, le guardie debbono munirsi, per gli opportuni confronti, di un esemplare dei moduli ufficiali del bollo per le carte da giuoco.

Capo II.

Vigilanza per la circolazione dei velocipedi, dei motocicli e degli automobili

Art. 175.

Nello esercitare la vigilanza sulla circolazione dei velocipedi, dei motocicli e degli automobili, le guardie di finanza si devono assicurare:

a) che i velocipedi, compresi le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, i motocicli e le motociclette, le vetture automobili serventi ad uso privato o ad uso pubblico, destinate a rimorchiare o ad essere rimorchiate od a trasporto di merci, circolanti nelle aree pubbliche, siano muniti della targhetta metallica provante il pagamento della tassa salvo, pei velocipedi e motocicli trovati fermi nelle aree pubbliche e privi di targhetta, farsi esibire dal possessore dei veicoli medesimi il contrassegno che egli deve avere seco e presentare ad ogni richiesta:

b) che i velocipedi, i motocicli ed automobili provenienti dall'estero, importati definitivamente nel Regno, siano accompagnati dalla bolletta di sdaziamento, la quale serve a coprire la loro circolazione dalla dogana al luogo di destinazione, e che non sia trascorso il termine ivi indicato per raggiungerlo;

c) che i velocipedi, i motocicli e gli automobili importati temporaneamente dall'estero, i quali, ad eccezione degli automobili usati in servizio pubblico, sono esenti da tassa per tempo determinato, siano coperti dal documento doganale che ne provi la temporanea importazione, e che non sia trascorso il primo termine di tre mesi ivi stabilito per la durata della temporanea importazione, od in caso di ottenuta proroga, il nuovo termine, che è di altri tre mesi, tenuto presente che a prorogare, per questo secondo periodo, la validità del documento doganale di temporanea importazione degli automobili, basta l'annotazione su di esso apposta dall'ufficio demaniale del pagamento in tempo debito della prescritta tassa di circolazione.

Art. 176.

Le guardie di finanza debbono inoltre accertarsi:

1° che i conducenti di automobili o di motocicli siano in possesso della licenza di circolazione e che sulla licenza trovisi la quietanza della tassa pagata;

2° che il prezzo della targhetta apposta agli automobili e ai motocicli corrisponda alla tassa dovuta in ragione della forza de-

motore, specificata nella suddetta licenza o libretto di circolazione, e che gli automobili portino la lastrina metallica indicante la forza massima del motore.

CAPO III.

Vigilanza sulla vendita del chinino

Art. 177.

La guardia di finanza esercita la sorveglianza amministrativa per la vendita dei sali di chinino fatta dallo Stato.

A tale uopo vigila ed accerta che:

a) le farmacie, i Comuni titolari di armadi farmaceutici, e le rivendite delle privative autorizzate si tengano costantemente forniti della provvista occorrente pel periodo, stabilita dall'Intendenza di finanza della Provincia, o quanto meno ne sia stata fatta in termine utile la richiesta;

b) all'esterno dei locali ove si esercita la vendita al minuto, ed in piena vista del pubblico, sia tenuta costantemente affissa la tabella metallica fornita dal Ministero delle finanze con la leggenda: « Qui si vende il chinino di Stato » e nell'interno dei locali medesimi sia esposta la tabella dei prezzi di vendita di ciascun preparato di chinino;

c) la vendita al pubblico sia fatta con le esatte prescrizioni stabilite dalla legge e relativo regolamento;

d) il farmaco sia conservato in una parte non umida del locale, nè esposta direttamente ai raggi solari, ed i modo da evitare che possa subire alterazioni;

e) i farmacisti ed i Comuni titolari di armadi farmaceutici non cedano il chinino da essi acquistato ai rivenditori di generi di privativa, e quelli che l'abbiano acquistato a prezzo di favore non lo rivendano al pubblico od agli esercenti della vendita al pubblico;

f) il possesso del chinino di Stato sia legittimato dalla relativa bolletta di vendita.

CAPO IV.

Vigilanza per la saccarina

Art. 178.

Rispetto alla sorveglianza per l'introduzione e vendita nel Regno della saccarina e dei prodotti saccarinati, è còmpito delle guardie di finanza vigilare:

a) che non se ne faccia l'introduzione o la vendita nel Regno se non per uso farmaceutico, e soltanto dai farmacisti, dalle società farmaceutiche, e dai negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, o, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, per uso scientifico per conto di Istituti o laboratorî governativi, provinciali e municipali;

b) che nel trasporto, sino al locale di destinazione, i colli siano accompagnati dalla relativa bolletta ed assicurati col bollo a piombo della dogana di sdaziamento (1); e nel trasporto dagli esercizi delle società farmaceutiche, dai negozianti all'ingrosso dei prodotti farmaceutici alle farmacie, la saccarina sia fornita della fattura di vendita che tiene luogo di documenti di legittimazione;

c) che non se ne fabbrichi, detenga o metta in vendita abusivamente, e non ne sia fatto uso dai fabbricanti di acque gassose, di liquori, di dolci e dai produttori e negozianti di vini per la preparazione e munipolazione dei loro prodotti.

(1) Il bollo a piombo deve rimanere intatto fino a quando l'introduzione della saccarina o dei prodotti saccarinati nel locale o Istituto o laboratorio di destinazione non sia stata accertata dall'autorità finanziaria (dogane, magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa, comandi di circolo, di compagnia, di tenenza, di sezione o di brigata) ed in mancanza di essa dall'autorità municipale.

Art. 179.

Le guardie di finanze debbono inoltre accertare:

1° che i titolari delle farmacie e degli esercizi autorizzati alla importazione e vendita della saccarina, siano muniti del prescritto registro di carico e scarico vidimato dalla Intendenza di finanza della Provincia o dal capo della dogana più prossima, o dal più prossimo comando di circolo della guardia di finanza;

2° che dal registro si rilevi esattamente il movimento di entrata ed uscita della saccarina, e la quantità esistente nell'esercizio corrisponda con le risultanze del registro stesso e coi documenti di carico, costituiti dalla bolletta di sdaziamento per la saccarina importata direttamente dall'estero, e dalle fatture di vendita per quella acquistata nel Regno, e coi documenti di scarico, costituiti dalle richieste dei farmacisti e dalle ricette mediche;

3° che il possesso della saccarina importata per uso scientifico degli istituti o laboratorî governativi, provinciali, municipali, che sono esonerati dall'obbligo del registro di carico e scarico, sia legittimato dalla bolletta di sdoganamento.

CAPO V.

Vigilanza pel dazio di consumo

Servizio di vigilanza per la riscossione governativa.

Art. 180.

Nei Comuni chiusi, in cui il dazio di consumo venga riscosso direttamente dal Governo, sono còmpiti precipui delle guardie di finanza:

a) impedire il passaggio delle merci per la linea daziaria prima del sorgere e dopo il tramonto del sole, eccetto che trattisi di generi trasportati da viaggiatori in vetture pubbliche o private oppure giunti con piroscafi, e salve le altre eccezioni stabilite dalla autorità competente;

b) assicurarsi che le merci soggette a dazio giunte tanto per via di terra che per via di mare vengano presentate integralmente agli uffici autorizzati a compiere le operazioni daziarie, a seconda della destinazione delle merci stesse, scortandovele quando così sia disposto;

c) vigilare che dalle barriere daziarie e dai varchi ferroviari non s' introducano merci senza bollette o licenze e confrontare con questi documenti le merci per le quali siansi adempiute le prescritte formalità, ritirando poscia gli scontrini che servono ad impedire il doppio uso delle bollette.

Quando vi sia fondato sospetto d'irregolarità o di frode le guardie possono richiedere che le merci siano sottoposte a controvisita, seguendo a tal uopo le norme stabilite dagli articoli 114 e 115 del presente regolamento;

d) accertare l'effettiva uscita dal Comune dei generi dichiarati per transito, eseguendone la scorta ove questa sia richiesta dall'ufficio daziario;

e) accertare che gli animali sdaziati e quelli temporaneamente importati, prima di essere introdotti nel Comune, siano stati muniti del marchio stabilito;

f) presenziare, a richiesta degli uffici daziari, le introduzioni e le estrazioni di merci, nonchè le eventuali mescolanze od altre operazioni interne permesse dagli uffici medesimi, e le verificazioni periodiche presso i magazzini di proprietà privata o dati in affitto dall'autorità daziaria;

g) impedire la macellazione clandestina degli animali introdotti temporaneamente nel Comune pel pascolo o pel lavoro;

h) vegliare che entro la zona di vigilanza del Comune non vengano ammassati o depositati generi soggetti a dazio senza il permesso dell'autorità daziaria, fatta eccezione pei prodotti del suolo;

i) assicurarsi che non si levino dai fondi interni prodotti passibili di dazio, prima che l'ufficio daziario abbia eseguite le verifiche di sua spettanza;

l) vigilare che entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria e nei recinti delle stazioni ferroviarie non si facciano costruzioni, piantagioni, aperture, rialzamenti e simili opere che possano agevolare le frodi e rendere difficile la vigilanza, informandone, al caso, prontamente i superiori.

Art. 181.

Nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, nei quali il dazio di consumo viene riscosso dal Governo, le guardie debbono:

a) vigilare che non vengano aperti esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, senza il permesso dell'autorità daziaria, comprovato dall'esistenza nell'esercizio dell'attestato e del processo verbale, rilasciati dall'autorità medesima;

b) assicurarsi che non entrino generi negli esercizi condotti a tariffa senza la bolletta di sdaziamento e che negli esercizi abbonati non si vendano altri generi soggetti a dazio, oltre quelli indicati nel relativo attestato;

c) praticare visite saltuarie presso gli esercizi non abbonati per riscontrare la quantità e la qualità dei generi esistenti, confrotandole con le bollette di sdaziamento, sulle quali annotano le quantità per cui le riconobbero valide, annullando quelle esaurite;

d) accertare che i fusti e i recipienti contenenti vino, aceto, alcool, acquavite e liquori nei predetti esercizi, siano suggellati e non si sturino che ad uno la volta, per ogni specie di liquido, ed eseguire l'operazione di apposizione e rinnovazione dei suggelli, quando ne siano richieste dagli uffici daziari;

e) vigilare i locali in cui dagli esercenti si conservano generi, animali e carni soggette a dazio, nonchè le abitazioni degli esercenti stessi quando si trovino in comunicazione con l'esercizio o quando, essendone divise a distanza inferiore di 500 metri, vi si conservino generi soggetti a dazio.

TITOLO VI.

Servizi militari ed eventuali

—

CAPO I.

Servizi militari

—

Servizi militari alla frontiera di terra e lungo il lido del mare

Art. 182.

Oltre ad eseguire i còmpiti indicati nell'art. 10 del regolamento d'istituzione del Corpo, approvato col R. decreto 5 gennaio 1908, n. 27, le guardie dislocate lungo la frontiera di terra vigilano per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa del R. esercito o della R. marina.

Ai militari che vengono sorpresi nel momento di varcare la frontiera, le guardie intimano di retrocedere, dopo di aver prese le necessarie indicazioni per riferirne al competente comando militare. Nel caso in cui i militari non ottemperino alla ricevuta intimazione, li arrestano e li consegnano alla più vicina stazione di carabinieri.

Allo stesso modo si regolano pei tentativi di diserzione di militari per la via di mare.

Art. 183.

Le guardie debbono anche impedire che si facciano ricognizioni di costruzioni, impianti o stabilimenti destinati a servizi militari, senza il permesso delle competenti autorità.

Quelle che prestano servizio lungo il lido del mare, debbono inoltre vigilare, che non siano fatti rilievi sulle coste e scandagli nelle acque territoriali.

Servizio nel caso di mobilitazione del R. esercito.

Art. 184.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, le guardie di finanza debbono prestare il loro concorso all'arma dei Reali carabinieri, per diramare ai sindaci dei Comuni i manifesti di chiamata alle armi dei militari in congedo, e gli altri documenti relativi alla mobilitazione.

L'impiego delle guardie per tale concorso viene prestabilito fin dal tempo di pace, mediante accordi presi fra i comandanti di divisione dei carabinieri ed i comandanti di circolo delle guardie di finanza, e comunicati rispettivamente alle dipendenti stazioni o brigate.

Art. 185.

Avvenendo la mobilitazione dell'esercito, i comandanti di divisione dei carabinieri ne informano telegraficamente i comandanti di circolo, ed i comandanti di stazione dei carabinieri richiedono il concorso del numero prestabilito di guardie direttamente ai comandanti di brigata.

Le guardie si recano subito, completamente armate, al comando di stazione richiedente; eseguono gli ordini che ne ricevono, e, dopo di averne reso conto, ritornano alle proprie brigate.

CAPO II.

Servizi demandati alle guardie quali agenti di P. S.

—

Servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 186.

Le guardie di finanza partecipano ai servizi di pubblica sicurezza solo quando ne siano richieste dall'autorità competente; non è necessaria questa richiesta, quando si tratti di reati flagranti, che esse hanno sempre il dovere di impedire quali agenti della forza pubblica.

La richiesta per l'intervento delle guardie agli anzidetti servizi dev'essere fatta per iscritto ai comandanti di compagnia; ma nei casi d'urgenza può essere fatta verbalmente ed anche ai comandanti di tenenza, di sezione o di brigata, salvo a confermarla in seguito per iscritto.

Nel caso in cui sia assolutamente impossibile di assecondare la richiesta, se ne informa subito l'autorità richiedente ed il comando immediatamente superiore.

Art. 187.

Nel concorso ai servizi di pubblica sicurezza, le guardie dipendono dal comandante il reparto cui sono provvisoriamente aggregate, ed ove siano comandate in servizi isolati, eseguono gli ordini dell'autorità richiedente, cui rendono poi conto del servizio eseguito.

Art. 188.

Oltre all'obbligo di arrestare i disertori militari e del Corpo, le guardie hanno anche quello di arrestare, senza attendere speciali richieste, i fuggitivi dalle carceri, i latitanti colpiti da mandati di cattura e gl'individui colti in flagrante perpetrazione di delitti punibili con pena superiore a tre mesi di carcere.

Parimente, le guardie debbono aderire alle richieste di intervento che possano esser loro rivolte dai messi ed agenti incaricati dell'esecuzione di atti od ordini dell'autorità giudiziaria, quando a questi occorre il sussidio della forza pubblica per eseguire il loro mandato e non sianvi sul posto reparti dell'arma dei caranieri o delle guardie di città.

Le guardie di finanza sono inoltre tenute a prestar soccorso agli altri agenti della forza pubblica, che siano aggrediti o minacciati, o che trovino impedimenti nell'esercizio dei loro doveri, per resistenza o per insufficienza di numero. Esse hanno però diritto di piena reciprocità, per l'assistenza eventuale delle autorità e degli altri agenti della forza pubblica.

Art. 189.

Le guardie, compatibilmente coi i servizi di loro Istituto, esercitano speciale vigilanza anche sul porto d'armi, ed incontrando individui che fuori della loro abitazione e delle appartenenze di essa vadano armati d'armi proprie (1) senza licenza, li arrestano o intimano loro la contravvenzione a seconda che le armi che essi portano siano insidiose o lunghe da fuoco.

Le guardie intimano inoltre la contravvenzione a coloro che, pur essendo provveduti della licenza di porto d'armi da fuoco, affidino o permettano di impadronirsi di tali armi a persone di età minore di quattordici anni o notoriamente prive di discernimento, ed a coloro che portino armi cariche in luoghi ove siavi concorso di gente.

Capo III.

Altri servizi accessori

Servizio di polizia marittima.

Art. 190.

Quando ne siano richieste dalle competenti autorità, le guardie di finanza, compatibilmente con i servizi di loro Istituto, concorrono alla sorveglianza tendente a far rispettare le disposizioni di polizia marittima.

Esse intervengono anche quali agenti della forza pubblica, in mancanza di Reali carabinieri o di guardie di città, per eseguire gli arresti o gli altri provvedimenti ordinati dai capitani ed ufficiali di porto nell'esercizio delle prerogative di polizia giudiziaria loro conferite dal Codice per la marina mercantile.

In mancanza di autorità marittime o di pubblica sicurezza, le guardie vigilano, anche senza esserne espressamente richieste, perchè siano osservate, nei porti, nelle rade, sulle spiaggie e nei canali le disposizioni d'ordine e di sicurezza emanate dalla competente autorità, esercitando in tal caso anche le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria per la repressione dei reati comuni, a' termini del titolo III, capo III del Codice per la marina mercantile (2).

(1) Le armi che la legge di pubblica sicurezza autorizza a portare mediante licenza sono le armi lunghe da fuoco; le rivoltelle e le pistole di qualunque misura, ed i bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a 75 centimetri.

Le armi insidiose sono: gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma; le armi da sparo la cui canna misurata internamente sia inferiore a 171 mm.; le bombe ed ogni macchina od involucro esplodente; le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura chiuse in bastoni, canne o mazze, e i coltelli acuminati la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno.

(2) I cómpiti di polizia giudiziaria consistono, in questo caso, nell'impedire che si disperdano le traccie del commesso reato e le prove del medesimo, e che il colpevole possa darsi alla fuga.

Fra i provvedimenti d'urgenza che a tal uopo debbonsi adottare, vi è quello di devenire all'arresto dell'imputato colto in flagrante reato che importi la pena del carcere eccedente i tre mesi o pene maggiori, od anche quando importi pena minore se l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nell'art. 206 del Codice di procedura penale (oziosi, vagabondi, mendicanti, persone condannate precedentemente, ecc.).

Si riportano anche gli articoli 182, 183 e 184 del Codice per la marina mercantile, che le guardie debbono far osservare nei porti, in mancanza di autorità marittime o di pubblica sicurezza.

Art. 182. — Nel caso di disordini sopra navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, o nei canali, l'ufficio di pubblica sicurezza o di porto, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediamente l'agente consolare della nazione.

Art. 183. — È vietato ai capitani ed ai padroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti, di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali od esteri, e disertori dell'armata di terra e di mare.

Art. 184. — È parimente vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorità marittima.

La medesima potrà obbligare i capitani e i padroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio o che per la cattiva condotta fossero noti all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 191.

Spetta inoltre alle guardie di finanza impedire, lungo le coste e le spiaggie del mare, le usurpazioni di terreni demaniali. Esse debbono quindi aver cura di scoprire e denunziare le indebite occupazioni ed innovazioni lungo il litorale, non solamente per quella parte che è lido propriamente detto, ma altresì per quanto si estendono le spiaggie formate dai relitti del mare.

Art. 192.

Nel caso di naufragio od arenamento di navi mercantili, le guardie di finanza, oltre ad intervenire per la tutela degli interessi finanziari sulle merci ricuperate, debbono operare di concerto con le autorità marittime per portare soccorso agli equipaggi e per impedire la dispersione degli effetti e delle merci gittate sulla spiaggia o ricuperate.

In mancanza di personale della R. marina, spetta ad esse di provvedere perchè siano messi al sicuro gli oggetti ricuperati, informandone poi subito i più vicini uffici marittimi o doganali.

Art. 193.

Anche fuori dei casi di naufragio, le guardie hanno l'obbligo di ricuperare e consegnare all'autorità marittima, od in difetto di questa al sindaco locale, previo avviso all'ufficio doganale, le merci, gli attrezzi e tutti gli oggetti gettati dal mare sulla spiaggia o rinvenuti in mare, a galla o sott'acqua.

Nei ricuperi di generi di privativa o di merci provenienti da getto fatto dai contrabbandieri, la consegna dev'essere fatta direttamente al più vicino ufficio doganale o delle privative.

Art. 194.

In quanto sia ad esse consentito dal servizio normale, le guardie vigilano anche per la conservazione dei cavi telegrafici sottomarini, delle boe, gavitelli, mede, ed altri segnali marittimi, nonchè sul servizio dei fari e fanali nei porti e lungo le coste.

Delle irregolarità eventualmente riscontrate in tale servizio informano in via gerarchica il competente ufficio del genio civile.

Vigilanza per la derivazione delle acque pubbliche.

Art. 195.

Compatibilmente col servizio di loro istituto, le guardie debbono curare che non si commettano abusive derivazioni di acque pubbliche, e vigilare perchè gli utenti autorizzati di tali acque non contravvengano alle norme stabilite dal relativo decreto di concessione.

A tale scopo esse denunciano le eventuali contravvenzioni, con regolare verbale, al sindaco del Comune in cui l'accertamento ha luogo.

Informazioni nell'interesse della finanza.

Art. 196.

Le guardie debbono aderire alle richieste che ricevono dalle agenzie delle imposte dirette o da altri uffici finanziari, per inda-

gini e informazioni da assumersi nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile od a tutela di altri interessi della finanza.

Questi incarichi debbono però essere eseguiti sempre in occasione dell'adempimento di altri servizi normali, a meno che le ricerche commesse alle guardie non debbano compiersi alla sede della rispettiva brigata.

Vigilanza per la privativa postale.

Art. 197.

Spetta anche alle guardie di finanza, quali agenti della forza pubblica, il cómpito di reprimere le frodi alla legge sulla privativa postale.

Esse debbono quindi assecondare le richieste che eventualmente vengano loro rivolte dagli impiegati postali, per accertare in modo legale le frodi alla predetta legge.

Debbono inoltre esercitare attiva vigilanza, nei limiti consentiti dai servizi ordinari, sui piroscafi, sulle barche che fanno viaggi periodici, sulle vetture pubbliche e sugli altri simili mezzi di trasporto, che, quando occorra, esse possono perquisire. Le perquisizioni sono anche permesse sui vetturali, mulattieri e simili, ma sono proibite sulle persone dei viaggiatori.

Vigilanza sulla caccia e sulla pesca, ed altri servizi accessori.

Art. 198.

Le guardie di finanza debbono concorrere, per quanto è loro possibile, nella vigilanza in genere tendente a fare osservare tutte le leggi ed i regolamenti, la cui tutela è affidata agli agenti della forza pubblica. Speciale attenzione spiegano per l'osservanza delle disposizioni generali e locali che regolano la caccia e la pesca, assicurandosi, in ogni caso, che nessuno venga meno all'obbligo di provvedersi della prescritta licenza, e constatando in forma legale la contravvenzione per ogni infrazione eventualmente rilevata.

Rispetto alla pesca, debbono inoltre mirare più particolarmente ad impedire quella con la dinamite o con le altre materie esplodenti, e l'immissione nelle acque di qualunque altra materia atta ad uccidere, stordire ad intorpidire i pesci e gli altri animali acquatici, nonchè la raccolta di tali animali, e dei pesci così storditi od uccisi. Vigilano eziandio perchè non si faccia commercio di pesci non pervenuti alle dimensioni indicate nei rispettivi regolamenti.

Vigilanza contro le frodi del commercio dei vini.

Art. 199.

Le guardie di finanza debbono pure dar opera per l'osservanza delle disposizioni vigenti contro le frodi nel commercio dei vini, portando la loro vigilanza specialmente sui vini di origine estera che toccano porti nazionali.

A tal uopo, oltre a sorvegliare le partite di vini in arrivo dall'estero, ove l'autorità doganale ponga sotto sequestro, ed oltre a procedere anche ai prelevamenti di campioni di vini esteri che la stessa autorità doganale eventualmente ordini, le guardie di finanza debbono principalmente, nelle visite che compiono a bordo dei bastimenti, assicurarsi che i vini esteri non siano contenuti in recipienti con indicazioni tali (marche, etichette, leggende, ecc.), da far ritenere i vini stessi di produzione italiana.

Quando sui recipienti dei vini esteri si trovino le accennate indicazioni di vini italiani, siano i vini destinati al porto, nel quale ha luogo la visita, o ad altro porto italiano od estero, le guardie di finanza debbono immediatamente darne denunzia all'autorità doganale per i suoi provvedimenti.

Art. 200.

Per quanto riguarda i vini prodotti e posti in commercio nell'interno del Regno, le guardie di finanza procederanno ai prelevamenti di campioni che siano loro ordinati con espressa disposizione scritta dai competenti uffici ed autorità.

In caso di rifiuto o di assenza del proprietario del vino o del suo rappresentante, le guardie di finanza, incaricate del prelevamento debbono richiamare l'intervento del conciliatore locale ovvero del pretore o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

La quantità di vino da prelevarsi deve essere almeno di quattro bottiglie di circa un litro ciascuna, e le bottiglie da adoperarsi debbono essere trasparenti, lavate prima con acqua, poi con lo stesso vino, e quindi completamente riempite, e poi tappate accuratamente con tappi nuovi di sughero di buona qualità ed infine munite di suggelli a ceralacca e di un cartello portante le firme del proprietario del vino o del suo rappresentante, e delle guardie incaricate del prelevamento e le altre indicazioni per stabilire l'identità del campione. Inoltre in foglio speciale si devono indicare il nome, cognome e la residenza del proprietario del vino o del suo rappresentante, la capacità dei fusti o recipienti da cui il campione fu prelevato, il loro grado di riempimento, l'eventuale produzione di fioretta, e, possibilmente, il tipo del vino ed il luogo di produzione.

Art. 201.

Ad ogni prelevamento dei campioni deve essere redatto apposito processo verbale su carta libera, che si deposita, insieme coi campioni prelevati, presso l'autorità che ordinò il prelevamento.

Il verbale deve indicare il nome e cognome della persona o ditta cui il vino appartiene, il luogo di produzione e le circostanze nelle quali si effettua il prelevamento, e deve portare le firme ed i suggelli già apposti al campione.

Se il proprietario o il suo rappresentante si rifiuta di dare il campione, oppure non assiste all'operazione, oppure non firma il verbale, se ne deve far menzione nel verbale stesso.

CAPO IV.

Servizio nelle colonie

Art. 202.

Quando le guardie siano destinate a prestar servizio nelle colonie, adempiono il loro mandato a norma delle leggi e dei regolamenti speciali per le colonie stesse.

TITOLO VII.

Norme procedurali per l'esecuzione del servizio

CAPO I.

Ordine, esecuzione e rapporti di servizio

Modo di ordinare il servizio.

Art. 203.

Ogni servizio comprende: l'ordine, l'esecuzione, il rapporto.

I servizi che i comandanti di reparto dispongono indipendentemente da quelli contemplati nell'ordine permanente, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, sono, in massima, ordinati per iscritto; ma, in caso di urgenza, si possono ordinare anche verbalmente.

Art. 204.

Ricevuto l'ordine di servizio, il capo brigata ne affida l'esecuzione, secondo i casi, ad uno o più agenti.

Quando l'esecuzione dei servizi venga affidata a più agenti, quello superiore in grado o più anziano ha il comando del drappello e deve curare che l'ordine venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti, e che le consegne date a ciascun componente il drappello vengano esattamente ed integralmente eseguite.

Il capo drappello non può variare, per alcun motivo, la consegna ricevuta, tranne quando nell'eseguire il servizio sorga la necessità di reprimere od impedire frodi o reati flagranti.

Rapporto di servizio.

Art. 205.

Eseguito il servizio, deve farsi rapporto del risultato ottenuto al comandante di reparto da cui l'ordine venne impartito.

Il rapporto può, secondo i casi, essere fatto per iscritto o verbalmente.

Trascrizione degli ordini di servizio.

Art. 206.

I comandanti di brigata trascrivono in apposito registro le disposizioni di servizio che ricevono dai superiori, quando ne abbiano ordine espresso o quando le disposizioni siano di carattere permanente o continuativo.

Il servizio ordinato dai comandanti di brigata, sia in esecuzione dell'ordine permanente sia per eseguire disposizioni speciali, viene trascritto nel registro ordinario di servizio della brigata, nel momento in cui se ne deve intraprendere l'esecuzione.

Nella trascrizione deve indicarsi con precisione l'ora della partenza e quella del ritorno, ed il luogo di esecuzione dei cómpiti assegnati agli agenti.

Dopo trascritto l'ordine di servizio nel registro, il comandante la brigata, o chi ne fa le veci, vi appone la firma, senza lasciare spazi in bianco.

I registri di servizio si chiudono mensilmente e si trasmettono per la revisione, in via gerarchica, ai comandanti di circolo, muniti del *visto* con le eventuali osservazioni dei comandanti di compagnia, di tenenza o di sezione.

Foglio volante di servizio.

Art. 207.

Pei servizi di scorta o di espresso e per tutti i servizi in genere eseguiti da drappelli o da imbarcazioni costiere e di crociera, si consegna alle guardie che li eseguono, od ai capi dei drappelli, un foglio volante, nel quale si trascrive l'ordine di servizio con tutte le indicazioni contenute nel registro relativo.

Il foglio volante dev'essere custodito gelosamente e non può essere esibito dagli agenti che ai superiori, dai quali direttamente dipendono.

I comandanti di compagnia possono disporre che i dipendenti comandanti di tenenza o di sezione, quando si recano a controllare il servizio nei posti in cui si esegue, appongano il visto con le eventuali osservazioni, sul foglio volante di cui gli agenti o i capi drappelli sono muniti.

Al ritorno in caserma, dopo ultimato il servizio, gli agenti restituiscono i fogli volanti al comandante di brigata, il quale alla fine del mese li allega ai rispettivi registri.

Art. 208.

Nei servizi con drappelli, gli agenti debbono eseguire gli ordini del capo drappello, anche se non li ritengano conformi alla presunta consegna, spettando esclusivamente a lui la responsabilità dell'esecuzione del servizio.

Però, al ritorno in brigata od al distaccamento o corpo di guardia, anch'essi prendono visione del foglio volante di servizio e vi appongono tutti la propria firma dopo quella del capo drappello, per comprovare che il servizio da essi eseguito corrisponde alle indicazioni del foglio medesimo ed al rapporto del capo drappello.

Libretto dei visti.

Art. 209.

Gli agenti ed i capi drappello, che eseguono servizi pei quali occorre il foglio volante indicato nell'art. 207, vengono muniti anche del *libretto dei visti*, che essi debbono esibire ai drappelli od agli agenti eventualmente incaricati del controllo del servizio ed a tutti gli ufficiali che ne facciano richiesta.

Quando il drappello di controllo sia comandato da un agente di grado inferiore a quello che esegue il servizio o ne dirige l'esecuzione, spetta al capo del drappello di controllo di esibire il proprio libretto dei visti.

Dello stesso libretto si fa uso per l'apposizione dei visti, nelle località in cui, pel collegamento del servizio fra i reparti limitrofi, venga prescritto che gli agenti o i drappelli si scambino l'attestazione d'essersi incontrati.

I libretti dei visti alla fine di ciascun mese si allegano ai registri di servizio delle brigate.

Risultati di servizio.

Art. 210.

Dei risultati ottenuti nell'esecuzione del servizio si prende nota nel registro, di cui al secondo comma dell'art. 206.

Delle contravvenzioni che si constatano e degl'incidenti di qualche importanza eventualmente occorsi, deve darsi inoltre partecipazione, per la via gerarchica, al comandante di circolo, nei modi che saranno da lui stabiliti.

Verbali di contravvenzione e sequestro di merci.

Art. 211.

Le contravvenzioni accertate debbono farsi constare mediante processi verbali, che sono preliminari o definitivi, a seconda delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti cui le contravvenzioni si riferiscono.

Le guardie redigono verbali preliminari per le contravvenzioni alle leggi doganale, sulle privative, sulle tasse di fabbricazione per le acque gassose, birra, olio di semi di cotone, olii minerali ed acido acetico, ed eventualmente, nei casi indicati agli articoli 180 e 181, anche pel dazio di consumo. Compilano verbali definitivi per le contravvenzioni relative alle altre tasse di fabbricazione, al lotto pubblico, alle leggi sul bollo e sulla tassa relativa ai velocipedi, motocicli ed automobili, nonchè alle altre leggi delle quali esse hanno la tutela quali agenti della forza pubblica.

Art. 212.

I generi formanti oggetto delle contravvenzioni vengono sequestrati dalle guardie, quando spetta ad esse di compilare il verbale definitivo. In tal caso sequestrano anche i mezzi di traspoto, quando questi siano soggetti a confisca o quando debbano servire a garanzia delle multe incorse dal contravventore.

Le guardie debbono inoltre sequestrare tutti gli utensili strumenti ed attrezzi adoperati per la fabbricazione o preparazione ed alterazione dei generi in contravvenzione.

Nei casi in cui non spetti ad esse di compilare il verbale definitivo di contravvenzione, le guardie si limitano ad intimare il fermo delle merci, ed ove ne sia il caso, anche dei mezzi di trasporto, e ne curano la presentazione all'ufficio finanziario, a'termini dell'articolo seguente.

Art. 213.

I processi verbali preliminari, con le merci ed i generi sequestrati, debbono presentarsi al più vicino ufficio finanziario incaricato della compilazione dei verbali definitivi, e cioè ad una dogana; oppure al più vicino magazzino delle privative, nel caso che trattisi di sequestro di generi di privativa o quando non sia più prossimo un ufficio doganale, ed all'ufficio daziario competente nel caso di contravvenzioni relative al dazio di consumo.

Quando il sequestro avvenga nella circoscrizione di uno spaccio all'ingrosso di privative, le merci sequestrate si consegnano allo spacciatore, od a quell'altro ufficio designato dal Ministero per la contabilità delle contravvenzioni; ma il verbale definitivo viene compilato dall'ufficiale del Corpo, nella cui circoscrizione è stato operato il fermo.

Il verbale, in questo caso, può essere compilato alla sede dell'ufficiale. A tale effetto, gli agenti scopritori esibiscono all'ufficiale

compilatore, oltre al verbale preliminare, anche la ricevuta che ritirano dallo spacciatore per la consegna dei generi sequestrati, nella quale fanno indicare con precisione la quantità, la qualità ed il valore dei generi stessi.

Ove sianvi però contravventori trattenuti in arresto, che occorra identificare od interrogare, l'ufficiale deve recarsi a compilare il verbale presso lo spaccio, nel quale sono stati tradotti, coi generi sequestrati, gl'individui arrestati.

Art. 214.

L'ufficiale compilatore del verbale di contravvenzione ha il dovere di redigere soltanto l'originale e la copia eventualmente accettata dal contravventore, oltre alla copia che, quando ne sia il caso, dev'essere trasmessa ai superiori del Corpo.

Art. 215.

Per la compilazione dei verbali definitivi non è necessario che si rechino presso l'ufficio finanziario tutti gli agenti che hanno scoperto la contravvenzione od hanno sottoscritto il verbale preliminare; ma è sufficiente la presenza di due di essi, per la conferma del fatto e per dare tutte le altre indicazioni che il compilatore del verbale potesse richiedere.

Art. 216.

I processi verbali definitivi redatti direttamente dagli agenti scopritori, per contravvenzioni relative alle tasse di fabbricazione, si trasmettono all'ufficio tecnico di finanza, oppure all'ufficio finanziario incaricato della contabilità della contravvenzione se così fosse stabilito dai regolamenti speciali.

Se la contravvenzione fosse stata accertata a seguito di perquisizione domiciliare, si unisce al verbale il permesso di procedere alla perquisizione stessa, quando ne sia il caso.

I prodotti, le materie prime e gli oggetti sequestrati, nonchè gli apparecchi, previa l'identificazione ed il suggellamento per impedirne l'uso, si lasciano in consegna al contravventore, se questi accetta di custodirli senza compenso. Se il contravventore non aderisce, si consegnano, con apposito verbale, all'ufficio doganale o delle privative esistente eventualmente nel Comune, e in mancanza di questi uffici, si affidano in custodia al Municipio. Se anche il Municipio non ha un locale adatto per la custodia, si trasportano al più vicino dei predetti uffici finanziari, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Si consegnano direttamente alla cancelleria del tribunale le marche od i punzoni contraffatti eventualmente sequestrati.

Art. 217.

Nell'accertamento di contravvenzioni alla legge ed al regolamento sulla tassa relativa ai velocipedi, motocicli ed automobili, le guardie di finanza hanno facoltà di ricevere in pagamento la somma di ammenda stabilita dalla legge, allorchè il trasgressore riconosca la contravvenzione e non sia possibile effettuare il versamento della somma all'ufficio del registro sia direttamente, sia mediante cartolina-vaglia dell'ufficio postale, per essere l'uno e l'altro ufficio distanti dal luogo dell'accertamento.

Hanno facoltà di ritirare la stessa somma a titolo di cauzione quando il contravventore non riconosca la contravvenzione e concorrano le stesse circostanze. Nell'uno e nell'altro caso rilasceranno all'interessato ricevuta provvisoria del versamento, provvedendo poscia a inviare la somma al competente ufficio del registro mediante cartolina-vaglia e facendo cenno del pagamento o del deposito e degli estremi della quietanza nel verbale di contravvenzione il quale deve essere rimesso con la cartolina-vaglia all'ufficio del registro. All'infuori di questo caso i verbali di contravvenzione devono essere rimessi all'Intendenza di finanza.

Qualora debbano procedere al sequestro dei velocipedi e motocicli o degli automobili, e il sequestro debba essere mantenuto perchè, per ciò che riguarda velocipedi e motocicli, non sia stata pagata o depositata l'ammenda, e per ciò che riguarda gli automobili, non potessero identificare il proprietario o il conducente, esso sono tenute a dare in custodia i veicoli sequestrati all'autorità municipale del luogo ove la contravvenzione fu accertata.

Art. 218.

Per la consegna, la custodia e la vendita di reperti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti le guardie di finanza osservano le norme seguenti:

Gli apparecchi e le materie prime sequestrati sono lasciati in custodia del contravventore, purchè offra gratuitamente un locale ove riporli. Alla stessa condizione sono pure affidati al contravventore i prodotti ultimati od in corso di lavorazione; purchè la loro custodia non presenti pericolo nell'interesse della pubblica o privata incolumità. Alla porta del locale sono apposti suggelli tanto dall'agente che accertò la contravvenzione, quanto dal contravventore, e la chiave dev'essere depositata presso l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione.

Per i prodotti, qualora il contravventore non voglia o non possa offrire gratuitamente un locale, ed ove la loro custodia si ritenga pericolosa, dovrà tentarsene immediatamente la vendita.

Gli apparecchi e le materie prime, ove non siano accettati in custodia dal contravventore, dovranno essere suggellati, e secondo i casi, depositati presso l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione se esiste nel Comune, od altrimenti consegnati al Municipio. Gli apparecchi esistenti all'aperto dovranno essere distrutti.

La vendita dei prodotti sequestrati è tenuta, a mezzo di licitazioni o di trattativa privata, dall'agente che accertò la contravvenzione, se è solo, o da quello che ebbe il comando della forza operante, in caso diverso.

La vendita è fatta in complesso od a lotti, al migliore offerente, purchè il prezzo corrisponda almeno all'ammontare della tassa.

Le polveri piriche e quelle senza fumo, ove non siano già in pacchetti o recipienti chiusi con la prescritta marca, devono essere consegnate all'acquirente in pacco chiuso e suggellato. L'acquirente ha l'obbligo di conservare il pacco inalterato fino a che, a sua cura e spese, le dette polveri non siano poste in pacchetti o recipienti chiusi con la prescritta marca, in presenza di un delegato della finanza. Le marche all'uopo occorrenti saranno fornite gratuitamente dall'Amministrazione.

In ogni caso l'acquirente deve pagare subito l'ammontare del prezzo di vendita e dei diritti di bollo e di registro nelle mani dell'agente che presiede alla vendita, il quale ha l'obbligo di farne il versamento presso l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione.

Qualora non si presentino offerenti, o non si ritenga un'offerta corrispondente almeno all'ammontare della tassa, le polveri ed i prodotti rimasti invenduti sono distrutti.

Norme per la compilazione dei verbali preliminari o definitivi.

Art. 219.

Quando il verbale di contravvenzione, che gli agenti scopritori debbono compilare, è preliminare, deve contenere:

l'indicazione della data e del luogo in cui viene redatto;

la narrazione precisa del fatto costituente la contravvenzione;

le circostanze in cui è stata accertata la contravvenzione e che possono influire nel determinare la responsabilità dei contravventori;

l'indicazione delle merci od oggetti sequestrati, quando ne sia il caso;

l'esposizione delle eventuali spiegazioni date dai contravventori circa il fatto contravvenzionale e le osservazioni degli agenti scopritori in merito a tali spiegazioni;

l'invito fatto al contravventore di presentarsi all'ufficio che deve redigere il verbale definitivo;

l'indicazione dei testimoni del fatto, se ve ne sono, nonchè di tutti gl'individui che hanno realmente concorso alla scoperta della contravvenzione e che hanno diritto a partecipare all'eventuale riparto delle multe.

Art. 220.

Se il verbale di contravvenzione è definitivo, devesi redigere secondo le norme speciali stabilite dalle leggi e dai regolamenti cui si riferisce, e deve, in ogni caso, contenere, oltre quanto è specificato nell'articolo precedente, la citazione precisa degli articoli di legge e di regolamento, in relazione ai quali la contravvenzione è accertata e punita.

Art. 221.

È vietato di esporre, nei verbali di contravvenzione preliminari o definitivi, premesse, considerazioni o circostanze che non abbiano assoluta connessione col fatto contravvenzionale o che non siano richieste dalle disposizioni speciali delle leggi e dei regolamenti.

È vietato inoltre di far menzione nei predetti verbali dell'opera prestata, anteriormente alla scoperta o dopo l'accertamento della contravvenzione, dalle persone che non abbiano diritto ad essere comprese fra gli scopritori, a' termini della legge e del regolamento doganali.

Norme speciali per alcuni verbali di contravvenzione.

Art. 222.

Nell'accertamento di contravvenzioni relative alle tasse di fabbricazione, quando trattisi di determinare guasti od alterazioni dei misuratori o degli altri congegni ed apparecchi, le guardie di finanza debbono richiedere l'intervento di un tecnico, rivolgendosi a tal uopo all'ufficio tecnico di finanza, nella cui circoscrizione è compresa la fabbrica.

Art. 223.

I verbali per contravvenzioni al lotto pubblico si trasmettono direttamente all'autorità giudiziaria, a cura dei comandanti di circolo, o del comandante di compagnia dove non abbia sede il comando del circolo.

Una copia di tali verbali deve però inviarsi sempre alla intendenza di finanza della Provincia, in cui viene accertata la contravvenzione, e alla Direzione compartimentale del lotto.

S'inviano direttamente all'autorità giudiziaria anche i verbali per falsificazione di marche, bolli o punzoni, nei riguardi delle leggi sul bollo, carte da giuoco e simili, ed i reperti contravvenzionali si consegnano in tal caso alla cancelleria del tribunale.

I verbali di contravvenzioni alle leggi sulla pesca marittima ed al Codice per la marina mercantile debbono trasmettersi dai comandanti di circolo o di compagnia alle capitanerie od uffici di porto aventi giurisdizione sul luogo in cui la contravvenzione viene accertata; quelli di contravvenzione alla pesca lacuale e fluviale si trasmettono ai prefetti e sottoprefetti aventi giurisdizione nel luogo di accertamento.

Art. 224.

Si trasmettono direttamente all'autorità giudiziaria, a cura degli stessi agenti che li compilano, gli speciali processi verbali coi quali entro le ventiquatt'ore debbonsi denunziare:

a) gl'insulti, la rivolta, la resistenza e l'opposizione incontrata nell'adempimento delle proprie attribuzioni ed a causa di queste. Non sono compresi fra tali reati e non dànno luogo a redazione di verbali gl'insulti, gli oltraggi e le vie di fatto sofferti eventualmente dagli agenti per cause indipendenti dal servizio e quando essi non trovinsi nella esecuzione di servizi. In questi casi le guardie procedono come semplici cittadini, ma non possono sporgere querela senza averne avuta l'autorizzazione dal comandante di circolo;

b) gli arresti operati di disertori militari o renitenti alla leva e di delinquenti, nonchè di contrabbandieri o di persone colpevoli di rivolta o di violenza alle guardie nell'esercizio delle loro funzioni, a termini del seguente art. 225 lettera *c*);

c) l'uso delle armi fatto nei casi previsti dal presente regolamento.

Arresto dei contrabbandieri e dei contravventori.

Art. 225.

Le guardie debbono arrestare i contrabbandieri ed i contravventori nei seguenti casi:

a) quando siano stranieri e non prestino idonea cauzione;

b) quando pel reato di contrabbando o per altro reato accompagnante la contravvenzione essi siano punibili con pena corporale;

c) quando i contravventori ed i contrabbandieri siano anche colpevoli di resistenza, rivolta o violenza alle guardie.

In tutti gli altri casi i contravventori riconosciuti debbono rilasciarsi. Quando ne sia il caso, debbono però essere invitati a presentarsi all'ufficio presso il quale verrà redatto il verbale definitivo; e se essi dichiarino di non volere intervenire, se ne fa menzione nel verbale preliminare.

I contravventori che non siano conosciuti si trattengono finchè essi non abbiano provato la loro identità dinanzi alla competente autorità giudiziaria od amministrativa.

Consegna degli arrestati.

Art. 226.

Gli individui arrestati pei reati menzionati negli articoli 224 e 225 debbono, di regola, consegnarsi all'autorità giudiziaria più vicina, salva l'eccezione stabilita dall'art. 182 pei disertori militari, che debbono consegnarsi ai Reali carabinieri.

La consegna dev'esser fatta al più presto possibile, e di essa si fa menzione nel verbale speciale, col quale si denunciano agli uffici competenti, quando ne sia il caso, le contravvenzioni eventualmente commesse dai predetti individui.

Si consegnano alle stazioni dei carabinieri anche gli arrestati in seguito a mandato di cattura od a richiesta delle autorità competenti, quando non si trovi sul posto l'autorità che emise il mandato od un ufficio di P. S.

Gli arrestati d'iniziativa delle guardie per servizi di sicurezza pubblica possono consegnarsi al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al sindaco del Comune nel cui territorio seguì l'arresto.

TITOLO VIII.

Attribuzioni e doveri relativi ai vari gradi

Capo I.

Attribuzioni del comandante generale e del comandante in seconda

Art. 227.

Il comandante generale esercita il mandato a lui conferito dall'art. 3 della legge di ordinamento del Corpo, alla immediata dipendenza del ministro delle finanze.

Nei riguardi del servizio provvede alla distribuzione del contingente ed all'ordinamento della vigilanza secondo le esigenze indicategli dal ministro o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Studia inoltre e propone di sua iniziativa al ministro tutti i provvedimenti, che valgono a rendere l'azione di servizio del Corpo più efficace e meglio rispondente agli scopi della vigilanza.

Art. 228.

Spetta anche al comandante generale di curare che il servizio del

Corpo sia collegato in tutto il Regno e si svolga con unità d'intenti ed uniformità di metodi.

A tale uopo egli esegue riscontri ed ispezioni nei vari reparti per rilevare ed eliminare le eventuali deficienze ed irregolarità di servizio, e per indirizzare e coordinare l'azione dei comandanti di legione.

Art. 229.

Il comandante in seconda coadiuva il comandante generale nell'adempimento delle suaccennate funzioni, e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

CAPO II.

Attribuzioni dei comandanti di legione

Art. 230.

I comandanti di legione territoriale esercitano, nella rispettiva circoscrizione, azione direttiva e di controllo analoga a quella indicata pel comandante generale, del quale eseguono o fanno eseguire le disposizioni di servizio, mirando specialmente a indirizzare e collegare l'opera dei comandanti di circolo.

Spetta ad essi principalmente di assicurare la continuità e la efficacia del servizio dei dipendenti reparti, sia spostando il personale da uno ad altro reparto in caso di bisogni urgenti, sia studiando e proponendo al comandante generale le variazioni organiche di carattere permanente, che le esigenze della vigilanza rendano necessarie.

Essi non intervengono di regola nelle trattazioni relative all'esecuzione ordinaria del servizio tra i comandanti di reparto e le autorità locali, ma hanno l'obbligo di deferire prontamente alle richieste di tali autorità per eliminare eventuali irregolarità o difetti nell'andamento del servizio, e debbono inoltre provvedere direttamente quando si rendano necessari mutamenti nell'assetto ordinario del personale.

Attribuzioni rispetto al contrabbando.

Art. 231.

Dev'essere cura speciale dei comandanti di legione di tenersi sempre informati del movimento del contrabbando nei vari circoli, per dare o proporre i provvedimenti che reputino necessari a tutela della finanza, in base alle notizie raccolte nei loro giri di servizio o desunte dai rapporti periodici degli ufficiali.

Di regola, non spetta ad essi di assumere il comando di servizi tendenti a constatare contravvenzioni; tuttavia, quando una frode, venuta a loro conoscenza, non possa reprimersi o efficacemente perseguirsi senza che essi prendano d'urgenza la direzione dell'operazione, debbono procedere in conformità alle esigenze del servizio.

Essi non possono però, in alcun caso, partecipare al riparto di prodotti contravvenzionali.

CAPO III.

Doveri dei comandanti di circolo

Art. 232.

I comandanti di circolo sono i dirigenti responsabili del servizio nella propria circoscrizione.

Essi indirizzano e controllano l'azione degli ufficiali dipendenti e dei vari reparti in cui è distribuito il personale del circolo, specialmente per quanto riguarda l'andamento disciplinare e l'amministrazione interna dei reparti stessi.

Per le trattazioni concernenti il reclutamento, la disciplina, la distribuzione del contingente e l'ordinamento della vigilanza, i comandanti di circolo ricevono e chiedono ordini ed istruzioni dal rispettivo comandante di legione; per gli affari relativi all'amministrazione del Corpo ricevono e richiedono disposizioni dal Ministero delle finanze, direttamente o a mezzo delle Intendenze di finanza, secondo i casi.

Ricevono e richiedono ordini ed istruzioni dalle Intendenze di finanza per il controllo e la vigilanza che essi o i loro dipendenti debbono esercitare sugli uffici e sui servizi amministrativi posti alla dipendenza delle Intendenze medesime.

Art. 233.

Gl'intendenti di finanza richiedono ai comandanti di circolo i provvedimenti di vigilanza, che ritengono necessari in relazione al movimento del contrabbando ed alle altre frodi che si verifichino eventualmente nella rispettiva circoscrizione. I comandanti di circolo debbono in tal caso disporre i servizi opportuni, riferendo poi agli intendenti l'esito dei provvedimenti adottati.

Art. 234.

Per esplicare il loro mandato, oltre ad adempiere i còmpiti indicati dai regolamenti di disciplina e di amministrazione del Corpo, i comandanti di circolo debbono:

a) impartire le disposizioni generali e particolari per l'esercizio della vigilanza, assumendo personalmente la direzione effettiva dei servizi di eccezionale importanza;

b) vigilare sul movimento del contrabbando e sulle altre frodi ed impartire le disposizioni per la repressione, provocando dall'intendente di finanza o dal comandante di legione, secondo i casi, gli altri provvedimenti che sfuggono alla propria competenza;

c) vigilare sull'attività, sul contegno e sulle attitudini di tutti i dipendenti, e specialmente degli ufficiali;

d) accertarsi che nelle brigate siano ripartite equamente le fatiche, e che sia in ogni caso ininterrotta la vigilanza che esse debbono esercitare;

e) dare le necessarie disposizioni, quando occorra, per collegare il servizio delle guardie con quello degli altri uffici gabellari e delle privative, previ gli opportuni concerti coi capi degli uffici medesimi, e adottare i provvedimenti che si rendano di volta in volta necessari per collegare il servizio fra i circoli limitrofi, indipendentemente da quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 14.

Giri di servizio.

Art. 235.

Per accertarsi della non interrotta vigilanza esercitata dai propri dipendenti e dell'osservanza delle norme disciplinari e contabili presso i vari reparti, i comandanti di circolo compiono giri di servizio nella propria circoscrizione e fanno visite improvvise, anche di notte, presso i reparti e nei posti di esecuzione del servizio.

I giri d'ispezione dei comandanti di circolo hanno principalmente lo scopo di controllare l'azione direttiva e di riscontro esercitata dai comandanti di compagnia, di tenenza e di sezione.

Il comandante generale del Corpo, sulle proposte dei comandanti di legione, stabilisce quante volte in un anno ed in quali tempi debbano essere normalmente ispezionati i singoli reparti di ciascun circolo. Indipendentemente da tali visite ordinarie, i comandanti di circolo debbono eseguire inoltre, per ordine superiore o di loro iniziativa, le ispezioni straordinarie che speciali esigenze di servizio o di disciplina rendano indispensabili presso qualche reparto.

Art. 236.

Nei giri di servizio, le ispezioni ai reparti del Corpo debbono avere sempre la precedenza sulle visite agli uffici, che i comandanti di circolo abbiano eventualmente il dovere di compiere nelle stesse località, salvo quando le visite agli uffici mirino all'accertamento di frodi od irregolarità, oppure ad altre constatazioni che abbiano carattere di urgenza o di sorpresa.

L'itinerario dei viaggi devesi inoltre mutare frequentemente, in guisa che la visita ai vari posti riesca, per quanto sia possibile, inaspettata.

Cómpiti nei giri d'ispezione.

Art. 237.

Nei giri d'ispezione, i comandanti di circolo esaminano:

a) in qual modo l'esecuzione del servizio sia regolata dai dipendenti ufficiali e comandanti di sezione, indagando se essi concorrano alle operazioni più importanti;

b) se gli ordini impartiti siano ben compresi e ben eseguiti dal personale dipendente, provvedendo altrimenti con le istruzioni o le punizioni richieste dal caso;

c) se siano osservate le prescrizioni di servizio, contenute nella legge e nei regolamenti del corpo o nelle istruzioni date da essi medesimi o dalle autorità superiori, eseguendo a tal uopo, per la parte che può concernerli, tutte le investigazioni ed i controlli specificati nel precedente articolo.

Essi, inoltre, in ogni visita ai riparti dipendenti, esaminano con diligenza i giornali e registri di servizio, e tutti gli altri registri, conti e scritture che i reparti stessi sono rispettivamente obbligati a tenere.

Delle ispezioni eseguite presso le brigate i comandanti di circolo fanno constare mediante verbale da redigersi su apposito registro.

Art. 238.

Per accertarsi della regolarità dell'operato dei dipendenti, spetta inoltre ai comandanti di circolo di eseguire saltuari ed improvvisi riscontri presso gli altri uffici, le fabbriche e gli stabilimenti in genere, nei quali gli agenti esercitano cómpiti di vigilanza.

Esecuzione d' incarichi eventuali.

Art. 239.

Qualora non lo vietino giustificati motivi e dal ritardo non ne derivi danno, i comandanti di circolo debbono approfittare delle visite periodiche ai reparti ed agli uffici dipendenti, per eseguire gli incarichi eventuali che possono essere loro conferiti in via straordinaria.

Scritture relative al servizio.

Art. 240.

Presso ogni comando di circolo dev'essere tenuto in corrente un prospetto generale di tutte le compagnie, le tenenze, le sezioni, le brigate, i distaccamenti ed i corpi di guardia, ed un registro indicante l'assegnazione effettiva di tutti gli agenti ai vari reparti del circolo.

Dev'essere inoltre tenuto in corrente un altro registro indicante tutti gli uffici, i depositi, le fabbriche e gli stabilimenti in genere sottoposti alla vigilanza del Corpo, compresi nel circolo.

Prospetto del lavoro eseguito.

Art. 241.

Per annotarvi i giri d'ispezione eseguiti e le visite ed i riscontri fatti agli uffici ed alle compagnie, tenenze, sezioni, brigate, distaccamenti e corpi di guardia, nonchè ai vari posti di servizio, i comandanti di circolo tengono in corrente, cronologicamente, un apposito prospetto, nel quale devono indicarsi con precisione la data e l'ora in cui vengono eseguiti i vari servizi, e debbono accennarsi sommariamente i rilievi d'importanza ed i provvedimenti in conseguenza adottati o provocati.

Art. 242.

Il prospetto di servizio si chiude mensilmente e, nei primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce, viene trasmesso al comando di legione, corredato dei verbali di visita indicati nell'ultimo comma dell'art. 237 e dei rapporti di servizio dei comandanti di compagnia, di tenenza, o di sezione di cui all'art. 249.

CAPO IV.

Doveri dei comandanti di compagnia

—

Doveri generali.

Art. 243.

I comandanti di compagnia dirigono, sotto la loro responsabilità, l'esecuzione del servizio presso i vari reparti, secondo gli ordini permanenti stabiliti dai comandanti di circolo o le disposizioni speciali date dai comandanti medesimi.

In caso d'impreviste o straordinarie esigenze di servizio spetta inoltre ad essi di provvedervi anche variando temporaneamente le disposizioni del servizio normale dei dipendenti reparti, salvo a giustificare i provvedimenti adottati con rapporto da trasmettersi immediatamente al superiore.

Parimente, quando non trovisi nella stessa sede il comandante del circolo, essi debbono eseguire le disposizioni straordinarie di servizio che possono esser loro date dall'intendente di finanza, ed assecondare le richieste di provvedimenti urgenti ad essi rivolte dai capi dei servizi o degli uffici, nei quali le guardie eseguono incarichi di vigilanza o di controllo, informandone poscia il comandante del circolo.

Giri d'ispezione.

Art. 244.

Per l'esplicazione del loro mandato, i comandanti di compagnia eseguono giri d'ispezione nella propria circoscrizione, allo scopo di assicurarsi specialmente che tutte le prescrizioni di servizio vengano esattamente osservate nei vari reparti dipendenti. A tal effetto si attengono anch'essi, per la parte che li concerne, al disposto dal precedente art. 237 esaminando con speciale cura:

a) se il servizio sia ordinato, registrato, eseguito e controllato regolarmente;

b) se i comandanti dei reparti possiedano i requisiti necessari per esercitare il comando, e cioè:

se possiedano l'attitudine fisica ed il grado d'istruzione occorrenti pel servizio cui sono preposti;

se abbiano perfetta conoscenza della circoscrizione del reparto;

se siano energici e coraggiosi, e se comandino con calma e fermezza;

se addimostrino oculatezza ed attività nella scoperta delle frodi e nella ricerca delle indicazioni e notizie relative;

se mantengano il segreto sulle disposizioni del servizio e sui movimenti del personale;

se siano esatti nel rendere conto dei fatti ed indizi di contrabbando e delle mancanze dei loro dipendenti;

se tengano condotta irreprensibile ed abbiano il carattere e l'educazione che occorrono per servire d'esempio ai dipendenti e conservare il prestigio del grado;

se facciano osservare da tutti i dipendenti le norme di contegno e quelle di disciplina interna delle caserme.

Art. 245.

Le disposizioni di cui al comma 2° dell'art. 235 sono applicabili ai comandanti di compagnia, intendendosi sostituito per la determinazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie, al comandante generale, il comandante di legione, ed a questo, il comandante di circolo.

Ai comandanti di compagnia è inoltre applicabile il disposto degli articoli 236, 239, 241, 242.

Controllo ai servizi ed agli uffici amministrativi.

Art. 246.

Oltre alle attribuzioni principali specificate negli articoli prece-

denti, sono assegnati ai comandanti di compagnia incarichi sussidiari di riscontro agli uffici delle gabelle e delle privative compresi nella loro circoscrizione, presso i quali essi eseguono visite ordinarie e straordinarie con le norme stabilite dai regolamenti concernenti i rispettivi servizi, oppure in conformità di apposite istruzioni.

In tali visite essi debbono portare speciale attenzione:

a) nell'esecuzione delle verifiche di cassa o di generi, per le quali incombe loro la responsabilità determinata dall'art. 67 della legge per la contabilità generale dello Stato;

b) in quanto concerne l'immissione dei sali e la estrazione del sale nei magazini di deposito delle privative, alle quali operazioni i comandanti di compagnia debbono far assistere continuamente un proprio dipendente, sotto la loro responsabilità, firmando poscia i verbali prescritti dalle istruzioni speciali.

CAPO V.

Doveri dei comandanti di tenenza e di sezione

Art. 247.

Le disposizioni degli articoli 243 e 244 sono applicabili ai comandanti di tenenza e di sezione nei rapporti con le dipendenti brigate.

Sono altresì applicabili ai comandanti suddetti le norme contenute nell'art. 245, intendendosi, in ogni caso, sostituito al comandante di circolo il comandante di compagnia.

Art. 248.

Spetta più specialmente ai comandanti di tenenza e di sezione:

a) indirizzare personalmente i capi di brigata nell'istruzione regolamentare e militare, che questi debbono impartire alle guardie dipendenti, e di constatarne il profitto, interrogando i singoli agenti ed esaminando i lavori almeno una volta al mese;

b) assumere personalmente il comando effettivo dei reparti, quando per gravi minaccie di contrabbando o di altre frodi importanti debbansi compiere servizi straordinari, specialmente se a questi prendano parte agenti di brigate diverse;

c) dirigere personalmente, salvo casi d'urgenza o di forza maggiore, oppure di altri servizi importanti ed improrogabili, le perquisizioni domiciliari, e le altre operazioni di servizio dei dipendenti reparti, per le quali occorra l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria;

d) controllare con la maggiore frequenza possibile, tanto di giorno che di notte, l'esecuzione del servizio da parte dei propri dipendenti.

Nell'adempimento di quest'ultimo cómpito i comandanti di tenenza o di sezione possono farsi coadiuvare da drappelli delle dipendenti brigate volanti, ai quali essi impartiscono, in tal caso, le istruzioni necessarie per l'adempimento dello speciale mandato;

e) visitare gli agenti ammalati negli ospedali.

Giornale e rapporti di servizio.

Art. 249.

I comandanti di tenenza e di sezione tengono un giornale di servizio e vi annotano, in rigoroso ordine cronologico, tutto il servizio che prestano in residenza e fuori, escluso il lavoro d'ufficio, facendo menzione delle constatazioni fatte e dei provvedimenti adottati nelle visite e nelle ispezioni eseguite.

Questo giornale vien chiuso mensilmente e, nei primi tre giorni del mese successivo a quello cui si riferisce, si trasmette al comandante di compagnia, e da questo al comandante del circolo, corredato di un rapporto in cui siano riassunti i servizi esposti nel giornale medesimo.

Indipendentemente da tale rapporto e dal giornale di servizio, i comandanti di tenenza e di sezione debbono, con rapporti speciali, riferire al comandante di compagnia tutti i fatti e le irregolarità di qualche importanza da essi accertati, e richiedere i provvedimenti di qualsiasi specie che essi non possano adottare nella loro competenza.

Servizi straordinari.

Art. 250.

Pei servizi straordinari che eventualmente possano essere incaricati di eseguire fuori della propria sede, anche i comandanti di tenenza si attengono al disposto dell'art. 239.

Attribuzioni delegate ai comandanti di tenenza e di sezione.

Art. 251.

I comandanti di tenenza e di sezione possono essere delegati dal comandante di compagnia ad eseguire visite ad uffici, od altri servizi a lui demandati, ed essi debbono in tal caso adempiere il mandato, attenendosi alle istruzioni speciali che ricevono ed a quelle generali menzionate nell'art. 246 del presente regolamento.

La delegazione può essere data dal comandante di compagnia soltanto pei servizi urgenti ed improrogabili che egli trovisi nell'impossibilità di compiere personalmente, e quando possa riuscire dannoso l'indugio necessario per provocare ed attendere gli ordini dal competente comandante di circolo.

La delegazione non è permessa pei servizi da compiersi fuori della circoscrizione assegnata al comandante di tenenza o di sezione.

CAPO VI.

Norme ai vari comandanti

Art. 252.

Indipendentemente dai giri d'ispezione, i comandanti di circolo, di compagnia, di tenenza o di sezione, quando avvengano nella propria circoscrizione fatti di eccezionale gravità od importanza, debbono recarsi sul luogo, tanto per i provvedimenti che reputino necessari di adottare direttamente, quanto per controllare l'operato del comandante del reparto che ha già verificati i fatti.

CAPO VII.

Doveri dei sottufficiali e delle guardie

Doveri dei comandanti di brigata.

Art. 253.

I comandanti di brigata dirigono l'esecuzione del servizio assegnato al nucleo di forza sottoposto al loro comando, ripartendo fra i componenti la brigata i turni di vigilanza e gli altri cómpiti di servizio, per modo che, di regola, tutti concorrano in egual misura ai vari servizi.

Essi partecipano frequentemente alla esecuzione effettiva del servizio, e, quando non vi partecipano, lo controllano con saltuari riscontri in tutte le ore.

I predetti comandanti rispondono di qualsiasi infrazione od inconveniente che si verifichi in brigata e che sia imputabile a mancanza di direzione o ad incuria, spettando ad essi di dare indirizzo ed istruzione al personale componente la brigata, anche nei riguardi disciplinari ed economici e nei rapporti con le autorità e col pubblico.

Art. 254.

Oltre i doveri risultanti dai regolamenti di disciplina e d'amministrazione del Corpo, rientrano fra i cómpiti speciali del comandante di brigata:

a) mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul tratto di linea o di territorio assegnato alla brigata, a seconda delle prescrizioni dell'ordine permanente del servizio e delle disposizioni impartite dai superiori;

b) provvedere, sotto la propria responsabilità, ad assicurare la continuazione e l'efficacia del servizio, quando, per mancanza di personale o per altri motivi non possa darsi esecuzione integrale all'ordine permanente, a' termini dell'art. 13 del presente regolamento;

c) reprimere le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di qualsiasi servizio pel quale è richiesto il concorso delle guardie di finanza, e adoperarsi specialmente a scoprire le mosse del contrabbando, riferendone ai superiori e adottando intanto i provvedimenti urgenti atti ad impedirlo;

d) dirigere personalmente le operazioni più difficili ed importanti delle brigate, od affidarle ai graduati ed alle guardie più capaci, quando gli sia impossibile assumerne il comando effettivo;

e) tenersi in frequenti rapporti con i comandanti le brigate limitrofe per l'indispensabile collegamento del servizio dei vari reparti;

f) riferire ai superiori, prontamente, le irregolarità riscontrate nei vari servizi sottoposti alla vigilanza del Corpo, le mancanze dei dipendenti, gli eventuali decessi e le malattie;

g) tenere in corrente il registro di servizio della brigata, e tutti gli altri registri e scritture prescritte per le brigate dai regolamenti del Corpo e dalle relative istruzioni;

h) osservare e far osservare tutte le discipline per l'ordine interno delle caserme, specificate nei regolamenti del Corpo;

i) impartire al personale dipendente l'istruzione regolamentare e militare, secondo gli ordini che ricevono dai comandanti di tenenza o di sezione;

l) fare la rivista di tutto il corredo di uniforme e di armamento del personale, ogni volta che gli agenti vengono destinati alla brigata, e, periodicamente, almeno una volta per settimana;

m) ritirare e conservare gli abiti civili degli agenti che ne siano eventualmente provveduti, quando nella brigata non si eseguano servizi in borghese;

n) curare che tutte le armi esistenti in brigata, comprese quelle degli agenti che ritornano dal servizio, siano conservate sempre assolutamente scariche, pulite ed atte all'uso;

o) provocare le riparazioni e sostituzioni necessarie negli effetti di casermaggio, quando siano deteriorati od inservibili;

p) curare che non si asportino dalla brigata effetti di casermaggio, oppure oggetti di vestiario senza permesso;

q) adottare o provocare prontamente tutti gli altri provvedimenti in genere che le esigenze eventuali del servizio, della disciplina o dell'amministrazione della brigata richiedano;

r) visitare, con la maggior frequenza possibile, gli ammalati negli ospedali alla sede della brigata.

Doveri dei comandanti di distaccamento.

Art. 255.

I comandanti di distaccamento eseguono nel rispettivo reparto gl'incarichi specificati nei precedenti articoli 253 e 254 senza dipartirsi però dalle disposizioni generali date dal comandante la brigata, dalla quale il distaccamento dipende.

Di ogni eventuale emergenza di servizio, di disciplina o d'amministrazione essi informano prontamente il predetto comandante di brigata.

Doveri dei sottufficiali che non esercitano comando.

Art. 256.

Ferma restando l'eccezione fatta dal regolamento di disciplina pei sottufficiali del contingente speciale, tutti i sottufficiali non incaricati di esercitare comando, dipendono, per ogni effetto, dal comandante la brigata alla quale sono addetti, e lo coadiuvano nello esercizio delle sue attribuzioni.

Essi debbono essere destinati di preferenza al comando dei reparti staccati e dei drappelli, ai quali si assegnano servizi difficili ed importanti, che non possano essere diretti personalmente dal comandante la brigata.

Doveri delle guardie.

Art. 257.

Le guardie eseguono il servizio che vien loro ordinato dai comandanti di brigata o di distaccamento, oppure dal capo posto nei corpi di guardia; e non si dipartono dalla consegna ricevuta, tranne quando nell'esecuzione del servizio sopravvengano casi di forza maggiore o frodi ed altre infrazioni impreviste.

Di ogni modificazione apportata agli ordini ricevuti, le guardie debbono subito informare il superiore, dal quale il servizio è stato ordinato.

Art. 258.

Le guardie scelte vengono di preferenza adibite a servizi di sorveglianza sulle guardie comuni, al comando di drappelli, oppure alla vigilanza di varchi doganali, fabbriche, uffici od altri posti importanti nei riguardi del servizio.

Art. 259.

Qualunque sia il servizio che eseguano, ed anche quando non siano comandate, è dovere delle guardie:

a) vigilare attentamente per iscoprire il contrabbando e le contravvenzioni alle leggi finanziarie, e provvedere direttamente alla loro repressione quando ne abbiano la possibilità e trovinsi nella circoscrizione della propria brigata, o riferendone altrimenti ai superiori;

b) impedire ogni irregolarità nelle fabbriche, stabilimenti od uffici presso i quali prestino servizio di vigilanza, informandone immediatamente i superiori;

c) rendere conto ai loro superiori d'ogni operazione di servizio da esse eseguita.

CAPO VIII.

Divieto di adibire personale del Corpo a servizi estranei.

Art. 260.

È assolutamente vietato di adibire individui del Corpo a servizi non contemplati nel presente regolamento.

È vietato inoltre di servirsi dei comandanti di qualsiasi reparto del Corpo quali intermediari per la corrispondenza fra gli uffici direttivi e quelli esecutivi, o di affidare ad essi incarichi amministrativi non compresi tra quelli specificati in questo e negli altri regolamenti del Corpo.

Rapporti con gli Ispettori delle privative.

Art. 261.

La guardia di finanza deve il suo concorso agl'ispettori delle privative nell'esercizio delle loro funzioni, quando ne sia fatta richiesta ai comandanti di compagnia.

La richiesta può essere fatta anche ai comandanti locali di reparto quando l'ispettore delle privative ne riconosca l'urgenza e ne dia avviso al comandante di compagnia entro le 24 ore.

Nella eventuale contemporaneità di visite o verifiche di ispettori delle privative e di ufficiali della guardia di finanza in uffici delle privative, il superiore in grado determina la continuazione o la sospensione delle operazioni, facendo ciò constare in apposito verbale.

A tali effetti gl'ispettori superiori delle privative sono assimilati, nella gerarchia, ai comandanti di legione, e gl'ispettori ai comandanti di circolo.

TITOLO IX.

Servizi interni

CAPO I.

Servizio d'ufficio e lavori periodici

Comandi di legione, di circolo e di compagnia.

Art. 262.

Per la tenuta della corrispondenza ufficiale, dei registri, e delle scritture in genere, nonchè per la compilazione dei prescritti ela-

borati periodici, il comandante di legione è coadiuvato da un capitano o da un adeguato numero di individui di truppa stabilito dal comandante generale.

I comandanti di circolo e di compagnia sono coadiuvati da sottufficiali e guardie nel numero stabilito dal comando di legione per ogni circolo o compagnia.

Comandi di tenenza, di sezione e di brigata.

Art. 263.

I comandanti di tenenza e di sezione curano personalmente la tenuta della corrispondenza ufficiale, nonchè dei registri e di tutte le scritture prescritte per il rispettivo ufficio.

Nelle tenenze e sezioni aventi un contingente superiore ad ottanta uomini, i comandanti possono farsi coadiuvare da una guardia per i lavori di copiatura e d'ordine.

Anche i comandanti di brigata redigono personalmente i rapporti che debbono inviare ai superiori, e curano la tenuta dell'altra corrispondenza ufficiale e dei registri prescritti per le brigate.

Archivio d'ufficio.

Art. 264.

Tanto la corrispondenza ufficiale quanto i registri, i conti e tutte le altre scritture d'ufficio, debbono essere conservate in apposito archivio con le norme stabilite da speciali istruzioni, e, nel caso di tramutamento o di temporanea assenza del titolare dell'ufficio, debbono essere consegnate a chi lo sostituisce.

Si custodiscono personalmente dal comandante di reparto gli atti riservati e le informazioni personali concernenti gli ufficiali e i sottufficiali, nonchè gli atti e registri relativi alla mobilitazione eventuale del Corpo.

Della corrispondenza che si riceve o che si spedisce, si prende sempre nota in apposito registro di protocollo.

I comandanti di brigata debbono conservare ordinatamente tutti gli atti d'ufficio, per farne regolare consegna nel caso di tramutamento o di temporanea assenza, ma sono dispensati dall'obbligo di tenere il registro di protocollo; eccezione fatta per le brigate volanti non addette al servizio di prima linea, per le quali la tenuta di tale registro è obbligatoria.

Relazioni annuali di servizio.

Art. 265.

I comandanti di circolo, alla fine di ciascun anno finanziario, trasmettono al comando di legione un rapporto generale sull'andamento del servizio, della disciplina, dell'amministrazione e dell'istruzione nel circolo durante l'esercizio finanziario trascorso.

Tale rapporto è diviso nelle seguenti sezioni:

A Guardie di finanza;

B Contrabbando.

Della sezione *B* i comandanti di circolo trasmettono copia anche alle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 266.

La sezione *A* del rapporto generale di servizio deve contenere i seguenti capitoli:

1° informazioni sommarie sul contingente effettivo del circolo, sia per le condizioni numeriche, sia per le qualità complessive del personale, con menzione particolareggiata delle attitudini e delle prestazioni degli ufficiali e comandanti di sezione e di brigata;

2° notizie sul modo con cui procede il reclutamento, con l'indicazione degl'inconvenienti rilevati durante l'anno in tale servizio e dei provvedimenti ritenuti opportuni per evitarli;

3° relazione sommaria dell'andamento generale di ciascun ramo di servizio, con cenno speciale dei servizi notevoli, tanto ordinari che eventuali, compiuti nell'anno dal personale del circolo.

A questo capitolo viene allegato un prospetto generale dei risultati di servizio ottenuti, nell'anno, dal personale del circolo;

4° relazione particolareggiata sull'andamento della disciplina con cenno speciale dei fatti disciplinari d'indole grave verificatisi nell'anno, e con l'indicazione degli individui cui sono state inflitte le punizioni più severe. Anche a questo capitolo si allega un prospetto indicante, complessivamente, la quantità delle varie specie di punizioni inflitte nell'anno, confrontate con quelle dell'anno precedente;

5° relazione sull'andamento dell'istruzione regolamentare e militare del personale nelle brigate;

6° resoconto dell'amministrazione materiale del Corpo, trattando con particolarità dell'andamento del servizio pel casermaggio e pel vestiario, nonchè dell'accasermamento del personale ed indicante anche per ciascun ramo d'amministrazione (battelli, armi, vitto, massa, ecc.) gl'inconvenienti eventuali che si verificano ed i provvedimenti che si reputano opportuni per porvi riparo. Alla parte concernente le armi e le munizioni da guerra, si unisce un prospetto dimostrativo delle quantità d'armi e munizioni esistenti nel circolo, confrontate con le quantità dell'anno precedente;

7° proposte relative a provvedimenti d'indole generale concernenti l'ordinamento disciplinare, di servizio od amministrativo del corpo, desunte dall'esperienza.

La sezione *B* deve ripartirsi nei seguenti capitoli:

1° indicazione degl'introiti per vendita dei sali e tabacchi e, laddove ne sia il caso, notizie sull'importazione dei prodotti più fortemente tassati nei riguardi doganali e delle tasse di fabbricazione, limitatamente agli uffici esistenti nella circoscrizione di ciascuna Intendenza, il tutto confrontato con le indicazioni relative all'anno precedente, esponendo le ragioni degli aumenti e delle diminuzioni;

2° esposizione delle ragioni di carattere locale e dei provvedimenti generali adottati nell'anno, dai quali sia potuto derivare aumento, diminuzione o spostamento del contrabbando;

3° provvedimenti che si ritengono necessari, circa le misure generali di vigilanza, per rendere più efficace la difesa dal contrabbando;

4° relazione sui risultati ottenuti dalla vigilanza speciale sui condannati per contrabbando.

Art. 267.

Indipendentemente dal rapporto generale di servizio, i comandanti di circolo compilano, sulle notizie avute dai comandanti di compagnia e con le norme stabilite da apposite istruzioni, le relazioni periodiche prescritte pei servizi di riscontro, a' termini dell'art. 246 del presente regolamento.

Art. 268.

I comandanti di legione, in base ai rapporti dei comandanti di circolo ed ai risultati delle ispezioni eseguite, fanno, entro il mese di luglio di ogni anno, al comandante generale, una dettagliata relazione intorno all'andamento del servizio e della disciplina nella rispettiva legione.

La sezione di tale relazione concernente il servizio, distinta in tante parti per quanti sono i rami di servizio nei quali si esplica l'azione della guardia di finanza, viene trasmessa dal comandante generale del Corpo, al ministro delle finanze, corredata delle sue eventuali osservazioni e proposte.

Art. 269.

Le proposte di provvedimenti aventi carattere di necessità o di utilità immediata non debbono comprendersi nelle relazioni generali di servizio, e, quand'anche siano in queste menzionate, debbono formare oggetto di speciali rapporti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero 137 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Veduta la legge 28 maggio 1903, n. 224;
Veduto il regolamento 21 agosto 1905, n. 638;
Veduto il Nostro decreto 31 gennaio 1909, n. 71;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione, di cui nella prima parte dell'art. 8 del precitato Nostro decreto, potrà applicarsi anche a favore degli studenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, i quali erano iscritti, prima del 28 dicembre 1908, nelle altre Università e negli Istituti superiori del Regno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 138 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;
Veduto il R. decreto 18 giugno 1899, n. 276, che approva lo Statuto della Banca d'Italia;
Vedute le leggi 31 dicembre 1907, n. 804 e 24 dicembre 1908, n. 723;
Veduto il verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, tenuta in Roma il 16 dicembre 1908, nella quale furono deliberate alcune modificazioni allo statuto della Banca d'Italia, approvato col R. decreto sovracitato;
Sentito il parere della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;
Veduta la lettera 1° marzo 1909 del direttore generale della Banca d'Italia;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato lo statuto della Banca d'Italia, modificato in conformità dell'allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO.

TITOLO I.

Costituzione, capitale e durata della Banca d'Italia

Art. 1.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è costituita in Società anonima. Essa ha lo scopo di esercitare il commercio bancario e di emettere biglietti al portatore nei limiti e con le norme di legge.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha la direzione generale e l'amministrazione centrale in Roma.

Essa ha sedi, succursali ed agenzie.

Ha sedi nelle città di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Ha succursali nei capoluoghi di Provincia nei quali non ha sedi e nelle altre città ai termini dell'art. 1° della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Il Consiglio superiore della Banca delibera:

a) la istituzione e la soppressione delle sedi, salva l'approvazione dell'assemblea generale e del Governo;

b) l'apertura di succursali in città che non sono capoluogo di Provincia, la loro chiusura e la loro trasformazione in agenzie, salva l'approvazione del Governo per quelle già esistenti alla data della creazione della Banca d'Italia;

c) l'apertura e la chiusura delle agenzie.

Art. 3.

Le sedi e le succursali sono amministrate secondo le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 4.

La durata della Società è di venti anni, cominciando dal 1° gennaio 1894, ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1923, a norma dell'art. 21 della convenzione 28 novembre 1896, approvata con le leggi del 17 gennaio 1897 e del 3 marzo 1898, numeri 9 e 47.

Art. 5.

Il capitale della Banca d'Italia è di 240 milioni di lire diviso in 300,000 azioni nominative di L. 800 ciascuna, di cui L. 600 versate.

Gli eventuali successivi versamenti saranno richiesti dal Consiglio superiore, quando lo reputi necessario.

I versamenti non potranno essere maggiori di L. 100 ciascuno per azione, nè esser richiesti a distanza minore di 3 mesi l'uno dall'altro.

Quando l'azionista non eseguisca il versamento, si procederà a norma del Codice di commercio.

Art. 6.

Nel caso di emissione di nuove azioni, queste saranno offerte di preferenza agli azionisti e ripartite pro-rata fra i medesimi.

Art. 7.

I certificati d'iscrizione delle azioni nominative sono staccati da registri a matrice e rilasciati dalle sedi colle firme del direttore, di un reggente e di un censore; dalle succursali colle firme del direttore e di due censori. Debbono sempre avere il visto del capo d'ufficio competente.

Art. 8.

Gli azionisti, siano domiciliati nel Regno o all'estero, devono dichiarare o eleggere il loro domicilio in un Comune dello Stato dove esista una sede o una succursale o un'agenzia della Banca. Tale dichiarazione o elezione di domicilio avrà effetto per tutte le relazioni, così giudiziali come stragiudiziali, tra la Banca e l'azionista.

Art. 9.

Il trasferimento consensuale delle azioni viene eseguito mediante dichiarazione speciale sottoscritta dall'azionista o da un suo legale rappresentante e annotata d'ufficio nei libri della Banca. Tale dichiarazione deve essere autenticata da un agente di cambio o da un mediatore a ciò debitamente autorizzato dal Governo, o anche da un pubblico notaio, e vidimata dal direttore.

Il nuovo certificato sarà consegnato dalla Banca al nuovo titolare o a un suo legale rappresentante, previo ritiro e annullamento del vecchio certificato.

Art. 10.

I trasferimenti per causa di successione e quelli ordinati per sentenza passata in giudicato, avranno luogo di ufficio, previo accertamento delle condizioni di legge.

Le azioni trasferite alla Banca d'Italia conto « Stanze di compensazione » o conto « Portafoglio titoli » sono trasferite di ufficio agli aventi diritto in conformità ai risultati delle liquidazioni e alle disposizioni date dagli associati al servizio del « Portafoglio titoli ».

Ha altresì luogo di ufficio il trasferimento per reintestazione delle azioni intestate alla Banca d'Italia in conto « Malleveria » o « Garanzia » allorchè diventano libere dal vincolo.

Le dichiarazioni riguardanti i trasferimenti di ufficio sono firmate come dispone l'art. 7.

Art. 11.

Le azioni della Banca e i certificati che le rappresentano debbono essere inscritti sotto un sol nome o ditta, anche se la loro proprietà sia divisa fra più persone.

Le azioni spettanti a persone incapaci sono intestate al loro legale rappresentante in tale qualità.

Può essere divisa la proprietà dall'usufrutto coll'emissione di certificati corrispondenti.

Le azioni della Banca d'Italia sono suscettibili di vincoli per dote e per garanzia.

Art. 12.

In caso di perdita dei certificati di azioni, anche per sottrazione, o distruzione, o per qualsiasi altra causa, l'azionista può chiedere duplicati che saranno rilasciati un mese dopo l'ultima pubblicazione del relativo avviso, ripetuto tre volte, a spese dell'azionista, sulla *Gazzetta ufficiale* e sul foglio degli annunzi giudiziari del luogo del suo domicilio dichiarato o eletto, a tenore dell'art. 8 del presente statuto, e in quello del luogo dove sono inscritte le azioni.

La consegna del duplicato rimane sospesa quando sia notificata legalmente alla Banca una opposizione.

TITOLO II.

Operazioni della Banca

Art. 13.

Le operazioni che la Banca d'Italia può compiere sono le seguenti:

1° Sconto:

a) di cambiali e assegni bancari;

b) di buoni del tesoro;

c) di note di pegno emesse da Società di magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti;

d) di cedole, scadenti nel semestre in corso, dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni.

2° Anticipazione contro pegno dei titoli, dei valori e delle merci indicati dalla legge.

3° Acquisto e vendita di cambiali e di assegni sull'estero e impieghi di somme in conto corrente all'estero secondo la legge.

4° Impiego di somme in rendita italiana ed altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, nei limiti di legge.

5° Emissione di vaglia cambiari e assegni bancari trasmissibili per girata.

Art. 14.

La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

2° ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, secondo la legge, per rimborsarle a vista o a termine;

3° tenere impiegato non più del decimo del capitale sociale in edifizi ad uso della Direzione generale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie;

4° riscuotere per conto di privati, di Società e di enti morali titoli esigibili nel Regno e all'estero, e in generale, fare il servizio di Cassa per conto ed a rischio di terzi;

5° può infine compiere quelle altre operazioni che fossero autorizzate per legge e deliberate dall'assemblea generale degli azionisti.

Art. 15.

La Banca d'Italia, alle condizioni deliberate dal Consiglio superiore, può compiere operazioni e disimpegnare servizi ed incarichi per conto del tesoro dello Stato.

Art. 16.

Può assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali e fare alle provincie anticipazioni di sovrimposte nella misura e colle norme stabilite dalla legge.

Art. 17.

La Banca può esercitare il servizio delle Stanze di compensazione.

Norme per le operazioni.

Art. 18.

Le cambiali e gli assegni bancari da ammettersi allo sconto devono essere regolarmente bollati, avere una scadenza non maggiore di quattro mesi, ed essere muniti di due o più firme solidali di persone o ditte notoriamente solventi.

I buoni del tesoro, le cedole e le note di pegno contemplati dalla legge, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

Art. 19.

Le operazioni di sconto devono essere fatte col voto delle apposite Commissioni di che agli articoli 56 e 58 del presente statuto.

Art. 20.

Le cambiali pagabili dove la Banca non ha una sede, una suc-

cursale o un'agenzia possono essere rimesse per l'incasso ad un corrispondente scelto dal Consiglio superiore.

Art. 21.

Il Consiglio superiore può ordinare, ove lo creda opportuno, che le Commissioni di sconto regolino i fidi col sistema del *castelletto*.

Art. 22.

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale portante ciascuno le condizioni dell'operazione e la durata nei limiti di legge.

Il valore delle merci sulle quali è chiesta l'anticipazione deve essere accertato da mediatori designati dalla Banca.

Le dette merci saranno custodite in appositi magazzini con porta munita di due serrature a congegno diverso, le chiavi delle quali saranno affidate rispettivamente al direttore e a uno speciale incaricato.

Art. 23.

Le anticipazioni sono consentite soltanto a persone le quali abbiano o eleggano domicilio in una delle città dove esista una sede o una succursale o una agenzia della Banca.

Art. 24.

I titoli nominativi depositati alla Banca per operazioni di anticipazione devono essere muniti di dichiarazione di cessione in garanzia o di vincolo di pegno, rilasciata nelle forme di legge.

Art. 25.

Chi riceve l'anticipazione sottoscrive, a favore della Banca, l'obbligo del rimborso entro il termine indicato nella polizza.

Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli e delle merci depositate subisca una diminuzione che riduca della metà il margine stabilito dalla legge fra il valore dei titoli e delle merci, e l'ammontare dell'anticipazione, il depositante dovrà, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare la cauzione o restituire una parte proporzionale dell'importo dell'anticipazione.

Art. 26.

Qualora nei due giorni successivi alla scadenza o quando avvenga il deprezzamento, di che all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca gli intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario notificato al domicilio dichiarato ed eletto nella polizza. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza altra formalità, può far vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate. La vendita deve esser fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Per la vendita dei titoli esteri la Banca potrà valersi dei suoi corrispondenti esteri.

La procedura indicata sopra non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla Banca, come la omissione della detta procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, nè menoma le sue ragioni di credito.

La Banca, col prodotto della vendita, si rimborsa del suo credito in capitale ed accessori, e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti un'eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo il disposto dell'art. 1888 del codice civile e le speciali convenzioni fra le parti.

Le condizioni sopra indicate devono risultare dalla polizza di pegno sottoscritta dal debitore.

TITOLO III.

Amministrazione della Banca

—

Art. 27.

I poteri della Società risiedono:

a) nelle assemblee generali degli azionisti;

b) nel Consiglio superiore e nella sua presidenza;

c) nel direttore generale e nel vice direttore generale;

d) nei Consigli di reggenza, nelle Commissioni di sconto e nei direttori delle sedi e succursali.

§ 1.

Assemblea generale degli azionisti.

Art. 28.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti, convocata dal Consiglio superiore non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 marzo di ciascun anno. È presieduta dal presidente o da uno dei vice presidenti del Consiglio superiore.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti possessori, da tre mesi almeno, di 20 o più azioni della Banca.

Il diritto d'intervento spetta al titolare delle azioni, qualunque sia il vincolo che le aggravi e di chiunque ne sia la proprietà.

Quando la proprietà è divisa dall'usufrutto, è chiamato ad intervenire a tutte le assemblee il solo usufruttuario, salvo che sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo dell'usufrutto.

Art. 29.

L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio, la nomina dei membri del Consiglio superiore per la parte devoluta all'assemblea generale, secondo l'art. 39 del presente statuto, e la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di gennaio, con domanda sottoscritta da uno o più azionisti possessori da tre mesi almeno di 5000 o più azioni cumulativamente, le cui firme siano legalizzate da pubblico notaio o certificate dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di una agenzia della Banca.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati agli azionisti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Gli azionisti vengono pure avvertiti della data e dell'ordine del giorno dell'assemblea mediante circolare spedita, almeno 8 giorni prima di quello della riunione, al domicilio da loro dichiarato od eletto, giusta l'art. 8.

Art. 30.

Gli azionisti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 20 azioni sino a 500 azioni, ed un voto per ogni 50 azioni in più delle 500, purchè possedute da non meno di tre mesi.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea generale può farvisi rappresentare anche mediante mandato speciale su appositi moduli con firma certificata vera dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di un'agenzia della Banca.

Gli intervenuti in qualità di azionisti o in qualità di rappresentanti di azionisti, o nell'una e nell'altra qualità insieme, non hanno diritto in alcun caso a più di 50 voti.

Art. 31.

L'assemblea generale è valida quando intervengano, in persona o a mezzo di rappresentanti, almeno 100 azionisti possessori di un decimo o più del capitale sociale.

Non raggiungendosi questo numero di azionisti e di azioni, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle azioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo la assemblea quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, saranno ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, e, per il resto, si dovrà procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 32.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I componenti del Consiglio superiore non votano per l'approvazione del bilancio annuale, per la nomina dei sindaci e per le deliberazioni riguardanti la loro responsabilità; però le azioni da essi possedute sono comprese nel computo per la validità dell'assemblea.

Nelle altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell'assemblea.

Art. 33.

Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano inscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 34.

Oltre all'assemblea generale ordinaria possono essere convocate assemblee straordinarie, colle stesse forme e disposizioni, per deliberazione del Consiglio superiore o per domanda dei sindaci o per domanda di azionisti che siano complessivamente possessori, da 3 mesi almeno, di 20,000 o più azioni.

Le firme degli azionisti devono essere legalizzate da pubblico notaio o certificate vere dai direttori delle sedi e succursali e dai capi delle agenzie.

Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazione della domanda, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria da riunirsi entro 2 mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dagli azionisti.

Art. 35.

I verbali dell'assemblea generale sono compilati da pubblico notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea, dal direttore generale e da due azionisti a ciò delegati dall'assemblea.

Art. 36.

Le assemblee generali degli azionisti presso le sedi sono convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle forme stabilite negli articoli 28, 29 e 30 del presente statuto.

Esse hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione parziale dei Consigli di reggenza e dei censori delle sedi e sono convocate in modo che ogni triennio abbia luogo un'assemblea generale presso ciascuna sede.

Sono valide quando intervengano, personalmente o per rappresentanza, almeno 50 azionisti possessori di un ventesimo del capitale sociale.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del rispettivo Consiglio di reggenza.

L'ufficio di segretario e di estensore del verbale dell'assemblea spetta al segretario o al vice segretario del Consiglio di reggenza.

Mancando i detti funzionari o alcuni di essi, l'assemblea surroga il mancante con uno degli azionisti presenti.

Art. 37.

L'adunanza, quando non riesca valida per insufficienza del numero degli azionisti intervenuti o delle azioni rappresentate, viene rinviata come è detto nell'art. 31 e colle identiche formalità.

Art. 38.

Le nomine di funzionari e dei sindaci devono farsi per schede segrete. S' intendono eletti soltanto quei candidati che raccolgono la maggioranza assoluta.

Quando nessuno consegua tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto maggior numero di voti. In caso di parità si ritiene eletto il più anziano di età.

§ 2.

Consiglio superiore.

Art. 39.

Il Consiglio superiore si compone:

dei membri eletti annualmente nel proprio seno dai Consigli di reggenza in ragione di due per ciascuno di essi;

di cinque consiglieri eletti annualmente dall'assemblea generale ordinaria da scegliersi fra gli altri reggenti in carica.

Il direttore generale fa parte del Consiglio superiore.

Il vice direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Ha voto deliberativo quando sostituisce il direttore generale.

I membri del Consiglio superiore, il direttore generale ed il vice direttore generale devono essere cittadini italiani.

Art. 40.

Il Consiglio superiore elegge ogni anno il proprio ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vice presidenti e di un segretario.

Il presidente, o almeno uno dei due vice presidenti, deve avere stabile dimora in Roma.

I membri dell'ufficio di presidenza possono essere rieletti. Però il presidente dopo tre elezioni consecutive, non può, per un anno, essere rinominato allo stesso ufficio.

Art. 41.

Il Consiglio superiore nomina e revoca il direttore generale ed il vice direttore generale.

Per la nomina è necessario il voto di due terzi dei componenti il Consiglio; per la revoca occorre il voto della maggioranza assoluta.

Le nomine del direttore generale e del vice direttore generale devono essere approvate dal Governo.

Art. 42.

Il Consiglio si aduna in Roma. Le adunanze ordinarie si tengono una volta al mese per invito del presidente o del direttore generale; occorrendo, possono aver luogo adunanze straordinarie per invito del presidente o del direttore generale, o su domanda motivata di almeno cinque dei membri del Consiglio stesso.

Esso è legalmente costituito quando intervengano almeno quindici dei suoi componenti, compreso il direttore generale o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni, quando si tratti di persona o quando lo richiedano almeno tre consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voto palese.

Art. 43.

Al Consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della Banca.

In conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti, esso:

1. Delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore

per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari.

2. Delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e la distruzione di quelli ritirati ed annullati.

3. Stabilisce la misura dell'interesse per le anticipazioni e la ragione dello sconto, e determina, in genere, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca.

4. Assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili, e fissa le norme da osservarsi nella ripartizione di essi fra le varie categorie delle operazioni.

5. Nomina i corrispondenti della Banca all'interno ed all'estero.

6. Delibera i regolamenti interni dello Istituto.

7. Su proposta del direttore generale, delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola l'esercizio, affidando le operazioni di apertura e chiusura di esse ad impiegati della Banca.

8. Stabilisce le norme riguardanti la Cassa generale presso l'amministrazione centrale.

9. Disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanzia le somme necessarie al regolare esercizio di esse.

10. Determina il numero dei reggenti, dei consiglieri di sconto e dei censori presso le sedi e le succursali.

11. Su proposta del direttore generale, determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati.

12. Nomina e revoca su proposta del direttore generale i consiglieri di sconto e i censori delle succursali. La nomina dei censori delle succursali deve essere ratificata dai sindaci.

13. Stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo.

14. Delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari.

15. Esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che presenta poi ai sindaci ed all'assemblea generale degli azionisti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sul medesimi da pagarsi agli azionisti.

16. Autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 50,000 lire e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somma superiore a 200,000 lire, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il direttore generale creda di sottomettere alla sua approvazione.

17. Delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni d'ipoteche iscritte a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore dei terzi, quando il credito non sia interamente estinto salvo quanto è detto agli articoli 48 e 49.

18. Delibera l'istituzione, la trasformazione, la soppressione delle sedi, succursali ed agenzie come è detto all'art. 2.

19. Delibera la chiamata dei versamenti sulle azioni.

20. Delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'assemblea generale degli azionisti.

Art. 44.

Il Consiglio superiore può delegare temporaneamente determinate facoltà all'ufficio di presidenza, ad uno o più dei suoi membri, od anche, su proposta del direttore generale, ad impiegati della Banca.

Art. 45.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono autenticati dal presidente e dal direttore generale o da coloro che ne fanno le veci.

§ 3.

Sindaci e censori.

Art. 46.

La vigilanza prescritta dal Codice di commercio, è esercitata dai sindaci e dai censori.

I sindaci sono cinque.

I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo dei censori, presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

I sindaci si tengono in relazione coi censori, sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

Comunicano, ove occorra, al Consiglio superiore o al direttore generale le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

I sindaci vengono rimunerati con un assegno fisso stabilito anno per anno dall'assemblea generale.

Art. 47.

I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali vennero eletti e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di attingere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verificazione, la quale, in ogni caso, dovrà essere eseguita in modo completo da due di essi, almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al Consiglio superiore o al direttore generale, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale apposito libro per raccogliere le osservazioni che i censori credano di dover notare.

§ 4.

Direzione generale.

Art. 48.

Il direttore generale rappresenta la Banca di fronte ai terzi in tutti gli atti, i contratti ed i giudizi. Ha la firma sociale con facoltà di delegazione previa approvazione del Consiglio superiore.

Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che giudica utili alla Società ed al buon andamento dell'amministrazione, e ne eseguisce le deliberazioni, e interviene alle adunanze con voto deliberativo.

Può assistere alle adunanze dei Consigli di reggenza e delle Commissioni di sconto delle sedi e succursali o delegare ad assistervi il vice direttore generale.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere nei limiti di legge.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima sua adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei censori e dei consiglieri di sconto delle succursali.

Regola le promozioni nel personale.

Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consiglio superiore nei casi indicati nell'articolo 43, n. 16, e osservando la disposizione dell'art. 49, lettera *a*. Può delegare alla stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della Banca.

Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione alla traslazione ed al tramutamento delle rendite nominative sul Debito pubblico appartenenti alla Banca, nonchè alla cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore della Banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonchè la riduzione e la restrizione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, e quindi anche in quelli contemplati dall'art. 43, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni ed i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

Al direttore generale, salvi i casi indicati nel seguente art. 49, è rimesso tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore.

Art. 49.

Il direttore generale, col concorso dell'ufficio di presidenza:

a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori alle L. 100,000, e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

b) delibera sulle operazioni di sconto straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

c) soprintende alle riserve in valute metalliche, divise estere e conti correnti sull'estero;

d) stende l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio superiore.

Art. 50.

Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga in caso di assenza o d'impedimento.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del vice direttore generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del direttore generale.

§ 5.

Amministrazione delle sedi.

Art. 51.

In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

I reggenti, in ragione dell'importanza degli affari delle sedi, sono da sette a dodici, ed eccezionalmente possono raggiungere il numero di quattordici, quando ne sia manifesto il bisogno.

Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

Alle sedute del Consiglio intervengono anche i censori con voto consultivo.

I reggenti e i censori sono nominati dalle assemblee degli azionisti per sei anni, e scadono per metà ogni triennio.

Essi sono rieleggibili.

Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente, un vice presidente, un segretario e un vice segretario, i quali possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio di reggenza, dopo tre elezioni consecutive, non può, per un anno, essere rieletto al medesimo ufficio.

Art. 52.

Se durante l'intervallo triennale fra l'una e l'altra assemblea degli azionisti presso alcuna delle sedi il numero dei reggenti fosse ridotto a sei, dove sono non più di dieci, a otto dove sono non più di dodici, e a dieci dove eccezionalmente sono più di dodici, e il numero dei censori fosse ridotto a due, sarà provveduto dal Consiglio superiore per i reggenti, dai sindaci per i censori, a surrogare i mancanti. Così, se durante lo stesso intervallo triennale fosse riconosciuta la necessità di portare il numero dei reggenti da dodici a quattordici, in conformità al disposto dell'articolo precedente, il Consiglio superiore provvederà alla nomina dei nuovi reggenti scegliendoli preferibilmente tra i funzionari della Banca.

I nuovi nominati dureranno in carica fino alla prossima assemblea, nella quale si procederà alla elezione definitiva. In caso di elezione per surrogazione, i reggenti e i censori si considereranno eletti per il tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i reggenti e i censori surrogati.

Art. 53.

Il Consiglio si aduna almeno una volta al mese, e tutte quelle altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni di persone sono fatte per voto segreto.

Art. 54.

Il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede.

Invigila perchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni del Consiglio superiore e della Direzione generale.

Nomina i due reggenti chiamati a far parte del Consiglio superiore.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Stabilisce il turno di servizio dei consiglieri di sconto.

Sottopone, per mezzo del direttore generale, al Consiglio superiore il preventivo delle spese d'amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della propria sede, deliberandone l'accettazione o il rigetto.

Per mezzo dei membri da esso eletti propone al Consiglio superiore i provvedimenti che crede utili alla sede ed all'Istituto.

È nelle attribuzioni dei reggenti il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle sagrestie. A questo scopo viene consegnata al reggente di turno una delle tre chiavi della sagrestia stessa.

Art. 55.

Presso ciascuna sede sono non meno di otto e non più di quindici consiglieri di sconto nominati dal Consiglio di reggenza sopra una lista doppia approvata dal direttore generale e presentata dal direttore della sede.

Essi durano in carica due anni e sono rinnovati per metà ogni anno.

Art. 56.

Due reggenti, il direttore e un consigliere di sconto compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate allo sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di due altri membri della detta Commissione.

Non possono essere ammesse cambiali con firme d'impiegati della Banca.

Le cambiali che portino la firma di reggenti o di consiglieri di sconto, o di loro Ditte, o di società commerciali nelle quali esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse allo sconto se non da una Commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

§ 6.

Succursali.

Art. 57.

Le succursali hanno un direttore, dei censori e dei consiglieri di sconto.

I consiglieri di sconto sono non meno di quattro e non più di otto.

I censori e i consiglieri di sconto sono nominati per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo anno pel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 58.

La Commissione di sconto si compone di due consiglieri, che prestano servizio a turno, e del direttore che la presiede.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di un consigliere e del direttore.

Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, valgono le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 56.

Art. 59.

I consiglieri di sconto, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali, col concorso almeno di due censori.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al direttore generale le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

È nelle attribuzioni dei censori il servizio dell'apertura e della chiusura delle sagrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sagrestie stesse.

§ 7.

Direttori.

Art. 60.

La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore, sotto la sorveglianza e dipendenza della direzione generale, e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi, sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione, salva quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ipotecarie delle quali tratta l'art. 48, e salva l'autorizzazione del Consiglio superiore nei casi specificati all'art. 43.

I direttori propongono alla direzione generale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca, secondo le deliberazioni dei Consigli di reggenza nelle sedi e sull'avviso delle Commissioni di sconto nelle succursali.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti dei titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla Banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

Art. 61.

Avvenendo improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza, o chi ne fa le veci, provvede alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al direttore generale.

Avvenendo ugual caso nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano d'età dei consiglieri di sconto presenti, che ne riferisce immediatamente al direttore generale.

Art. 62.

Il direttore generale ha facoltà di delegare un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi e succursali.

I reggenti, i consiglieri di sconto e gli impiegati delegati dal direttore generale, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, ne hanno tutte le funzioni e facoltà.

§ 8.

Agenzie.

Art. 63

Le agenzie sono affidate ad un agente alla dipendenza diretta di una sede o di una succursale designata dal Consiglio superiore.

L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del direttore generale.

TITOLO IV.

Bilancio, utili, spese e perdite, massa di rispetto

—

Art. 64.

Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo della Società, in conformità del Codice di commercio.

Deve pure essere fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti ed incassati durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai ricuperi delle sofferenze ammortizzate.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle pei biglietti al portatore e simili, le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi.

Alle dette spese e tasse e agli accennati oneri devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio e le rate d'ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.

Art. 65.

Dall'ammontare degli utili netti è prelevato il ventesimo e portato alla massa di rispetto, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La massa di rispetto, se diminuita per ammortizzazione di perdita o per qualsiasi altra ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Gli utili netti residuali, conseguiti secondo il bilancio approvato sono distribuiti tra gli azionisti, tenuta presente la partecipazione dello Stato a tenore di legge.

Ove gli utili da distribuirsi agli azionisti superino il 5 per cento sul capitale versato, viene fatta sull'eccedenza un'altra assegnazione del 20 per cento a favore della massa di rispetto.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenuta indicata sopra. L'assemblea generale, su proposta del Consiglio superiore, ha sempre facoltà di deliberare la costituzione, con parte dei detti utili, di fondi speciali e di riserve destinate a scopi determinati, avendo presente il disposto della legge per quanto riguarda la partecipazione dello Stato agli utili dello Istituto.

Art. 66.

La massa di rispetto, formata come dispone l'articolo precedente e vincolata come fondo di dotazione dell'Istituto fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno per un decimo della effettiva circolazione delle rispettive cartelle, è impiegata in titoli emessi o

garantiti dallo Stato o anche in cartelle fondiarie della già Banca Nazionale, a tenore della legge 7 luglio 1905, n. 349, fermo le eccezioni dipendenti dal R. decreto 6 maggio 1891, n. 222, o dalla legge 7 luglio 1902, n. 290.

Art. 67.

Una riserva straordinaria sarà costituita con porzione delle plusvalenze risultanti dalla liquidazione delle partite che erano considerate immobilizzate agli effetti delle leggi sugli Istituti di emissione. Le somme assegnate a siffatta riserva straordinaria, per deliberazione del Consiglio superiore, con l'assenso del ministro del tesoro, potranno essere impiegate in modi e forme diversi da quelli indicati nel titolo II del presente statuto.

Art. 68.

Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno. Con la scorta del conto medesimo il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera il dividendo da distribuirsi agli azionisti, e da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

Art. 69.

Nel mese di luglio di ogni anno il direttore generale deve presentare al Consiglio superiore il conto dei profitti, delle spese e delle perdite del 1° semestre. Sulle risultanze di questo conto il Consiglio superiore, sul parere favorevole dei sindaci, previo consenso del ministro del tesoro, può deliberare la distribuzione agli azionisti di un acconto di dividendo.

TITOLO V.

Disposizioni generali, transitoria e finale.

§ 1.

Disposizioni generali.

Art. 70.

Il direttore generale, il vice direttore generale, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altre istituzioni di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, interessarsi in società in nome collettivo, nè assumere responsabilità in società in accomandita.

Art. 71.

I parenti fino al terzo grado e gli affini in primo grado, i soci solidali della stessa casa di commercio, non possono far parte simultaneamente dello stesso Consiglio.

Non possono far parte dei Consigli della Banca coloro che appartengono all'amministrazione di un altro Istituto di emissione, nè i direttori, nè gli amministratori delegati di altri Istituti di credito.

Art. 72.

I censori e i consiglieri di sconto delle sedi e succursali devono essere domiciliati nei luoghi dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, od almeno nella provincia.

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da tre anni.

Art. 73.

I funzionari e gli impiegati sono obbligati al più stretto segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

Art. 74.

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento, od anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati all'art. 151 del vigente codice di commercio, cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 75.

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza il valore delle quali è fissato dall'assemblea generale.

I reggenti delegati ed eletti a far parte del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, una assegnazione fissata complessivamente dall'assemblea generale degli azionisti all'approvazione del presente statuto.

Art. 76.

Devono tenere iscritte al loro nome in piena e libera proprietà:

			Azioni della Banca
i membri del Consiglio superiore, ciascuno			60
il direttore generale			60
il vice direttore generale			50
i reggenti delle sedi		ciascuno	40
i censori	delle sedi	id.	20
	delle succursali	id.	10
i consiglieri di sconto		id.	5
i direttori	delle sedi	id.	40
	delle succursali	id.	20
gli agenti		id.	10

Art. 77.

Le azioni della Banca, che i funzionari o gli impiegati devono possedere, a tenore dell'articolo precedente, s'intendono costituite in garanzia della rispettiva carica e rimangono vincolate e inalienabili per tutta la durata delle funzioni ed uffici rispettivi. Per quelle dei membri del Consiglio superiore non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale degli azionisti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutte le altre lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

Tutte le dette azioni rimangono depositate, finchè duri il vincolo, nelle casse della Banca.

§ 2.

Disposizione transitoria.

Art. 78.

Le cauzioni dei direttori delle succursali saranno portate alla misura unica di n. 20 azioni della Banca d'Italia entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente statuto sulla *Gazzetta ufficiale del Regno.*

§ 3.

Disposizione finale.

Art. 79.

Nel caso di scioglimento anticipato, di proroga, di fusione con altra società, di riduzione, di reintegrazione o aumento di capitale sociale e di modificazioni dello statuto, salva, ove occorra, la osservanza delle disposizioni delle leggi speciali e l'approvazione governativa, l'assemblea generale viene convocata e costituita in conformità degli articoli 28, 29, 30, 35 dello statuto presente. Ma per deliberare validamente è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino il terzo del capitale sociale e il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Occorrendo una seconda convocazione le deliberazioni sono valide, quando intervengano tanti soci che rappresentino il quinto del capitale sociale, e vi sia il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Roma, 18 marzo 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO.

A termini dell'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, si notifica che è stato pubblicato l'annuario militare, nel quale sono compresi i ruoli di anzianità del personale dell'amministrazione centrale della guerra e delle amministrazioni dipendenti dal Ministero stesso.

Roma, li 25 marzo 1909.

Pel ministro
S. PRUDENTE.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 marzo, in L. 100.51.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

25 marzo 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103.85 38	101.98 38	102.98 61
3 1/2 % *netto*	103.13 33	101.38 33	102.32 13
3 % *lordo*	72.34 37	71.14 37	71.18 39

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 25 marzo 1909

Presidenza del presidente provvisorio FINOCCHIARO-APRILE

La seduta comincia alle 14.5.

PRESIDENTE invita gli onorevoli Morando, Pavia, Lucifero, Scalini, Di Rovasenda e De Novellis ad assumere l'ufficio di segretari.

Giuramenti.

PRESIDENTE invita gli onorevoli deputati, che non hanno giurato nella seduta Reale, a giurare.

Giurano gli onorevoli deputati:

Abozzi — Agnini — Aliberti — Angiolini — Auteri-Berretta — Badaloni — Baldi — Barzilai — Battelli — Beltrami — Bentini — Berenini — Bertesi — Bianchi Leonardo — Bissolati — Bocconi — Bolognese — Bonopera — Brunelli — Calda — Calissano — Cao-Pinna — Caputi — Carboni-Boj — Carmine — Casalegno — Casalini Giulio — Cascino — Castoldi — Cavallari — Celli — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Ciccotti — Colajanni — Comandini — Costa Andrea — Costa Gesualdo — Curreno — Dagosto — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Dell'Acqua — Di Cesarò — Di Sant'Onofrio — D'Oria — Faranda — Faustini — Fazi — Fede — Fera — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Fraccacreta — Fusco — Galli — Gaudenzi — Giannantoni — Giovanelli Edoardo — Grassi-Voces — Grippo — Macaggi — Majorana Giuseppe — Mancini Ettore — Marangoni — Marazzani — Masi — Masini — Mazza — Merlani — Mirabelli — Modica — Montemartini — Morgari — Musatti — Nitti — Nofri — Pacetti — Pansini — Patrizi — Pescetti — Pipitone — Podrecca — Pompilj — Pozzato — Prampolini — Quaglino — Rampoldi — Richard — Rizza — Rondani — Samoggia — Saporito — Sichel — Sighieri — Soulier — Staglianò — Tasca — Teodori — Tinozzi — Torlonia — Trapanese — Treves — Turati — Turbiglio — Valeri — Viazzi — Zerboglio.

Elezione del presidente.

MORANDO, segretario, fa la chiama:

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnini — Aguglia — Albasini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Aliberti — Alimena — Amato — Ancona — Angiulli — Aprile — Aro — Arlotta — Arrivabene — Artom — Aubry — Auteri-Berretta — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Baldi — Baragiola — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Benaglio — Bentini — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertesi — Berti — Bertolini — Bettòlo — Bettoni — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bocconi — Bolognese — Bonicelli — Bonomi — Bonopera — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bricito — Brizzolesi — Brunelli — Brunialti — Buccelli — Buonanno.

Caccialanza — Cacciapuoti — Calda — Calissano — Calisse — Callaini — Calleri — Calvi — Camera — Camerini — Cameroni — Campi — Campostrini — Candiani — Canevari — Cannavina — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carboni-Boj — Carcano — Cardàni — Carmine — Caraguti — Casalegno — Casalini Giulio — Casciani — Cascino — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castellino — Castoldi — Cavallari — Celesia — Celli — Centurione — Cermenati — Cerulli — Cesaroni — Chiaradia — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimienti — Chimirri — Ciappi — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Colosimo — Comandini — Compans — Congiu — Coris — Cornaggia — Corniani — Corradini — Cosentini — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi Daniele — Crespi Silvio — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — Dal Verme — Danco — Danieli — Dari — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nicola — De Novellis — De Seta — De Tilla — De Viti De Marco — Di Bagno — Di Cambiano — Di Cesarò — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Ellero.

Fabri — Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Faustini — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fortis — Foscari — Fraccacreta — Fancica-Nava — Frugoni — Fusco — Fusinato.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Gaudenzi — Giaccone — Giannantoni — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Girardini — Giuliani — Giusso — Goglio — Graffagni — Grassi-Voces — Greppi — Grippo — Guarracino — Guicciardini.

Herschell.

Incontri — Indri.

Joele.

Lacava — Landucci — La Via — Leali — Lembo — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Locro — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzato Arturo — Luzzatto Riccardo.

Macaggi — Majorana Giuseppe — Malcangi — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Maraini — Marangoni — Marazzani — Marazzi — Marcello — Margaria — Marsaglia — Marsengo-Bastia — Martini — Marzotto — Masi — Masini — Masoni — Materi — Maury — Mazza — Mazzini — Meda — Medici — Mendaia — Merlani — Mezzanotte — Micheli — Miliani — Millelire-Albini — Mirabelli — Modica — Molina — Montagna — Montauti — Montemartini — Montù — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Musatti.

Nava — Negri de Salvi — Negrotto — Nunziante — Nuvoloni.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paratore — Pastore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellecchi — Pellegrino — Pellerano — Perron — Pescetti — Pietravalle — Pilacci — Pini — Pipitone — Pistoja — Podestà — Podrecca — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini.

Quaglino — Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rasponi — Rastelli — Rattone — Rava Robaudengo — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Richard — Ridola — Rienzi — Rizzone — Roberti — Robilant — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Romano — Romeo — Romussi — Ronchetti — Rondani — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Attilio — Rota Francesco — Roth — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Samoggia — Sanarelli — Sanjust — Santoliquido — Saporito — Saudino — Scaglione — Scalini — Scalori — Scano — Schanzer — Sciacca — Scorciarini-Coppola — Semmola — Serristori — Sichel — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Squitti — Staglianò — Stoppato — Strigari — Suardi.

Talamo — Tamborino — Tanari — Targioni — Tasca — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscanelli — Toscano — Tovini — Trapanese — Treves — Tripepi — Turati — Turbiglio — Turco.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori — Venditti — Ventura — Venzi — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino — Zerboglio.

PRESIDENTE procede alla numerazione ed allo spoglio delle schede.

Proclamazione del presidente.

PRESIDENTE (Segni d'attenzione) proclama il risultato della votazione:

Votanti 436.

Marcora Giuseppe	303
Costa Andrea	52
Schede bianche	73
Schede nulle e disperse	3

Proclama eletto a presidente della Camera l'on. Giuseppe Marcora (Vivi e prolungati applausi).

Elezione di quattro vice presidenti, otto segretari e due questori.

MORANDO, segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnini — Aguglia — Albasini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Aliberti — Alimena — Amato — Ancona — Angiolini — Angiulli — Aprile — Are — Arlotta — Arrivabene — Artom — Aubry — Auteri-Berretta — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Baldi — Baragiola — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Battelli — Beltrami — Benaglio — Bentini — Berenga — Berenini — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertesi — Berti — Bettolo — Bettoni — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bocconi — Bolognese — Bonicelli — Bonomi — Bonopera — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bricito — Brizzolesi — Brunelli — Brunialti — Buccelli — Buonanno.

Caccialanza — Cacciapuoti — Calda — Calissano — Calisse — Callaini — Calleri — Calvi — Camera — Camerini — Cameroni — Campi — Campostrini — Candiani — Canevari — Cannavina — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carmine — Carugati — Casalegno — Casalini Giulio — Casciani — Cascino — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castellino — Castoldi — Cavallari — Celesia — Celli — Centurione — Cermenati — Cerulli — Cesaroni — Chiaradia — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimirri — Ciappi — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Comandini — Compans — Congiu — Coris — Cornaggia — Corniani — Corradini — Cosentini — Costa Andrea — Costa Gesualdo — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi Daniele — Crespi Silvio — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — Dal Verme — Daneo — Danieli — Dari — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nicola — De Seta — De Tilla — De Viti De Marco — Di Bagno — Di Cambiano — Di Cesarò — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Ellero.

Fabri — Facta — Faelli — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Faustini — Fazi — Fede — Fera — Ferraris Carlo — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fusco — Fusinato.

Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Gaudenzi — Gerini — Giaccone — Giannantoni — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Girardini — Giuliani — Giusso — Goglio — Graffagni — Grassi-Voces — Greppi — Grippo — Guarracino — Guicciardini.

Incontri — Indri.

Joele.

Lacava — Landucci — La Via — Leali — Lembo — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Locro — Longinotti — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Macaggi — Magni — Majorana Giuseppe — Malcangi — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Maraini — Marangoni — Marazzani — Marazzi — Marcello — Margaria — Marsaglia — Marsengo-Bastia — Martini — Marzotto — Masciantonio — Masi — Masini — Masoni — Maury — Mazza — Mazzini — Meda — Medici — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Micheli — Miliani — Millelire-Albini — Mirabelli — Modica — Molina — Montagna — Montauti — Monte-

martini — Montù — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Musatti.

Nava — Negri de Salvi — Negrotto — Nitti — Nofri — Nunziante — Nuvoloni.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pansini — Papadopoli — Paratore — Pastore — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellecchi — Pellegrino — Pellerano — Perron — Pescetti — Pietravalle — Pilacci — Pini — Pipitone — Pistoja — Podestà — Podrecca — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini.

Quaglino — Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rasponi — Rastelli — Rattone — Rebaudengo — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Richard — Ridola — Rienzi — Rizzone — Robilant — Rocco — Romanin-Jacur — Romano — Romussi — Ronchetti — Rondani — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Attilio — Rota Francesco — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Samoggia — Sanarelli — Sanjust — Santoliquido — Saporito — Saudino — Scaglione — Scalini — Scalori — Scano — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Serristori — Sichel — Sighieri — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Squitti — Staglianò — Stoppato — Strigari — Suardi.

Talamo — Tamborino — Tanari — Targioni — Tasca — Taverna — Tedesco — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscanelli — Toscano — Tovini — Trapanese — Treves — Tripepi — Turati — Turbiglio.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori — Venditti — Ventura — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino — Zerboglio.

PRESIDENTE procede al sorteggio delle Commissioni di scrutinio che risultano così costituite:

Pei vice presidenti: Suardi, Cao-Pinna, Castoldi, Buonanno, Di Sant'Onofrio, Chiesa Eugenio, Marazzi, Barnabei, Battaglieri, Giuliani, Del Balzo, Micheli.

Pei segretari: Di Palma, Sacchi, Pantano, Ciccotti, Giusso, Beltrami, Di Frasso, Compans, Libertini Pasquale, Landucci, Cerulli, De Viti De Marco.

Pei questori: Fani, Turati, Pozzi Domenico, Fusinato, Sighieri, Degli Occhi, Luzzatto Arturo, Della Pietra, Faustini, De Michele-Ferrantelli, Galimberti, Podrecca.

PRESIDENTE invita gli scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(La seduta è sospesa dalle 16.30 fino alle 18).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni:

Vice presidenti: votanti 432.

Eletti: Cappelli, con voti 241; Finocchiaro-Aprile, 238; Guicciardini, 175; Costa Andrea, 113. Schede bianche 26. Cinque voti dispersi.

(L'estrema sinistra saluta con vivi applausi la proclamazione del deputato Andrea Costa a vice presidente).

Segretari:

Eletti: Cimati, con voti 257; De Novellis, 243; Di Rovasenda, 229; Lucifero, 169; Pavia, 152; Scalini, 141; Camerini, 126; Da Como, 118. Schede bianche 22. Morando ebbe voti 106. Undici voti dispersi.

Questori: votanti 435.

Eletti: Podestà, con voti 200; Visocchi, 169. Schede bianche 24. Gallini ebbe voti 37. Quattro voti dispersi.

Domani avrà luogo l'insediamento del presidente e dell'Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 18.40.

DIARIO ESTERO

Le notizie pessimiste che correvano ieri l'altro a Vienna sul conflitto austro-serbo non sono state confermate, anzi si sono cangiate ieri in ottimiste, grazie ad un dispaccio da Pietroburgo all'*Agenzia Havas* di Parigi, con il quale si assicura che la Russia ha deciso di riconoscere senza riserve l'annessione della Bosnia ed Erzegovina, sperando che l'Austria in seguito a ciò accetterà il progetto di Nota serba consigliato dalle potenze, che è del resto tale da darle le garanzie richieste.

Anche pacifiche sono le notizie che giungono da Londra.

Secondo una nota comunicata ai giornali inglesi che ci trasmette il telegrafo, quei circoli diplomatici non considerano in senso pessimista la situazione nei Balcani. La nota aggiunge:

« Senza dubbio l'Austria-Ungheria ha presentato un certo numero di obiezioni alla formula proposta da sir E. Grey per porre fine allo difficoltà attuali; ma queste osservazioni si riferiscono soprattutto a questioni di redazione ed alle espressioni di cui si dovrà servire la Serbia per rinunciare ad ogni compenso e per dichiarare le sue intenzioni pacifiche.

« Gli sforzi per conciliare le vedute di Londra e di Vienna continuano. Si assicura che, per quanto concerne il riconoscimento dell'annessione da parte delle potenze, il Governo inglese rimane fedele alla sua tesi iniziale, che cioè tale riconoscimento non può avere luogo se non dopo che se ne sia riferito a tutte le potenze firmatarie del trattato di Berlino.

« Per quanto si sa, non si tratta nei negoziati in corso di obbligare la Serbia a dare all'Austria-Ungheria una garanzia dei suoi intendimenti pacifici per un numero determinato di anni ».

Questo alternarsi di notizie pacifiche e guerresche, che va innanzi da parecchi mesi, è vivamente deplorato dalla stampa francese, la quale giustamente osserva che sarebbe tempo di una soluzione che tolga il mondo civile da un periodo nocivo agli interessi del commercio e della industria europea.

***

Un incidente di carattere privato, ma che può avere conseguenze nella soluzione del conflitto austro-serbo, è avvenuto ieri l'altro a Belgrado.

Il Principe ereditario Giorgio ha diretto al presidente del Consiglio, Novakovic, una lettera, nella quale dichiara che, in presenza degli attacchi rivolti contro la sua persona in occasione della morte del suo domestico Kolakovic, rinunzia alla successione al trono, per liberare il Governo da qualsiasi riguardo alla sua persona.

Il fatto che ha provocato la lettera del Principe è così narrato da un dispaccio da Belgrado, 25:

Il Principe, irritato per una negligenza commessa dal suo cameriere, lo schiaffeggiò. Kolakovic uscì precipitosamente dalla camera, perdette l'equilibrio e cadde ferendosi alla regione dello stomaco. Condotto all'ospedale venne operato e cessò di vivere due giorni dopo. Spiegando il fatto, Kolakovic narrò agli amici di essere stato ferito dal Principe.

Il giornale *Zvono* pubblicò il 20 corrente il racconto dell'incidente qualificando il principe come l'assassino di Kolakovic e chiedendo che venisse rinchiuso od arrestato. Anche gli altri giornali chiedevano luce sull'incidente.

Spontaneamente il principe, rattristatissimo per gli attacchi mossi contro di lui dai giornali, inviò al presidente del Consiglio, Novakovic, la lettera con cui rinuncia alla successione al trono a favore del fratello minore Alessandro per rendere possibile di aprire un'inchiesta e dichiarando che la narrazione del *Zvono* è una pura calunnia.

La notizia della rinunzia del principe Giorgio, sparsasi per la città, secondo un dispaccio da Belgrado, 25, produsse nella cittadinanza grandissima costernazione. Il detto dispaccio aggiunge:

« Sono subito corse delle voci secondo cui la decisione del principe si connetterebbe con la situazione estera. Si è affermato perfino che il Governo, d'accordo con il Re, avesse costretto il principe a prendere tale decisione per rendere possibile una soluzione pacifica del conflitto austro-serbo mediante la repressione del partito della guerra alla cui testa era il principe.

« Nelle sfere competenti si dichiara che tutte le notizie secondo le quali il principe sarebbe stato influenzato dai circoli di Corte o dal Governo, sono infondate.

« Il principe ha agito di propria iniziativa. Il suo modo di procedere corrisponde al suo carattere aperto. Con la sua rinuncia il principe ha mostrato di essere pronto a sacrificare tutto per il suo onore personale.

« La rinuncia ha causato costernazione nei circoli del partito della guerra. Si condannano vivissimamente i circoli che, snaturando l'affare Kolakovic, condussero alla rinuncia del principe.

« Si sospetta anche che l'intrigo contro il principe Giorgio sia stato tramato dagli amici del principe Alessandro, ritornato da poco a Belgrado.

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri deliberò di lasciare al Re come capo della dinastia ogni deliberazione sulla rinuncia del principe Giorgio. Intanto il telegrafo ci annuncia che oggi a Belgrado saranno pubblicati una dichiarazione scritta dal cameriere Kolakovic prima di morire ed il processo verbale dell'autopsia da cui risulta che il principe ereditario non ha alcuna colpa nella morte di lui.

***

Si telegrafa da Montevideo, 25:

« La Commissione delle finanze delle Camere ha accolto favorevolmente il progetto del Governo relativo ad un prestito di trenta milioni di franchi destinato a lavori pubblici.

« Questo prestito sarà ammortizzato in ragione dell'uno per cento all'anno, ciò che sarà permesso dalla prosperità crescente delle finanze uruguaiane. Parecchi deputati hanno l'intenzione di proporre che l'ammontare del prestito sia portato a 50 milioni di franchi ».

Cronaca artistica

ALLA SALA UMBERTO I.

Il quarto ed ultimo concerto dato l'altra sera della *Società internazionale per la musica da camera* attrasse nella sala Umberto I un numeroso ed elegante pubblico, fra cui notavansi parecchie illustrazioni musicali della città; l'elemento straniero era largamente rappresentato.

Il *Concerto per archi in la min.*, di Evaristo Felice Dall'Abaco, celebre musicista del decimosettimo secolo venne molto gustato dall'uditorio; esso è un pezzo musicale poco noto, ma delizioso specialmente nel *Largo* pieno di sentimento. Venne eseguito benissimo dalla violinista signora Assia Spiro, coadiuvata dai signori Giovanni Muzzi (viola), Raffaele Zampetti (violino) ed Eugenio Albini (violoncello).

Seguirono alcune romanze del Tschajkowsky cantate assai bene dalla signora Anna Pettigiani Pisano, e poscia con molto brio e forza d'espressione fu dalla valentissima pianista signora Elena Braude, dalla signora Spiro e dal signor Albini, eseguito il bellissimo Trio per pianoforte, violino e violoncello dello Tschajkowski, *Alla memoria d'un grande artista*, che molto incontrò il favore del pubblico, il quale applaudì entusiasticamente le valorose ed i valorosi cultori della buona musica da camera.

Per l'anno prossimo la *Società* si propone di portare a cinque i concerti, eseguendo composizioni dei più rinomati musicisti italiani e stranieri.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re iermattina ricevette in particolare udienza il sindaco di Venezia, conte Grimani, presidente della Esposizione internazionale d'arte, ed il segretario generale, prof. Antonio Fradeletto.

Essi invitarono le LL. MM. a voler intervenire alla solenne inaugurazione dell'Esposizione che avverrà il 24 aprile prossimo.

Il Sovrano chiese informazioni sulla Esposizione interessandosi vivamente a quanto gli veniva esposto, ringraziò il sindaco per l'invito e augurò di poter accoglierlo insieme a S. M. la Regina. Assicurò che, ove fosse stato nell'impossibilità di intervenire alla festa solenne, vi si sarebbe fatto rappresentare, riservandosi di visitare l'Esposizione più tardi con la sua Augusta Consorte.

S. A. R. il duca degli Abruzzi è giunto ieri, in automobile, a Marsiglia, alle ore 12.

Insieme a S. A. R. giunsero il suo aiutante di bandiera, tenente di vascello marchese Negrotto, il dottor De Filippi, colla sua signora, e il cav. Sella.

Il duca degli Abruzzi e i suoi compagni di spedizione s'imbarcarono stamattina a bordo dell'*Oceana*, della Compagnia peninsulare orientale, diretto a Bombay. L'*Oceana* salpò alle ore 10.

Partenza. — Iersera, col treno per Firenze e Venezia, è partito da Roma, diretto a Vienna, il ministro degli affari esteri di Turchia, Rifaat Pascià.

Alla stazione venne salutato dall'ambasciatore di Turchia e dal personale dell'Ambasciata.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera, alle 21, in seduta pubblica.

All'ordine del giorno vennero aggiunte varie proposte d'indole amministrativa.

Necrologio. — Iersera, alle 22.20, decedeva in Roma il comm. Roberto Sandri, direttore generale delle privative.

È un'operosa, benemerita esistenza quella che con lui si è spenta e un lutto profondo ne incombe sull'importantissimo ramo della

Amministrazione dello Stato e su quanti conobbero l'inigne funzionario.

Il Sandri, nato nel 1844 a Verolanuova, si laureò giovanissimo ingegnere al Politecnico di Milano, e si dedicò alla industria dei tabacchi, entrando dapprima nella Regia e quindi alla Direzione generale delle gabelle allorchè lo Stato assunse il monopolio dei tabacchi.

Mente eletta, serena, coltissima, introdusse tutti i portati modernissimi della scienza e la tecnica migliore portando a sempre maggior perfezione l'azienda della quale stava alla direzione. Anima gentile e piena di sentimento, egli fu recentemente colpito da grave sventura domestica colla morte della nobile compagna della sua vita; e tanto ne fu afflitto che la fibra di forte lavoratore più non resistendo si spezzò.

Alla famiglia del compianto estinto vanno vive e sentite le condoglianze di quanti riveriscono l'operosità intelligente, il carattere, lo studio che nel Sandri si sposavano a grande bontà di cuore. Ad esse uniamo le sincere nostre.

Cortesie internazionali. — Il 17° battaglione bersaglieri e la 1ª compagnia dello stesso battaglione, che fanno parte del 2° reggimento bersaglieri di guarnigione a Roma, hanno ricevuto al loro ritorno dalla Calabria due lettere di plauso, di elogio e vera fraternità scritte dal comandante Serret del 17 battaglione dei cacciatori francesi a Ramtervillers e dal capitano Ardusset comandante la 1ª compagnia dello stesso battaglione. Le lettere accompagnavano con frasi cordiali, fraterne l'offerta di L. 138.50 e di L. 30 raccolte fra gli ufficiali e i soldati di quel presidio per i danneggiati dal terremoto in Italia. Gli ufficiali del 17° battaglione bersaglieri risposero al maggiore Serret ed al capitano Ardusset ringraziando per le generose offerte e per l'essere stati scelti con atto geniale e simpatico come intermediari di esse.

La conquista dell'aria. — L'iniziativa della città di Brescia per un primo circuito aereo internazionale va sempre più affermandosi all'estero. Domenica prossima giungeranno a Milano i più noti aviatori francesi, Blériot, Esnault-Pelterie, Farman, Santos Dumont, Surcour, accompagnati dal signor Paolo Rousseau, segretario della Commissione aereomista francese, composta dell'Automobile club e dell'Aero club di Francia, con sede a Parigi. Essi vengono in Italia per visitare le località del circuito di Brescia.

Gli aviatori francesi saranno ricevuti a Milano dai membri della Società italiana di aviazione, la quale offrirà in onore degli ospiti un banchetto ed una *soirée*.

Lunedì mattina il gruppo degli aviatori francesi e molti soci della Società italiana di aviazione si recheranno a Brescia col direttissimo per portarsi immediatamente in automobile nella grande campagna che si stende fra Carpenedolo, Ghedi e Vighizzolo, nella quale sarà effettuato il concorso del circuito aereo. Gli aviatori francesi ed i soci della Società italiana di aviazione saranno ospiti del municipio di Brescia.

Marina mercantile. — Da Buenos Aires è partito per Genova il *Bologna*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 25. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che dopo lo scioglimento del blocco del Reichstag i Governi confederati mantengono la loro opinione che i redditi necessari previsti dalla riforma finanziaria non vengano ottenuti soltanto mediante un'imposta sui prodotti alimentari di prima necessità.

Essi continuano a vedere nell'estensione dell'imposta sulle successioni la forma più adatta per un'imposta sulla proprietà.

PARIGI, 25. — Si assicura nei circoli politici che il Governo russo abbia accettato di consentire alla soppressione dell'art. 25 del trattato di Berlino relativo all'occupazione della Bosnia-Erzegovina appena il Governo austro-ungarico gliene farà domanda e che il Gabinetto di Vienna in corrispettivo desisterà dall'apertura delle ostilità verso la Serbia.

BERLINO, 25. — L'incrociatore *Hamburg*, destinato ad accompagnare l'*Hohenzollern* durante il viaggio dell'Imperatore nel Mediterraneo, è partito da Kiel.

LONDRA, 25. — Si afferma che il Re Edoardo e la Regina Alessandra si imbarcheranno a Marsiglia, verso la metà di aprile, sullo yacht reale *Victoria and Albert*, per fare una crociera nel Mediterraneo.

WILHELMSHAVEN, 25. — L'yacht imperiale *Hohenzollern* ha continuato il suo viaggio per il Mediterraneo.

BERLINO, 25. — Il Consiglio federale ha sanzionato il progetto di legge sui vini come fu approvato dal Reichstag.

PARIGI, 25. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, sebbene raffreddatissimo, ha assistito al Consiglio dei ministri all'Eliseo. Egli ha detto che dichiarerà alla Camera che il Governo è a disposizione della Camera per discutere la mozione di Delcassé per la nomina di una Commissione d'inchiesta per la marina.

Il ministro degli esteri Pichon ha parlato della situazione estera.

Il Consiglio ha deciso infine di ricercare e destituire gli autori del manifesto comparso ieri nelle vie di Parigi, nel quale si dichiara che il personale postelegrafico non può più riconoscere Simyan come suo capo.

PARIGI, 25. — *Camera dei deputati.* — Si discutono i crediti supplementari per le operazioni al Marocco.

Il ministro degli esteri, Pichon, dichiara che potrà dare informazioni circa i negoziati del ministro francese a Tangeri, Regnault, quando saranno terminati. I negoziati procedono in condizioni soddisfacenti; non vi è alcun dissenso e le trattative sono giunte già a conclusioni definitive sui punti essenziali.

La Camera respinge con 416 voti contro 73 una mozione di Jaurès tendente all'aggiornamento della discussione dei crediti ed approva con 431 voti contro 68 i crediti già accordati dal Senato che ammontano a 24,319,595 franchi.

Avendo Pichon dichiarato che Hafid ha riconosciuto in massima la necessità di rimborsare questa somma alla Francia, Jaurès dice che in questo modo si spinge Hafid ad una politica insensata, come quella che perdette Aziz.

La Camera approva poi i crediti supplementari che ammontano a 5,859,158 franchi.

Delcassé svolge una mozione tendente a nominare una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla marina.

Delcassé dice che il bilancio della marina conferma la situazione deplorevole della marina stessa e confessa l'imprevidenza e l'incuria dell'Amministrazione.

L'oratore dichiara che occorrono 200 milioni per la marina, perchè sia riorganizzata.

Delcassé parla delle divergenze fra i membri del Governo e conclude sostenendo la necessità di nominare una Commissione che abbia i poteri e l'indipendenza necessari per sceverare le responsabilità e indicare le sanzioni.

Il parlamento - aggiunge - deve giudicare quale sarà la nostra flotta futura, nell'interesse della Francia e in quello della sua alleanza e delle sue *ententes*. (Vivi applausi su diversi banchi).

Thomson spiega che gli accidenti alle navi, comuni a tutte le marine, sono dovuti non all'anarchia amministrativa, ma specialmente alla trasformazione del materiale delle navi, che non erano adatte per gli attuali cannoni a tiro rapido. Thomson difende lungamente la sua amministrazione assolutamente onesta. L'ex ministro dice che l'inchiesta non scoprirà alcun grave errore che intacchi l'onorabilità dei funzionari della marina.

Brousse, relatore del bilancio della marina, conferma che son numerosi gli abusi e le spese inutili. Il relatore conclude dicendo che è disposto ad accordare tutto per la patria e la difesa nazionale, ma nulla per lo sperpero. (Applausi).

Il ministro della marina Picard dice che compilò il bilancio della

marina col concorso di Caillaux, del quale non ha che a compiacersi. (Applausi). Il ministro discute il rapporto di Brousse.

La voce di Picard, molto debole, è udita soltanto dai deputati dei primi banchi; che approvano ed applaudiscono.

Il ministro conclude affermando la sua premura per la difesa nazionale. (Vivi applausi).

Il presidente della Camera Brisson annuncia di aver ricevuto da Jourde e Chamerlat un progetto di mozione che approva le dichiarazioni di Picard (Grida all'Estrema sinistra: Ma se non le abbiamo udite) e decide la nomina di una Commissione di trentatre membri per accertare le responsabilità del passato.

Berteaux dice che non può approvare nè disapprovare le dichiarazioni del ministro della marina, che non ha udito. Dichiara poscia, a nome della Commissione del bilancio, che questa chiede che la Commissione d'inchiesta non abbia alcuna limitazione. L'oratore confida che la Commissione d'inchiesta faciliterà il lavoro della Commissione del bilancio (Applausi a Sinistra).

Il ministro delle finanze risponde a Berteaux che il Governo mette a disposizione della Commissione del bilancio tutte le informazioni possibili. La Commissione d'inchiesta potrà fare tutte le indagini, ma le farà in tempo utile perchè i crediti urgenti possano essere approvati dalla Camerà? vi sono dei crediti d'urgenza indispensabili, per le munizioni, pei cannoni.

Berteaux dice: Noi li accorderemo quando sapremo che i cannoni sono meno pericolosi per coloro che li adoperano che per nemici (Applausi a Sinistra).

Il ministro delle finanze dice: Comprendo il vostro desiderio di controllo e lo condivido; ma bisogna penetrarsi della necessità della difesa nazionale. Se la Commissione potrà prima di due mesi approvare i crediti, il Governo non si opporrà a che la Commissone del bilancio aspetti questa approvazione.

Delcassé dice: « In due mesi saranno esaminati ».

Caillaux prosegue: « Allora resta inteso; ma se entro due mesi la Commissione del bilancio non avesse i risultati della Commissione d'inchiesta, essa dovrebbe contentarsi degli schiarimenti che le saranno forniti dal Governo. In tali condizioni non abbiamo nessuna riserva da fare. Accettiamo la collaborazione della Commissione di inchiesta e della Commissione del bilancio per il bene della difesa nazionale ». (Applausi a sinistra — Movimenti diversi all'estrema sinistra).

Clémenceau sale alla tribuna e dichiara che la questione della marina ha turbato profondamente i partiti. « Ciò si comprende, dice l'oratore, perchè erano in giuoco ambizioni personali ». (Applausi su vari banchi — Rumori su altri banchi).

Clémenceau prosegue: Non ho fatto allusioni che sarebbero state perfettamente sconvenienti. Io parlo colla sincerità del mio animo (Rumori).

Tuttavia tutti debbono mettersi d'accordo perchè si tratta dell'interesse generale.

Clémenceau conclude dicendosi d'accordo colla Commissione del bilancio e con Delcassé, restando inteso che il ministro metterà a disposizione della Commissione tutti i documenti che gli saranno richiesti e darà tutti gli schiarimenti.

L'oratore dichiara quindi di accettare la mozione Jourde, che stabilisce la nomina di una Commissione d'inchiesta ed implica la fiducia nel Governo.

Si respinge con 316 voti contro 267 la precedenza a favore dell'ordine del giorno Delcassé, che non implica fiducia nel Governo.

Si chiede la divisione della mozione Jourde. La prima parte così concepita: « La Camera approvando le dichiarazioni dei ministri della marina e delle finanze ed esprimendo la fiducia nel Governo per assicurare il risorgimento delle forze navali » viene approvata con 329 voti contro 179. La seconda parte è così concepita: « Decisa ad accertare le responsabilità derivanti dai fatti esposti dal ministro della marina e rilevati dalla Corte dei conti, stabilisce di nominare una Commissione di 33 membri scelti in seno ai suoi uffici ».

Gauthier de Clagny esprime il convincimento che questa Commissione non farà più di quanto fecero le precedenti Commissioni parlamentari.

Berteaux esprime il timore che la mozione Jourde limiti i poteri della Commissione d'inchiesta.

Clémenceau risponde di no.

Jourde accetta di emendare così l'ultima parte della sua mozione: « e specialmente rilevati dalla Corte dei conti ».

Berteaux si dichiara soddisfatto.

La seconda parte della mozione Jourde viene approvata all'unanimità con 544 voti.

Si approva quindi per alzata e seduta l'insieme della mozione.

Su domanda di Berteaux la Camera delibera di procedere domani alla nomina della Commissione d'inchiesta.

Rouanet chiede di interpellare il Governo circa i provvedimenti che ha deciso di prendere verso il Comitato degli scioperanti postelegrafici.

Il ministro Barthou dice che il Governo è a disposizione della Camera.

Si chiede il rinvio dell'interpellanza a dopo le altre

Rouanet protesta.

Il rinvio dell'interpellanza è respinto con 332 voti contro 75.

Si grida: A domani!

Rouanet accetta.

La Camera decide di discutere domani l'interpellanza Rouanet.

La seduta è tolta.

LONDRA, 25. — Secondo una nota comunicata ai giornali, i circoli diplomatici non considerano in senso pessimista la situazione nei Balcani. Senza dubbio l'Austria-Ungheria ha presentato un certo numero di obiezioni alla formula proposta da sir E. Grey per porre fine alle difficoltà attuali; ma queste osservazioni si riferiscono soprattutto a questioni di redazione ed alle espressioni di cui si dovrà servire la Serbia per rinunciare ad ogni compenso e per dichiarare le sue intenzioni pacifiche.

Gli sforzi per conciliare le vedute di Londra e di Vienna continuano.

Si assicura che, per quanto concerne il riconoscimento dell'annessione da parte delle potenze, il Governo inglese rimane fedele alla sua tesi iniziale, che cioè tale riconoscimento non può avere luogo se non dopo che se ne sia riferito a tutte le potenze firmatarie del trattato di Berlino.

Per quanto si sa, non si tratta nei negoziati in corso di obbligare la Serbia a dare all'Austria-Ungheria una garanzia dei suoi intendimenti pacifici per un numero determinato di anni.

BRUXELLES, 25. — *Camera dei rappresentanti.* — Si approva, senza opposizione, la legge che fissa a nove ore la giornata di lavoro nelle miniere.

LONDRA, 25. — *Camera dei comuni.* — I deputati nelle loro interrogazioni continuano a nominare la Germania.

Il presidente del Consiglio, Asquith, risponde che il 15 marzo la Germania ha informato verbalmente sir E. Grey ch'essa non aveva intenzione di accelerare l'esecuzione del suo programma navale e che essa non avrà 13 *Dreadnoughts* prima della fine del 1912. A prima vista, tenendo conto delle informazioni giunte all'Ammiragliato, questa dichiarazione verbale non sembrava potersi riferire agli incrociatori; ma il 17 marzo l'ammiraglio von Tirpitz ha dichiarato che erano contemplati anche gli incrociatori.

Il 18 marzo noi abbiamo appreso che la costruzione di due grandi navi del programma 1909-910 era già stata promessa ad alcuni cantieri di costruzioni navali, ma la Germania ci ha informato che la sua dichiarazione verbale restava intatta e che non si trattava menomamente di un acceleramento delle costruzioni navali.

Un deputato domanda al primo ministro se si debba dedurre da quello ch'egli ha dichiarato ora che il Governo inglese si era ingannato supponendo che la Germania avesse accelerato le costruzioni.

Asquith risponde: Nossignore, certamente no.

PARIGI, 26. — I commercianti e industriali che domenica scorsa fecero una dimostrazione contro lo sciopero dei postelegrafici si sono riuniti e hanno costituito un gruppo per la difesa economica del commercio e dell'industria in Francia, all'infuori di ogni partito politico.

BELGRADO, 26.— Le voci sparse all'estero circa la pretesa fuga del principe ereditario sono prive di fondamento.

VIENNA, 26. — Un dispaccio da Belgrado dice che il principe Alessandro ha dichiarato categoricamente che non accetterà nelle circostanze attuali il diritto di successione al trono.

BELGRADO, 26. — Ecco il testo autentico della lettera del principe ereditario al presidente del Consiglio Novakovic:

« Agitato da insinuazioni completamente infondate od ingiuste che sono stato provocato in alcuni circoli da un doloroso caso, ho l'onore di farvi, per la difesa del mio onore, finora senza macchia, e della mia anima completamente pura e calma, la seguente dichiarazione.

« Nel più profondo sentimento del dovere che sorge [dalla mia coscienza nel momento attuale, rinuncio nell'interesse della patria a tutti i diritti e le prerogative che mi appartengono secondo la Costituzione serba. La mia decisione è irrevocabile. Perciò vi prego di procedere nel senso di questa risoluzione affinchè essa ottenga la più alta sanzione.

« Rinunciando per sempre a i diritti del Trono, che mi spettano secondo la Costituzione del paese, sarò nondimeno sempre pronto a sacrificare, come serbo e come soldato, la mia vita pel Re e per la patria ».

PARIGI, 26. — Il Comitato dello sciopero degli agenti, sotto agenti ed operai delle poste, telegrafi e telefoni si è riunito iersera.

Dopo la seduta il Comitato ha comunicato il seguente manifesto:

Il Governo si è preoccupato dell'affissione di un manifesto portante il titolo di « Grazie » che il Comitato dello sciopero ha redatto alla ripresa del lavoro per esprimere la gratitudine del Comitato verso gli scioperanti.

Le tre organizzazioni in causa assumono l'intera responsabilità del manifesto incriminato in seguito alle minaccie contenute nel resoconto del Consiglio dei ministri del 25 corrente.

Il Comitato dello sciopero informa gli operai, agenti e sotto agenti delle poste, telegrafi e telefoni che i Comitati di sciopero saranno ricostituiti e chiede loro di recarsi oggi presso di essi per esaminare la situazione (minacce del Governo; gratificazione ai non scioperanti).

Oggi nella mattinata i segretari generali delle tre associazioni degli agenti, sotto agenti ed operai si recheranno presso il direttore del personale del Ministero dei lavori pubblici, al quale dichiareranno di assumere la responsabilità del manifesto incriminato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

25 marzo 1909

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.3.
Umidità relativa a mezzodì	45.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 16.8. minimo 7.1.
Pioggia in 24 ore	—

25 marzo 1909.

In Europa: pressione massima di 764 sulla Sardegna, minima di 744 sulla Germania settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al nord, salito altrove, fino a 6 mm. sulla Calabria; **temperatura** irregolarmente variata; pioggie sul Veneto, Abruzzo, sud ed isole; temporali sul Veneto.

Barometro: livellato intorno a 758 mm.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e ponente; cielo generalmente vario; mare mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 marzo 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	16 5	9 2
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	20 6	10 1
Spezia	3/4 coperto	calmo	10 0	6 8
Cuneo	1/2 coperto	—	12 2	5 1
Torino	1/2 coperto	—	15 2	3 5
Alessandria	3/4 coperto	—	18 4	3 0
Novara	sereno	—	19 0	12 0
Domodossola	coperto	—	18 2	1 0
Pavia	1/2 coperto	—	20 8	2 6
Milano	3/4 coperto	—	18 8	5 5
Como	1/2 coperto	—	16 2	6 1
Sondrio	sereno	—	16 5	4 0
Bergamo	1/4 coperto	—	15 4	6 8
Brescia	1/2 coperto	—	14 9	5 3
Cremona	3/4 coperto	—	17 4	6 5
Mantova	1/4 coperto	—	14 2	8 0
Verona	1/4 coperto	—	17 6	6 0
Belluno	3/4 coperto	—	12 1	1 5
Udine	3/4 coperto	—	16 8	6 2
Treviso	3/4 coperto	—	17 5	6 5
Venezia	1/2 coperto	calmo	13 7	8 4
Padova	1/4 coperto	—	15 3	6 5
Rovigo	1/4 coperto	—	17 1	6 0
Piacenza	1/4 coperto	—	17 3	6 1
Parma	coperto	—	17 5	6 6
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	16 7	6 2
Modena	1/2 coperto	—	16 0	6 7
Ferrara	sereno	—	16 3	5 6
Bologna	sereno	—	16 6	8 1
Ravenna	sereno	—	12 7	5 9
Forlì	sereno	—	16 0	6 0
Pesaro	sereno	calmo	13 0	4 0
Ancona	sereno	calmo	10 0	3 8
Urbino	sereno	—	10 7	4 7
Macerata	sereno	—	11 0	4 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	12 6	3 8
Camerino	sereno	—	10 0	4 1
Lucca	3/4 coperto	—	16 5	4 9
Pisa	sereno	—	17 6	4 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	15 0	6 0
Firenze	sereno	—	17 0	4 0
Arezzo	sereno	—	14 7	3 6
Siena	sereno	—	14 2	5 2
Grosseto	sereno	—	18 0	5 0
Roma	sereno	—	17 2	7 1
Teramo	sereno	—	15 3	7 0
Chieti	sereno	—	11 4	5 0
Aquila	sereno	—	11 8	3 3
Agnone	sereno	—	7 3	1 3
Foggia	sereno	—	14 0	8 4
Bari	sereno	mosso	12 0	8 0
Lecce	3/4 coperto	—	16 9	9 3
Caserta	sereno	—	15 0	6 8
Napoli	sereno	calmo	14 0	9 8
Benevento	sereno	—	13 2	4 9
Avellino	sereno	—	10 5	8 7
Caggiano	sereno	—	6 8	3 4
Potenza	1/4 coperto	—	6 6	3 3
Cosenza	sereno	—	16 8	6 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	12 3	5 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	mosso	16 3	12 7
Palermo	1/4 coperto	molto agit.	17 4	11 0
Porto Empedocle	sereno	agitato	14 4	11 2
Caltanissetta	coperto	—	10 5	5 3
Messina	1/4 coperto	calmo	18 0	8 6
Catania	1/4 coperto	calmo	15 1	8 3
Siracusa	1/2 coperto	mosso	16 1	10 9
Cagliari	1/4 coperto	mosso	16 2	8 0
Sassari	coperto	—	13 6	7 1

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*